



GUIDA ALL'UTENTE

Direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento
delle qualifiche professionali



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER L'INFORMAZIONE E L'EDITORIA

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE EUROPEE

GUIDA ALL'UTENTE

DIRETTIVA 2005/36/CE RELATIVA AL RICONOSCIMENTO
DELLE QUALIFICHE PROFESSIONALI



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER L'INFORMAZIONE E L'EDITORIA

Lo scopo di questa guida all'utente è quello di fornire ai cittadini uno strumento chiaro e sintetico esplicativo della normativa e delle procedure relative al riconoscimento delle proprie qualifiche professionali in uno Stato membro diverso da quello dove le qualifiche sono state ottenute. Contiene, inoltre, una panoramica delle principali novità introdotte dalla nuova normativa europea, attualmente in fase di recepimento.

Il Trattato dell'Unione Europea assicura la libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità e, in particolare, disciplina il diritto di stabilimento che investe qualsiasi attività di lavoro svolta in regime di non subordinazione e in modo stabile. In questa guida vengono esplicate le procedure previste per i cittadini dell'UE che intendono ottenere il riconoscimento delle proprie qualifiche professionali in Italia e per i cittadini italiani interessati a spostarsi in uno dei Paesi membri, per stabilirsi o per esercitare in regime di libera prestazione.

Il diritto di stabilimento ricorre nei casi in cui un professionista qualificato intende esercitare la propria professione in uno Stato membro diverso da quello in cui ha ottenuto la qualifica professionale. Tuttavia, poiché ogni Stato membro può subordinare l'accesso a una determinata professione al possesso di una qualifica professionale specifica, che può variare negli Stati a seconda dei rispettivi ordinamenti, la qualifica ottenuta nel proprio Stato di origine potrebbe non essere spendibile sul territorio di un altro Stato membro. Questo potrebbe costituire un impedimento alla libera circolazione dei professionisti nell'Unione Europea; pertanto, sin dagli anni '70, l'UE ha introdotto norme che regolano il reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali tra gli Stati membri. La libera prestazione di servizi (novità della direttiva 2005/36/CE rispetto alla precedente disciplina), permette al cittadino di esercitare temporaneamente la propria professione in qualsiasi Stato dell'UE, senza necessità di dover ottenere il riconoscimento della propria qualifica professionale.

INDICE

Introduzione

1. LA DIRETTIVA 2005/36/CE, RELATIVA AL RICONOSCIMENTO DELLE QUALIFICHE PROFESSIONALI	1
1.1 Il Coordinatore nazionale e il Punto di contatto.....	8
2. IL DIRITTO DI STABILIMENTO	11
2.1 I Regimi di riconoscimento delle qualifiche professionali:	11
2.1.1 Sistema a riconoscimento automatico.....	12
2.1.2 Sistema Generale.....	17
2.1.3 Sistema basato sull'esperienza professionale.....	24
2.1.4 Riconoscimento della professione di avvocato	25
2.1.5 Formazione plurifase e formazione mista	26
2.2 Conoscenze linguistiche.....	26
3. LA LIBERA PRESTAZIONE DI SERVIZI.....	29
3.1 La dichiarazione preventiva e i documenti	29
4. AUTORITÀ COMPETENTI, DOCUMENTI RICHIESTI E CODICE DI CONDOTTA.....	33
4.1 Le Autorità competenti e le professioni regolamentate	33
4.2 Documenti richiesti.....	38
4.3 Il Codice di condotta.....	40
5. RICONOSCIMENTO DELLE QUALIFICHE PROFESSIONALI PER I CITTADINI NON UE.....	43
6. IL RICONOSCIMENTO DEL DIPLOMA ACCADEMICO O EQUIPOLLENZA DEI TITOLI DI STUDIO	45
6.1 La partecipazione a un concorso pubblico in Italia.....	46
6.2 Valutazione di titoli e certificazioni comunitarie	47
7. IL PROFESSIONISTA ITALIANO NELL'UE.....	49
8. SOLVIT	51
9. ACCORDO TRA L'UE E LA SVIZZERA.....	53
ALLEGATI	
Allegato 1 – Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà	57
Allegato 2 – Accordi governativi stipulati dall'Italia sul riconoscimento dei titoli di studio.....	59
Allegato 3 – Richiesta equivalenza titolo di studio.....	61

Allegato 4 – Punti nazionali di contatto per il riconoscimento delle qualifiche professionali	63
Allegato 5 – Codice di condotta.....	71
Allegato 6 – Elenco delle professioni regolamentate in Italia.....	101

1. LA DIRETTIVA 2005/36/CE, RELATIVA AL RICONOSCIMENTO DELLE QUALIFICHE PROFESSIONALI

Nel 2005, con la direttiva n. 36 si è proceduto a un riordino della materia in quanto le raccomandazioni del Consiglio europeo di Stoccolma del 2001 invitavano la Commissione a elaborare un regime più uniforme, trasparente e flessibile del riconoscimento delle qualifiche professionali. Pertanto, la direttiva ha stabilizzato in un unico testo le precedenti tre direttive relative al regime generale di riconoscimento delle qualifiche professionali (riconoscimento dei diplomi, dei certificati e dei titoli conseguiti al termine dell'insegnamento superiore prolungato 89/48/CEE, riconoscimento dei diplomi, dei certificati e dei titoli diversi da quelli rilasciati al termine di un altro tipo di istruzione e formazione professionale 92/51/CEE e meccanismo di riconoscimento delle qualifiche per l'artigianato, il commercio ed alcuni servizi 99/42/CEE), e le precedenti dodici direttive relative alle professioni settoriali (infermiere 77/452/CEE e 77/453/CEE, dentista 78/686/CEE e 78/687/CEE, veterinario 78/1026/CEE e 78/1027/CEE, ostetrica 80/154/CEE e 80/155/CEE, architetto 85/384/CEE, farmacista 85/432/CEE e 85/433/CEE, medico 93/16/CEE).

NOVITÀ

Nel 2013, con la Direttiva n. 55, entrata in vigore il 17 gennaio 2014, la Direttiva 2005/36/CE ha subito alcune importanti modifiche ed integrazioni discendenti dall'esperienza nell'applicazione delle norme in essa contenute, finalizzate a rendere il sistema di riconoscimento delle qualifiche professionali sempre più trasparente, efficiente e basato sulla cooperazione amministrativa fra Stati Membri.

Le nuove disposizioni normative dovranno essere recepite, ed entreranno in vigore, entro il 17 gennaio 2016.

A chi si applica?

La direttiva si applica a tutti i cittadini dei 28 Stati membri dell'Unione Europea (UE), nonché ai cittadini dell'Islanda, Norvegia e Liechtenstein, che intendono esercitare una professione regolamentata¹ in uno Stato membro diverso da quello in cui hanno acquisito le loro qualifiche professionali, sia come lavoratori autonomi sia come lavoratori dipendenti. La direttiva prevede oltre alla «libertà di stabilimento» la possibilità della «libera prestazione di servizi».

Con la «libera prestazione di servizi» ogni cittadino dell'UE legalmente stabilito in uno Stato membro può prestare servizi in modo temporaneo e occasionale in un altro Stato membro con il proprio titolo professionale d'origine, senza dover chiedere il riconoscimento delle proprie qualifiche in detto Stato membro. Con la «libertà di stabilimento» un professionista può stabilirsi in un altro Stato membro per svolgere un'attività professionale in modo stabile. La possibilità di stabilirsi è subordinata al riconoscimento della qualifica professionale, che può seguire uno dei tre regimi di riconoscimento previsti dalla Direttiva (sistema generale, riconoscimento automatico, riconoscimento in base all'esperienza professionale).

Se la professione esercitata dal cittadino comunitario che intende operare in Italia non è regolamentata dal nostro Paese, non è necessario richiedere il riconoscimento delle qualifiche

¹ Professione regolamentata: un'attività o un insieme di attività professionali il cui accesso, esercizio o una delle modalità di esercizio siano subordinati direttamente o indirettamente, ai sensi delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, al possesso di qualifiche professionali determinate; l'utilizzazione di un titolo professionale limitata da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, per i detentori di una qualifica professionale determinata, costituisce in particolare una modalità di esercizio.

professionali, si può iniziare ad esercitare la professione e, quindi, non si applica la direttiva 2005/36/CE.

La direttiva si applica anche ai cittadini di paesi terzi familiari di un cittadino dell'Unione Europea, che eserciti il proprio diritto alla libera circolazione all'interno dell'Unione Europea. Infatti, la direttiva 2004/38/CE, nei considerando 5 e 6, estende ai familiari dei cittadini dell'Unione europea il diritto di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri e all'art. 2 puntualizza che si intende per:

- a) "cittadino dell'Unione": qualsiasi persona avente la cittadinanza di uno Stato membro;
- b) "familiare":
- *il coniuge;*
 - *il partner di un cittadino dell'Unione che ha contratto con questi un'unione registrata, qualora la legislazione dello Stato membro ospitante equipari l'unione registrata al matrimonio e nel rispetto delle condizioni previste dalla pertinente legislazione dello Stato membro ospitante;*
 - *i discendenti di età inferiore a 21 anni e o a carico e quelli del coniuge o partner di cui alla lettera b);*
 - *d) gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge o partner di cui alla lettera b).*

La direttiva 2005/36/CE è altresì applicabile:

a) ai cittadini di paesi terzi cui sia riconosciuto lo stato di soggiornanti di lungo periodo (Direttiva 2003/109/CE, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo);

b) ai cittadini di paesi terzi cui sia riconosciuto lo stato di rifugiato in uno Stato membro (Direttiva 2004/83/CE, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta).

c) ai cittadini di paesi terzi titolari di diploma, ottenuto nell'ambito dell'insegnamento superiore, che abbiano ricevuto un'offerta di lavoro dipendente, per attività altamente qualificate (titolari di una "carta blu"), (Direttiva 2009/50/CE sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di Paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati).

Qualora la qualifica professionale non sia stata acquisita nell'Unione Europea, la direttiva 2005/36/CE non è applicabile dallo Stato membro al quale viene presentata per la prima volta la domanda di riconoscimento della qualifica professionale nell'Unione Europea. La direttiva è applicabile soltanto a partire dalla seconda domanda di riconoscimento.

NOVITÀ

La Direttiva, inoltre, a seguito delle modifiche apportate dalla Direttiva 2013/55/UE, definisce le regole relative all'accesso parziale a una professione regolamentata (vedi infra capitolo 2)) nonché al riconoscimento di tirocini professionali effettuati in un altro SM (vedi infra capitolo 2).

Come è stata recepita la direttiva nell'ordinamento italiano?

La direttiva 2005/36/CE è stata recepita nell'ordinamento italiano con il decreto legislativo del 9 novembre 2007, n. 206 che, in linea con le disposizioni e le finalità della direttiva, stabilisce

le regole e disciplina le modalità amministrative che assicurano ai cittadini dell'Unione Europea, che hanno acquisito una qualifica professionale in un altro Stato membro, la possibilità di accedere ad una professione regolamentata in Italia e di esercitarla con gli stessi diritti previsti dalla normativa nazionale. L'obiettivo del recepimento della direttiva sul riconoscimento delle qualifiche professionali è facilitare la mobilità in Europa per l'esercizio della professione, nonché il riconoscimento dei titoli professionali.

L'Italia è stato il 1° Paese comunitario a trasporre la direttiva nell'ordinamento interno. Il decreto legislativo di recepimento ha sostituito, abrogando in tutto o in parte, la normativa nazionale che regolava la materia dei riconoscimenti professionali.

Il testo di recepimento riguarda le cosiddette professioni "regolamentate" e la definizione delle professioni regolamentate italiane è affidata all'art. 4, comma 1, lettera a) del d.lgs. n.206/07. Il decreto si applica ai cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea che vogliano esercitare sul territorio nazionale, quali lavoratori subordinati o autonomi, compresi i liberi professionisti, una professione regolamentata in base a qualifiche professionali conseguite in uno Stato membro dell'Unione Europea e che, nello Stato d'origine, li abilita all'esercizio di detta professione.

La professione può essere esercitata in regime di stabilimento o con prestazione transfrontaliera temporanea e occasionale.

Il riconoscimento delle qualifiche professionali, operato ai sensi del nuovo decreto, permette di accedere alla professione corrispondente per la quale i cittadini europei sono qualificati nello Stato membro d'origine e di esercitarla alle stesse condizioni previste dall'ordinamento italiano. La professione che l'interessato eserciterà sul territorio italiano sarà quella per la quale è stato qualificato nel proprio Stato membro d'origine, se le attività sono comparabili.

NOVITÀ

Il decreto legislativo 206/2007 dovrà essere modificato per recepire le novità previste dalla nuova normativa europea. Fra queste assume particolare rilevanza la Tessera Professionale Europea (EPC).

TESSERA PROFESSIONALE EUROPEA

(artt. da 4 bis a 4 sexies)

L'EPC rappresenta uno strumento di semplificazione "alternativo" alla procedura di richiesta di riconoscimento tradizionale, a scelta del richiedente, volto ad accelerare lo scambio di informazioni tra lo SM ospitante e lo SM di origine, attraverso l'utilizzo di procedure elettroniche.

Le professioni per le quali sarà possibile richiedere la tessera saranno individuate dalla Commissione mediante atti di esecuzione, secondo i seguenti criteri:

- *significativa mobilità o significativa potenziale mobilità nella professione interessata;*
- *sufficiente interesse degli stakeholders;*
- *la professione o l'istruzione e la formazione che portano alla professione sono regolamentate in un numero sufficiente di Stati membri.*

L'introduzione dell'EPC "deve essere preceduta da una valutazione della sua adeguatezza per tale professione e del suo impatto sugli Stati membri."

La Commissione valuterà i criteri sopraesposti e proporrà l'introduzione dell'EPC nei casi in cui la professione in questione li soddisfi pienamente.

L'EPC avrà la forma di un certificato elettronico che le autorità competenti dello Stato mem-

bro di origine e di quello ospitante si scambieranno tramite il sistema di informazione del mercato interno (IMI). L'EPC sarà disponibile tanto per la prestazione temporanea e occasionale di servizi quanto in caso di stabilimento.

L'EPC dovrebbe essere a disposizione per un primo gruppo di professioni interessate a decorrere dalla scadenza del termine di recepimento della direttiva, ovvero da gennaio 2016.

I. PROFESSIONI AL MOMENTO INDIVIDUATE DALLA COMMISSIONE.

In collaborazione con gli SM la Commissione sta procedendo all'individuazione delle professioni per le quali verrà prioritariamente introdotta la tessera professionale europea nel rispetto dei suddetti criteri, previsti dalla Direttiva stessa.

Le professioni per le quali sarà possibile richiedere l'EPC a partire dal 18 gennaio 2016 dovrebbero essere:

- infermiere responsabile dell'assistenza generale;
- farmacista;
- fisioterapista;
- guida alpina;
- agente immobiliare.

Successivamente verrà attivata una seconda fase di implementazione che coinvolgerà altre professioni.

Con atti di esecuzione la Commissione adotterà anche le misure necessarie a garantire l'applicazione uniforme delle disposizioni riguardanti le EPCs, tra cui il formato delle tessere, il trattamento delle domande, presentate per iscritto e non on-line, le eventuali traduzioni che il richiedente dovrà fornire. Inoltre indicherà, sempre con la stessa tipologia di atti, i dettagli dei documenti che dovranno essere presentati per la richiesta della prima libera prestazione di servizi, ai sensi dell'art. 7.2, della direttiva 2005/36/CE, o per l'espletamento della procedura di riconoscimento, nonché per quale tipo di documenti le Autorità competenti potranno chiedere copie certificate per la professione interessata.

Tutti gli oneri a carico dei richiedenti per le procedure connesse al rilascio della EPC dovranno essere ragionevoli, proporzionati e commisurati ai costi sostenuti dagli Stati e non dovranno dissuadere il migrante dal richiedere la EPC.

Gli Stati membri garantiranno la disponibilità on line, attraverso gli Sportelli Unici (di cui all'art. 6 della Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno), dell'elenco di tutte le professioni per le quali è disponibile una tessera professionale europea, compresi i diritti a carico dei professionisti, indicando le Autorità competenti per il rilascio. Inoltre gli Stati dovranno garantire che le Autorità competenti e i centri di assistenza informino i cittadini e in particolare i potenziali richiedenti in merito al funzionamento e al valore aggiunto della EPC, per le professioni per le quali essa è possibile (Considerando 4 della direttiva 2013/55/UE).

Qualora il professionista chieda l'EPC, sia per lo stabilimento sia per la libera prestazione di servizi, l'Autorità competente dello Stato membro d'origine completerà tutte le fasi concernenti il fascicolo personale del richiedente nell'ambito del sistema IMI - Internal Market Information.

Gli Stati Membri designeranno le Autorità competenti per la gestione dei fascicoli IMI e il rilascio delle EPC. Esse sono tenute a garantire un trattamento imparziale, obiettivo e tempestivo delle domande di EPC.

Qualora il titolare di una EPC eserciti in libera prestazione servizi al di fuori di quelli previsti dall'art. 7.4 (professioni regolamentate aventi ripercussioni in materia di pubblica sicurezza o di sanità pubblica per le quali lo Stato membro ospitante può chiedere una verifica preliminare della qualifica professionale), la EPC è rilasciata dall'Autorità competente dello Stato Membro di origine, ove applicabile, e costituisce la dichiarazione preventiva di cui all'art. 7.

In caso di stabilimento o di prestazione di servizi ai sensi di detto art. 7.4, l'Autorità competente dello Stato membro d'origine completa tutte le fasi preparatorie concernenti il fascicolo personale del richiedente, elettronicamente, utilizzando il sistema IMI.

L'Autorità competente dello Stato membro ospitante rilascia l'EPC.

Il rilascio della tessera, ai fini dello stabilimento, non conferisce un diritto automatico all'esercizio della professione se nello Stato membro ospitante è in vigore una legislazione per quella professione, antecedente all'introduzione della EPC, che prevede requisiti di registrazione o altre procedure di controllo.

Contro le decisioni dell'Autorità competente, o per mancata decisione entro i termini previsti dalla direttiva, il richiedente può presentare ricorso in base al diritto interno.

II. PROCEDURE INTRODOTTE NELLA DIRETTIVA

Domanda di tessera professionale europea e creazione fascicolo IMI (Internal Market Information)

1. Il titolare di una qualifica professione richiede all'Autorità competente del suo Paese d'origine il rilascio della EPC, mediante uno strumento on-line fornito dalla Commissione, che crea automaticamente un fascicolo IMI. Il titolare può anche presentare una richiesta cartacea, se possibile nello Stato membro di origine, ma in questo caso lo Stato Membro dovrà predisporre tutte le misure necessarie alla creazione del fascicolo IMI e al rilascio della tessera. Le domande sono corredate dai documenti richiesti negli atti di esecuzione.
2. **Entro una settimana** dal ricevimento della domanda l'autorità competente dello Stato membro d'origine comunica al richiedente l'avvenuta ricezione dell'istanza e, lo informa, eventualmente, della documentazione mancante.
3. La citata Autorità competente verifica che il richiedente sia legalmente stabilito nel proprio Stato, nonché l'autenticità e la validità della documentazione necessaria. In caso di dubbi giustificati, l'autorità competente consulta l'organismo competente e può chiedere copie certificate dei documenti.

Se il richiedente presenta ulteriori domande, per altri Stati Membri, non sarà possibile richiedere nuovamente documenti già presenti, e ancora validi, nel fascicolo IMI.

La Commissione, mediante atti di esecuzione, può adottare le specifiche tecniche, le misure necessarie per garantire l'integrità, la riservatezza e l'accuratezza delle informazioni contenute nella EPC e nel fascicolo IMI. Nonchè adottare le condizioni e le procedure necessarie per rilasciare al richiedente la EPC, inclusa la possibilità di scaricarla e produrre aggiornamenti per il fascicolo IMI.

Procedura per il rilascio della tessera per la LIBERA PRESTAZIONE DI SERVIZI al di fuori dei casi di cui all'articolo 7, paragrafo 4

(art. 4 quater)

1. L'Autorità dello Stato membro di origine verifica la richiesta e i documenti giustificativi nel fascicolo IMI e rilascia la tessera professionale europea **entro tre settimane** dal ricevimento della documentazione mancante, qualora richiesta. In assenza di richiesta di documentazione integrativa, **la scadenza è di quattro settimane dal ricevimento della domanda**.
2. L'Autorità trasmette immediatamente la tessera a ciascuno Stato membro interessato e conseguentemente informa il richiedente.
3. Lo Stato membro ospitante, per i successivi 18 mesi non può richiedere nessuna ulteriore dichiarazione.
4. Il titolare della tessera, se intende prestare servizi in ulteriori Paesi rispetto a quelli indicati originariamente, può fare domanda di estensione. Deve informare l'Autorità competente anche qualora intendesse prestare servizi oltre i 18 mesi. Il titolare fornisce anche tutte le informazioni relative a mutamenti oggettivi della situazione comprovata nel fascicolo IMI che potrebbero essere richieste dall'Autorità competente dello Stato Membro d'origine.
5. L'Autorità competente dello Stato d'origine dovrà aggiornare la tessera e trasmetterla agli Stati membri ospitanti interessati.
6. La tessera è valida sull'intero territorio di tutti gli Stati ospitanti interessati per tutto il tempo in cui il titolare conserva il diritto di esercitare la professione, sulla base di documenti e informazioni contenute nel fascicolo IMI.

Procedure per il rilascio della tessera per lo STABILIMENTO e per la PRESTAZIONE DI SERVIZI DI CUI ALL'ARTICOLO 7 PARAGRAFO 4.

(art. 4 quinquies)

La seguente procedura sostituisce la domanda di riconoscimento.

1. L'Autorità competente dello Stato membro d'origine deve verificare, **entro un mese**, l'autenticità e la validità dei documenti giustificativi inseriti nel fascicolo IMI.
2. Il periodo decorre dal ricevimento dei documenti mancanti oppure dalla settimana successiva al ricevimento della richiesta, se non è stata richiesta ulteriore documentazione.
3. Successivamente alla suddetta verifica la richiesta è trasmessa immediatamente all'autorità competente dello Stato membro ospitante e della trasmissione viene informato il richiedente.
4. Lo Stato membro ospitante decide, nei casi previsti dagli artt. 16, 21, 49 bis e 49 ter, (riconoscimento automatico sulla base dell'esperienza professionale, riconoscimento automatico per le professioni settoriali, riconoscimento automatico sulla base di un quadro comune di formazione) **entro un mese** dalla data di ricevimento della domanda trasmessa dallo Stato membro d'origine, se rilasciare la EPC.
5. **Entro due mesi dal ricevimento della domanda** da parte dello Stato d'origine per i casi di cui all'art. 7.4 e art. 14 (misure compensative) lo Stato membro ospitante decide se rilasciare la tessera o se applicare misure compensative.

6. *In caso di dubbi debitamente giustificati lo Stato membro ospitante può chiedere ulteriori informazioni allo Stato membro d'origine. Può altresì richiedere l'inclusione della copia certificata di un documento da parte dello Stato membro d'origine. In tali casi lo Stato membro d'origine deve presentarlo non oltre due settimane dalla presentazione della richiesta. Nonostante tale richiesta i termini previsti si applicano ugualmente tranne la possibilità di chiedere una proroga di 2 settimane. Per usufruire di tale proroga lo Stato membro ospitante è tenuto a illustrarne le ragioni e ad informare il richiedente. Tale proroga può essere ripetuta per una sola volta e se strettamente necessaria, in particolare per ragioni relative alla salute pubblica o alla sicurezza dei destinatari del servizio.*
7. *Se lo Stato membro ospitante non riceve dallo Stato membro d'origine o dal richiedente le informazioni, necessarie e richiedibili in conformità alla Direttiva, per decidere in merito al rilascio della EPC, può rifiutarsi di rilasciare la tessera. Il rifiuto deve essere debitamente motivato.*
8. **Qualora lo Stato membro ospitante non adotti una decisione nei termini precitati, o non riesca ad organizzare la prova attitudinale ai sensi dell'art.7.4, la tessera si considera rilasciata ed è inviata automaticamente dal sistema IMI al richiedente.**

III. ELABORAZIONE E ACCESSO AI DATI RIGUARDANTI LA TESSERA PROFESSIONALE EUROPEA

(art. 4 sexies)

Le autorità competenti di entrambi gli Stati (origine e ospitante) devono aggiornare con tempestività il fascicolo IMI nel caso di azioni disciplinari o sanzioni penali che vietino o restringano l'attività professionale del titolare della tessera, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali e sulla libera circolazione dei dati. Tra gli aggiornamenti rientra la soppressione delle informazioni non più necessarie.

Ogni qualvolta viene effettuato un aggiornamento di un fascicolo IMI è necessario informare le autorità competenti che hanno accesso al fascicolo e il titolare della tessera.

Il contenuto degli aggiornamenti delle informazioni riguardano:

- *l'identità del professionista,*
- *la professione interessata,*
- *l'autorità o il tribunale che ha adottato la decisione di divieto o di restrizione,*
- *l'ambito di applicazione del divieto o della restrizione e il periodo nel quale si applica tale divieto o restrizione.*

L'accesso alle informazioni contenute nel fascicolo IMI è riservato alle autorità competenti. Il titolare della tessera è informato, su sua richiesta, delle informazioni contenute nel fascicolo.

Lo Stato membro ospitante deve prevedere la possibilità per i datori di lavoro, consumatori, pazienti, autorità pubbliche e altri soggetti interessati di verificare l'autenticità e la validità dell'EPC presentatagli dal titolare della tessera. Con atti di esecuzione la Commissione stabilirà le norme per l'accesso al fascicolo IMI, i mezzi tecnici e le procedure di verifica.

Le informazioni contenute nella EPC saranno quelle necessarie per accertare il diritto del titolare all'esercizio della professione per la quale la tessera è stata rilasciata: nome e cognome, luogo e data di nascita, professione, qualifiche formali e regime applicabile, au-

torità competenti coinvolte, numero di tessera, caratteristiche di sicurezza e riferimento a un documento di identità valido, informazioni concernenti l'esperienza professionale e l'eventuale misura compensativa superata.

I dati personali possono essere trattati per tutto il tempo necessario ai fini della procedura di riconoscimento e come prova del riconoscimento o della trasmissione della dichiarazione preventiva.

Il titolare della tessera può chiedere, in ogni momento e senza costi, la rettifica dei dati inesatti o incompleti inseriti nel fascicolo IMI oppure la soppressione o il blocco del fascicolo. Di tale diritto il titolare è informato al momento del rilascio della EPC e gli sarà ricordato ogni 2 anni.

Quando viene soppresso un fascicolo IMI relativo alla EPC per stabilimento o per prestazione di servizi di cui all'art. 7.4, le Autorità competenti dello Stato membro ospitante rilasciano al titolare un attestato di riconoscimento delle qualifiche professionali.

1.1 IL COORDINATORE NAZIONALE E IL PUNTO DI CONTATTO

Quali sono gli organi ausiliari e di riferimento per l'applicazione della direttiva 2005/36/CE in Italia?

Sulla base di quanto disposto dall'art. 56, par. 4, e dall'art. 57 della direttiva, che stabiliscono che ogni Stato membro designi un Coordinatore delle attività connesse ai riconoscimenti professionali e un Punto di contatto nazionale al fine di promuovere un'applicazione uniforme della direttiva, l'art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 206/2007, attribuisce al Dipartimento per le politiche europee presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, i compiti di Coordinatore nazionale e di Punto nazionale di contatto.

Il Coordinatore promuove l'applicazione uniforme del decreto legislativo n. 206/2007 da parte delle autorità competenti (indicate dall'art. 5 del decreto), e la circolazione di ogni informazione utile per la sua applicazione, in particolare quelle relative alle condizioni di accesso alle professioni regolamentate negli Stati membri (l'articolo 6 del decreto legislativo di recepimento ha ripreso le disposizioni della direttiva e ha confermato i compiti di Coordinatore nazionale al Dipartimento Politiche Europee).

Il Coordinatore nazionale per l'Italia è attualmente la dott.ssa Lidia Germani dell'Ufficio per la Cittadinanza Europea, il Mercato Interno e gli Affari Generali, del Dipartimento per le Politiche Europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

In base alla Decisione della Commissione europea del 19 marzo 2007, che ha istituito il gruppo dei Coordinatori Nazionali, è stata prevista anche la figura del Vice Coordinatore, ruolo attualmente ricoperto dalla Dott.ssa Giovanna Messere dell'Ufficio per la Cittadinanza Europea, il Mercato Interno e gli Affari Generali, del Dipartimento per le Politiche Europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il punto di contatto assicura ai cittadini e ai punti di contatto degli altri Stati membri sia le informazioni utili ai fini dell'applicazione del decreto legislativo n. 206/2007 e in particolare ogni informazione sulle procedure di riconoscimento delle qualifiche professionali, sia (disposizione nuova rispetto alle precedenti direttive) l'assistenza per l'ottenimento dei diritti conferiti dalla direttiva, cooperando eventualmente con altri punti di contatto e con le competenti autorità dello Stato membro ospitante (l'articolo 6 del decreto legislativo di recepimento ha ripreso tali disposizioni e ha confermato il punto di contatto presso il Dipartimento per le politiche europee).

Svolge i compiti di Punto di contatto:

Sig.ra Giovanna Corrado

e-mail: g.corrado@palazzochigi.it

centroassistenzaqualifiche@politicheeuropee.it

Tel. 0039 06 67795210 – 5322

NOVITÀ

Il nuovo testo della Direttiva 2005/36/CE prevede che gli attuali punti di contatto nazionali siano trasformati in Centri di assistenza.

Tali Centri, oltre a fornire informazioni, dovranno fornire attività di consulenza e assistenza ai cittadini, ivi compresa la possibilità di un'assistenza diretta attraverso uno sportello fisico. Avranno, altresì, il compito di fornire informazioni ai centri di assistenza degli altri Stati membri relativamente alla materia del riconoscimento delle qualifiche professionali interessate dalla direttiva, incluse le informazioni sulla legislazione nazionale applicabile, sulla legislazione sociale ed eventualmente sul codice deontologico.

Tutte le Autorità competenti dello Stato membro d'origine e ospitante dovranno prestare piena collaborazione ai Centri di assistenza.

I Centri informeranno la Commissione, su sua richiesta, delle domande in trattazione, entro due mesi dal ricevimento della richiesta.

Relativamente alla Tessera professionale europea, gli Stati membri dovranno decidere se i Centri debbano:

- fungere da autorità competente nello Stato membro d'origine, oppure
- assistere la competente autorità nella gestione delle domande di tessera professionale e nel trattamento dei fascicoli IMI.

Relativamente alla libera prestazione di servizi, per le professioni non regolamentate nel Paese di origine, i Centri di assistenza di tali Paesi possono fornire le informazioni previste per la cooperazione amministrativa sulla rete IMI.

I coordinatori (art. 56) possono sollecitare l'aiuto dei Centri di assistenza al fine di riunire ogni utile informazione per l'applicazione della Direttiva e in particolare quelle relative alle condizioni di accesso alle professioni regolamentate negli Stati membri.

Entro il 18 gennaio 2016 ogni Stato membro dovrà designare un Centro di assistenza per lo svolgimento dei compiti previsti dalla direttiva.

2. IL DIRITTO DI STABILIMENTO

2.1 I REGIMI DI RICONOSCIMENTO DELLE QUALIFICHE PROFESSIONALI

Quali sono i regimi che regolano i “riconoscimenti professionali” per il prestatore che intende stabilirsi?

Con riferimento al diritto di stabilimento, il decreto ripropone la disciplina già consolidata dal precedente diritto comunitario secondo la quale i regimi che regolano i “riconoscimenti professionali” sono tre:

a) Un regime basato sull’armonizzazione preventiva dei percorsi formativi e che assicura un **riconoscimento automatico**.

Tale regime si applica alle professioni di medico con formazione di base e medico specialista, infermiere responsabile dell’assistenza generale, odontoiatra, odontoiatra specialista, veterinario, ostetrica, farmacista e architetto. La direttiva, per ciascuna di queste professioni, ha individuato dei requisiti minimi di formazione, in presenza dei quali gli Stati membri possono procedere al riconoscimento automatico delle qualifiche professionali possedute dai cittadini dell’altro Stato membro. Ogni Stato membro ha individuato nell’Allegato V i titoli del proprio sistema formativo che per ciascuna professione assicurano il possesso di tali requisiti. Per i cittadini dell’UE in possesso di titoli elencati nell’Allegato V è, quindi, possibile ottenere il riconoscimento automatico delle proprie qualifiche da parte degli altri Stati membri.

b) Un regime basato sulla mutua fiducia tra gli Stati membri (detto **Sistema Generale**); si applica se la professione è regolamentata in Italia e se il professionista ha esercitato, o è abilitato a esercitare, la stessa professione nello Stato di provenienza. Il riconoscimento non è automatico ma prevede un confronto tra i percorsi formativo - professionale previsti nei due Stati e la possibilità, in caso di “differenza sostanziale”, di condizionare il riconoscimento a misure compensative (prova attitudinale o tirocinio di adattamento – Art. 23 del decreto). Tale regime si applica ad un numero di professioni che può variare tra gli Stati membri, atteso che la direttiva non impone agli Stati alcun obbligo di regolamentazione, per cui il decreto legislativo non introduce novità nella relativa normativa nazionale in materia di disciplina dell’accesso alle professioni.

c) Un regime basato sull’**esperienza professionale** maturata nello Stato membro d’origine. Il sistema si applica ad attività di tipo artigianale, commerciale o industriale specificatamente indicate nell’allegato IV della direttiva e prevede un riconoscimento automatico se sono rispettate le condizioni espressamente previste per le singole categorie professionali (ad esempio, nel settore edile per la professione di impiantista, se si è maturata un’esperienza professionale autonoma, in uno Stato UE, di sei anni consecutivi, e l’attività non è terminata da più di dieci anni alla data della presentazione della documentazione completa dell’interessato all’Autorità Competente, è possibile usufruire di un riconoscimento automatico sulla base della sola esperienza professionale).

NOVITÀ

La direttiva 2013/55/UE ha introdotto un nuovo istituto, il c.d. ACCESSO PARZIALE che potrà consentire al cittadino richiedente di esercitare la propria attività in un altro Stato membro, solo nel settore corrispondente a quello per il quale è qualificato (nello Stato

membro di origine) ma che, allo stesso tempo, si inserisce nell'ambito di una professione più ampia, regolamentata nello Stato membro ospitante. La Commissione ha sostenuto l'introduzione nella direttiva di questo principio poiché aumenta le garanzie offerte ai professionisti, quali ad esempio i termini per l'adozione dei decreti di riconoscimento. (Il diritto all'accesso parziale è stato riconosciuto dalla Corte di Giustizia nella sentenza C-330/03 del 19 gennaio 2006). Tuttavia il principio dell'accesso parziale può non applicarsi dove vi siano motivi imperativi di interesse generale. Questo può essere il caso delle professioni sanitarie. La Corte di Giustizia, inoltre, con la sentenza C-575/11 del 27 giugno 2013, nel richiamare i principi già sanciti nella precedente pronuncia del 2006, e riportati nei criteri introdotti dal nuovo articolo sull'accesso parziale, ha operato, nell'ambito delle professioni sanitarie, un distinguo fra settore medico e "paramedico", affermando che per quest'ultimo, poiché è comprensivo di una vasta gamma di attività diverse, in molti casi esecutive di terapie prescritte da un medico il principio dell'accesso parziale, non può non applicarsi a priori (in quanto "professioni sanitarie"). Il paese ospitante dovrà valutare caso per caso l'opportunità di riconoscimento dell'accesso parziale o dell'assegnazione di misure compensative.

L'accesso parziale non si applica ai professionisti che beneficiano del riconoscimento automatico.

La nuova direttiva prevede che l'autorità competente dello Stato membro ospitante possa concedere l'accesso parziale ad una attività professionale, nel suo territorio, qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- 1) le differenze tra l'attività professionale esercitata legalmente nello Stato membro di origine e la professione regolamentata nello Stato membro ospitante devono essere tali che l'applicazione di misure compensative non consenta al richiedente di completare il programma di formazione richiesto nello Stato membro ospitante per avere accesso totale alla professione regolamentata nel Stato membro ospitante;
- 2) l'attività professionale può oggettivamente venire separata dalle altre attività che rientrano nel quadro delle professioni regolamentate nello Stato membro ospitante.

Ai fini di cui al punto (2), un'attività verrà considerata separabile se viene esercitata come attività autonoma nello Stato membro di origine.

In deroga al comma 6, dell'articolo 7 (4) e dell'articolo 52 (1) della direttiva 2005/36/CE, nel momento in cui viene concesso l'accesso parziale, l'attività professionale si esercita con il titolo professionale dello Stato membro di origine.

2.1.1 Sistema a riconoscimento automatico

Le professioni settoriali sono quelle i cui requisiti minimi di formazione sono stati armonizzati a livello comunitario e sono: **medico con formazione di base e medico specialista, infermiere responsabile dell'assistenza generale, odontoiatra, odontoiatra specialista, veterinario, ostetrica, farmacista e architetto** (Capo III della direttiva 2005/36/CE).

Ai fini del riconoscimento, la direttiva fissa condizioni minime di formazione per ciascuna delle suddette professioni, anche per quanto riguarda la durata minima degli studi. Nell'allegato V della direttiva figurano i titoli di formazione conformi alla direttiva rilasciati dagli Stati membri, che permettono ai titolari di esercitare la professione in tutto l'ambito UE. Detta formazione deve essere iniziata dopo la data di riferimento indicata dall'all. V della direttiva.

La Commissione europea, il 3 marzo 2011, ha adottato il regolamento n. 213 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea L. 59/4 del 4 marzo 2011), che modifica gli allegati II e V della direttiva 2005/36/CE. In particolare, sono state introdotte, nel punto 5.1.3 dell'Allegato V, la specializzazione di **oncologia medica** e quella di **genetica medica**. Pertanto anche tali specializzazioni potranno essere riconosciute sulla base del "c.d. Sistema a riconoscimento automatico". Per poter beneficiare del suddetto sistema, a partire dal mese di marzo 2011 (data del regolamento), il periodo minimo di formazione necessario dovrà essere, per la specializzazione di oncologia medica, pari a 5 anni, mentre per la specializzazione di genetica medica è richiesto un periodo minimo di formazione pari a 4 anni.

Tutti i professionisti che hanno intrapreso la specializzazione di oncologia medica prima dell'entrata in vigore del regolamento, e che hanno un percorso formativo pari a 4 anni, potranno beneficiare del riconoscimento automatico solo se dimostrano 3 anni di attività professionale nel corso degli ultimi 5 anni (diritti acquisiti).

La domanda deve essere corredata da un certificato dell'Autorità competente dello Stato membro di origine attestante che il titolo di formazione soddisfa i requisiti stabiliti dalla direttiva per le formazioni specialistiche.

La domanda di riconoscimento viene presentata all'Autorità competente dello Stato membro ospitante, le quali non possono entrare nel merito della formazione ma solo verificare che il titolo di formazione rientra nell'allegato V e, in caso di formazione di durata di 4 anni, che il titolo venga accompagnato dal certificato dell'autorità competente nazionale che attesta la conformità della formazione ai requisiti minimi fissati dalla direttiva. In questa ultima ipotesi, come detto sopra, l'interessato dovrà anche certificare il compimento di un periodo di pratica professionale della durata di 3 anni nel corso degli ultimi 5 anni.

Se non si è in possesso della esperienza sopra indicata, il riconoscimento della qualifica sarà valutato in base al Sistema Generale.

La Commissione europea ritiene che l'esperienza professionale richiesta, ai fini dei diritti acquisiti, debba essere effettuata a tempo pieno. Questo significa che le attività devono essere svolte durante la durata standard della settimana lavorativa e in accordo con la normativa nazionale. L'art. 22 della direttiva autorizza il ricorso alla formazione part-time a condizione che la durata complessiva, il livello e la qualità di tale esperienza formativa non sia inferiore a quella garantita dal tempo pieno.

Al riguardo, la Commissione europea ritiene che il requisito della qualità non possa essere soddisfatto qualora la formazione part-time sia di durata inferiore alla metà di una settimana lavorativa a tempo pieno.

Le disposizioni sui diritti acquisiti richiedono, altresì, che l'esperienza professionale sia continuativa, ossia, in linea di principio, senza interruzioni.

Le interruzioni dovute a maternità, servizio militare, malattia, o a brevi interruzioni ritenute ammissibili, caso per caso, dall'Autorità competenti, sono giustificabili.

NOVITÀ

La Direttiva 2013/55/UE sottolinea l'importanza dell'aggiornamento professionale continuo delle conoscenze, abilità e competenze, quale strumento per gli Stati membri idoneo ad assicurare, per i professionisti, le cui qualifiche rientrano nel sistema del riconoscimento automatico, il mantenimento di prestazioni professionali sicure ed efficaci nonché il tenersi al passo con i progressi della professione. Per apprendimento permanente si intende "l'intero complesso di istruzione generale, istruzione e formazione pro-

fessionale, istruzione non formale e apprendimento informale intrapresi nel corso della vita che comporta un miglioramento delle conoscenze, delle abilità e delle competenze, che può includere l'etica professionale".

Secondo il dettato della nuova direttiva gli Stati membri devono assicurare, favorendo l'aggiornamento professionale continuo, la possibilità per i professionisti di aggiornare le proprie conoscenze, abilità e competenze al fine di adeguarsi ai progressi tecnici e scientifici. Di seguito si riportano i punti di maggior rilievo che emergono dal nuovo testo della Direttiva 2013/55/UE, relativamente alle professioni settoriali.

PROFESSIONE	NOVITÀ
1. Medici	<p>Il nuovo testo prevede che gli anni della formazione medica di base comprendano almeno 5 anni (il testo attuale ne prevede 6) di studio complessivi e consistano in almeno 5500 ore, spendibili anche in crediti ECTS e cioè in crediti formativi così come introdotti dal Processo di Bologna.</p> <p>Gli Stati membri riconoscono le qualifiche di medico specialista acquisite in Italia, ed elencate ai punti 5.1.2 e 5.1.3 dell'allegato V, ai medici che abbiano iniziato la loro formazione specialistica dopo il 31 dicembre 1983 e prima del 1° gennaio 1991, nonostante la citata formazione non soddisfi tutti i requisiti previsti dall'articolo 25, la qualifica sia corredata di un attestato rilasciato dalla competente autorità italiana da cui risulti che il medico interessato ha effettivamente e in maniera legale esercitato l'attività di medico specialista in Italia, nella stessa area specialistica in questione, per almeno sette anni consecutivi durante i dieci anni che precedono il conferimento dell'attestato.</p>
2. Infermieri	<p>Novità di rilievo per questa professione riguarda l'ammissione alla formazione di infermiere responsabile dell'assistenza generale, che nella versione attuale della direttiva prevede il compimento di una formazione scolastica generale di dieci anni, e che nel nuovo testo invece è subordinata alternativamente:</p> <ol style="list-style-type: none">al completamento di una formazione scolastica generale di dodici anni sancita da un diploma, attestato o altro titolo rilasciato da autorità od organi competenti di uno Stato membro, o da un certificato attestante il superamento di un esame di livello equivalente che dia accesso all'università o a istituti di insegnamento superiore di un livello riconosciuto come equivalente;al completamento di una formazione scolastica generale di almeno dieci anni sancita da un diploma, attestato o altro titolo rilasciato da autorità od organi competenti di uno Stato membro, o da un certificato attestante il superamento di un esame di livello equivalente che dia accesso alle scuole professionali o ai programmi di formazione professionale per infermieri. <p>La formazione di infermiere responsabile dell'assistenza generale comprende almeno tre anni di studi complessivi, che possono essere espressi in aggiunta anche in crediti ECTS equivalenti, consistenti in almeno 4 600 ore di insegnamento teorico e clinico in cui l'insegnamento teorico rappresenta almeno un terzo e quello clinico almeno la metà della durata minima della formazione. I requisiti minimi sono stati aggiornati anche in termini di conoscenze, competenze e abilità.</p>

3. Dentisti

La formazione di dentista di base è di almeno cinque anni di studio complessivi come minimo e la novità consiste nel fatto che tale percorso formativo possa essere espresso in aggiunta anche in crediti ECTS equivalenti, e consiste in almeno 5 000 ore di insegnamento teorico e pratico a tempo pieno, comprendente quanto meno il programma di cui all'allegato V, punto 5.3.1 e che è dispensato presso un'università, un istituto superiore di livello riconosciuto come equivalente o comunque sotto il controllo di un ateneo.

4. Veterinari

La formazione di veterinario comprende almeno cinque anni di studi teorici e pratici a tempo pieno, che possono essere in aggiunta anche espressi in crediti ECTS equivalenti, presso un'università, un istituto superiore di livello riconosciuto equivalente o sotto la sorveglianza di un'università, che vertano almeno sul programma di studi di cui all'allegato V, punto 5.4.1.

I requisiti minimi sono stati aggiornati anche in termini di conoscenze, competenze e abilità.

5. Ostetriche

L'ammissione alla formazione in ostetricia è subordinato a una delle condizioni che seguono:

- a) compimento di almeno dodici anni (nel testo attualmente in vigore dieci anni) di istruzione scolastica generale o possesso di un certificato che attesti il superamento di un esame, di livello equivalente, per l'ammissione a una scuola di ostetricia per il percorso I;*
- b) possesso di un titolo di formazione d'infermiere responsabile dell'assistenza generale di cui all'allegato V, punto 5.2.2, per il percorso II.*

I titoli di formazione di ostetrica di cui all'allegato V, punto 5.5.2, beneficiano del riconoscimento automatico ai sensi dell'articolo 21 se soddisfano uno dei seguenti requisiti:

- a) una formazione a tempo pieno in ostetricia di almeno tre anni, che possono essere anche espressi, in aggiunta, in crediti ECTS equivalenti, consistente in almeno 4 600 ore di formazione teorica e pratica, di cui almeno un terzo della durata minima in pratica clinica diretta;*
- b) una formazione a tempo pieno in ostetricia di almeno due anni che possono essere anche espressi, in aggiunta, in crediti ECTS equivalenti, consistente in almeno 3 600 ore, subordinata al possesso di un titolo di formazione d'infermiere responsabile dell'assistenza generale di cui all'allegato V, punto 5.2.2;*

c) *una formazione a tempo pieno in ostetricia di almeno 18 mesi, che possono anche essere espressi in aggiunta in crediti ECTS equivalenti, consistente in almeno 3 000 ore, subordinata al possesso di un titolo di formazione d'infermiere responsabile dell'assistenza generale di cui all'allegato V, punto 5.2.2 e seguita da una pratica professionale di un anno per la quale sia rilasciato un attestato ai sensi del paragrafo 2.»* I requisiti minimi sono stati aggiornati anche in termini di conoscenze, competenze e abilità.

6. Architetti

La formazione di un architetto prevede:

a) *almeno cinque anni di studi a tempo pieno, in un'università o un istituto di insegnamento comparabile, sanciti dal superamento di un esame di livello universitario;*

oppure

b) *non meno di quattro anni di studi a tempo pieno, in un'università o un istituto di insegnamento comparabile, sanciti dal superamento di un esame di livello universitario, accompagnati da un attestato che certifica il completamento di due anni di tirocinio professionale.*

L'architettura deve essere l'elemento principale della formazione accademica. Questo insegnamento deve mantenere un equilibrio tra gli aspetti teorici e pratici della formazione in architettura e deve garantire almeno l'acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze indicate dalla direttiva.

Il numero di anni di insegnamento accademico può essere anche espresso in aggiunta in crediti ECTS equivalenti.

Il tirocinio professionale di cui alla lettera b) deve aver luogo solo dopo il completamento dei primi tre anni di insegnamento accademico. Almeno un anno del tirocinio professionale deve fare riferimento alle conoscenze, abilità e competenze acquisite nel corso dell'insegnamento accademico. A tal fine il tirocinio professionale deve essere effettuato sotto la supervisione di una persona o di un organismo autorizzato dall'autorità competente dello Stato membro di origine. Detto tirocinio sotto supervisione può aver luogo in ogni paese. Il tirocinio professionale è valutato dall'autorità competente dello Stato membro di origine.

2.1.2 Sistema Generale

Il Sistema Generale si basa sul principio della mutua fiducia tra gli Stati membri, che rende possibile il mutuo riconoscimento. Ciò significa che uno Stato membro non può rifiutare l'accesso ad una professione regolamentata ad un professionista proveniente da un altro Stato membro che sia in possesso dei requisiti richiesti dal Paese di provenienza per l'esercizio di detta professione. Per beneficiare del Sistema generale la persona deve essere pienamente qualificata per l'esercizio della professione nello Stato membro di origine.

La normativa viene applicata soltanto alle professioni regolamentate nello Stato membro ospitante, cioè quelle professioni per le quali l'accesso o l'esercizio è subordinato al possesso di determinate qualifiche professionali.

Per esempio: in Italia, il D.P.R. n. 328 del 2001, disciplina, fra le altre, la professione di Ingegnere. Pertanto la suddetta professione è regolamentata nel territorio nazionale e, dunque, al cittadino dell'UE, che intende esercitare la professione in Italia, si applica la direttiva 2005/36/CE.

Se nello Stato di provenienza del cittadino dell'UE la professione è regolamentata, mentre in Italia non lo è, il cittadino potrà esercitare in Italia senza necessità di chiedere il riconoscimento della qualifica professionale, non trovando, quindi, applicazione la direttiva 2005/36/CE.

Per esempio: al cittadino dell'UE che intende venire in Italia per esercitare la professione di traduttore interprete, non si applica la direttiva 2005/36/CE in quanto la suddetta professione in Italia non è regolamentata.

Il sistema generale non prevede il riconoscimento automatico delle qualifiche professionali acquisite in un altro Stato membro; tuttavia, nei casi elencati all'art. 10 della Direttiva, tale sistema si applica anche a professioni coperte dai regimi a riconoscimento automatico settoriale e ai regimi a riconoscimento automatico sulla base dell'esperienza professionale maturata, quando non sono soddisfatti alcuni requisiti che assicurano l'automaticità del riconoscimento. Come la direttiva, anche il decreto di recepimento distingue la disciplina per lo stabilimento da quella dettata per la prestazione temporanea.

In regime di stabilimento, se la professione che il professionista può esercitare nello Stato membro d'origine (regolamentata o non regolamentata) è corrispondente ad una professione che in Italia è regolamentata, le autorità competenti nazionali, individuate all'art. 5 del d.lgs. 206/007, assicurano, su istanza dell'interessato, l'attivazione delle procedure amministrative necessarie per autorizzare il professionista ad accedere e esercitare tale professione.

La procedura di riconoscimento professionale prevede un confronto tra i percorsi formativo-professionalizzanti previsti nello Stato ospitante e in quello di appartenenza, confronto che si basa su cinque livelli di qualifica previsti dall'articolo 11 della Direttiva 2005/36/CE in applicazione dell'attuale articolo 53 (ex art. 47) del Trattato dell'Unione Europea e descritti dall'art. 19 del d.lgs. 206/07, graduati sulla base della struttura della formazione esistente:

1. attestato di competenza, che corrisponde ad una formazione generale del livello d'insegnamento primario o secondario che comprova che il suo titolare possiede conoscenze generali o un attestato di competenza rilasciato da un'autorità competente dello Stato membro d'origine sulla base di una formazione attestata da un certificato o da un diploma, ovvero un'esperienza professionale di tre anni;

2. certificato, che corrisponde ad una formazione di livello d'insegnamento secondario tecnico o professionale o generale, completato da un ciclo professionale;
3. diploma che sancisce una formazione del livello di insegnamento post-secondario, di una durata minima di 1 anno, o una formazione di livello professionale comparabile in termini di responsabilità e funzioni;
4. diploma che sancisce una formazione del livello d'insegnamento superiore o universitario, di una durata minima di 3 anni e inferiore a 4 anni;
5. diploma che sancisce una formazione superiore corrispondente ad una formazione di livello dell'insegnamento superiore o universitario, di una durata minima di 4 anni.

Il primo livello di qualifica al punto 1. ("attestato di competenza") si riferisce a una formazione breve di pochi mesi o a carattere generale e l'ultima (punto 5.), "diploma", una formazione di livello universitario di almeno quattro anni.

La direttiva prevede che l'Autorità competente dello Stato membro ospitante, non possa negare al cittadino, proveniente da un altro Stato dell'UE, il riconoscimento della propria qualifica professionale se classificata allo stesso livello della qualifica richiesta sul territorio nazionale o al livello immediatamente inferiore (vedi novità della Direttiva).

Ad esempio, se per una determinata professione è richiesta, nello Stato membro ospitante, una qualifica classificata al livello "c", e la qualifica professionale del richiedente il riconoscimento, è classificata, nello Stato membro di origine, al livello "c" o "b", la direttiva è applicabile. Qualora invece, la qualifica del richiedente, è classificata al livello "a", la direttiva non è applicabile perché, tra il livello di qualifica del richiedente e quello previsto nello Stato membro ospitante, lo scarto di livello risulta eccessivo.

La struttura a livelli è funzionale esclusivamente a stabilire possibili condizioni per il riconoscimento e a permettere la comparazione delle formazioni nazionali. Infatti, nel caso in cui si presentino "differenze sostanziali" nelle materie di formazione, nella struttura e nella durata della formazione, il riconoscimento è condizionato a misure compensative (prova attitudinale o tirocinio d'adattamento, a scelta del professionista dell'Unione Europea). Per l'accesso alle professioni di avvocato, dottore commercialista, esperto contabile, consulente per la proprietà industriale, consulente del lavoro, attuario e revisore contabile, nonché per l'accesso alle professioni di maestro di sci e di guida alpina, il riconoscimento, in caso di necessarie misure compensative, è subordinato, ai sensi del d.lgs. n.206/2007, al superamento della sola prova attitudinale.

L'eventuale esperienza professionale maturata in un paese comunitario o in Italia, se adeguatamente certificata da un'Autorità Pubblica, può essere valutata al momento dell'applicazione della misura compensativa e costituire parte integrante della formazione stessa.

La collocazione di una professione regolamentata a uno specifico livello è determinata dalle norme nazionali che regolano l'accesso alla professione stessa e mai, quindi, dal decreto legislativo. Inoltre la direttiva (art. 12), e quindi anche il decreto legislativo (art. 20), ha introdotto il concetto di "titolo di formazione assimilato", per tener conto sia di possibili formazioni non rientranti nei cinque livelli previsti, ma che possono essere considerati equivalenti a uno di detti livelli, sia di possibili modifiche legislative a livello nazionale.

Se, ad esempio, un titolo di formazione rilasciato da una autorità competente di uno Stato membro, sancisce una formazione acquisita nell'Unione, ed è riconosciuta da tale Stato

membro come formazione di livello equivalente a quelle di cui all'art. 11, tale titolo può considerarsi assimilato.

Infine, il sistema generale del riconoscimento è applicabile alle professioni indicate dalla legislazione italiana come "professioni sanitarie non mediche": assistenti sanitari, odontotecnici, tecnici sanitari, massaggiatori, fisioterapisti, ottici, dietisti, psicologi, psicoterapeuti.

NOVITÀ:

Ai fini del funzionamento del sistema generale di riconoscimento, i livelli di qualifica previsti dall'articolo 11 della Direttiva 2005/36/CE rimangono cinque, tuttavia dovranno essere considerati meri punti di riferimento per la comparazione delle qualifiche professionali essendo stato introdotto il principio di valutazione non solo delle conoscenze (indicate in genere con il numero degli anni di studio), ma anche delle competenze ed abilità acquisite dal soggetto richiedente nel corso della formazione, del tirocinio, della pratica professionale, nonché dell'apprendimento permanente.

La direttiva, pertanto, potrà trovare applicazione anche nel caso in cui il richiedente posseda una formazione inferiore di più di un livello rispetto a quello previsto dalla normativa nazionale, alle condizioni stabilite dall'art. 13. Il nuovo articolo 13 stabilisce che nei casi in cui l'accesso ad una professione regolamentata o al suo esercizio siano subordinati al possesso di determinate qualifiche professionali, lo Stato membro ospitante ne consente l'esercizio alle stesse condizioni previste per i suoi cittadini. Qualora il cittadino provenga da uno Stato membro che non regola quella professione, l'accesso ed il suo esercizio sono consentiti in presenza di una determinata esperienza professionale e di uno o più attestati di competenza o titoli di formazione, rilasciati da un'autorità competente, di un altro Stato membro che parimenti non regola tale professione. Dagli attestati o dai titoli si deve evincere la preparazione del titolare all'esercizio della professione.

Quando per l'accesso ad una professione è previsto un livello equivalente a quello previsto dall'articolo 11, lettera e), ovvero un titolo di studio post secondario della durata di almeno 4 anni, lo Stato membro ospitante potrà rifiutare il riconoscimento al richiedente che possieda un attestato di competenza di cui alla lettera a) dell'art. 11, ovvero un livello di conoscenze generali ed elementari.

Qualora vi siano due livelli di differenza fra la qualifica posseduta dal migrante e quella richiesta dallo Stato ospitante, sarà quest'ultimo a scegliere fra tirocinio di adattamento e prova attitudinale, tuttavia il Paese ospitante può inoltrare una richiesta motivata di deroga alla Commissione che adotta, se del caso, una decisione in merito. Inoltre lo Stato membro ospitante potrà imporre la tipologia di misura compensativa, tirocinio di adattamento o prova attitudinale, nei seguenti casi previsti dalla norma stessa:

- a) *quando il richiedente sia titolare di una delle qualifiche professionali di cui all'articolo 11, lettera a), ed abbia presentato domanda di riconoscimento delle proprie qualifiche professionali, se la qualifica professionale nazionale richiesta è classificata a norma dell'articolo 11, lettera c);*
- b) *quando il richiedente sia titolare di una delle qualifiche professionali di cui all'articolo 11, lettera b), ed abbia presentato domanda di riconoscimento delle proprie qualifiche professionali, se la qualifica professionale nazionale richiesta è classificata a norma dell'articolo 11, lettere d) o e).*

Inoltre, lo Stato membro ospitante potrà disporre il tirocinio di adattamento unitamente

alla prova attitudinale nel caso in cui il richiedente sia in possesso di un semplice attestato di competenza di cui all'art. 11 lett. a), mentre la qualifica nazionale richiesta è classificata a norma dell'articolo 11, lettera d), ovvero a livello di insegnamento post secondario di durata minima di tre anni, non superiore a quattro.

Nel caso in cui lo Stato ospitante imponga la prova attitudinale dovrà garantirne l'espletamento entro 6 mesi dalla propria decisione.

Al fine di riconoscere una qualifica professionale, in assenza di armonizzazione delle condizioni minime di formazione per l'accesso alle professioni, lo Stato membro ospitante può esigere, ferme restando le condizioni di riconoscimento di cui all'art. 13, un tirocinio di adattamento non superiore a tre anni o una prova attitudinale. Queste misure dovranno tener conto delle conoscenze, abilità e competenze acquisite dal richiedente nel corso della propria esperienza professionale ovvero mediante apprendimento permanente svolto in qualsiasi Stato membro o in un paese terzo. Ancora una volta l'apprendimento permanente assume rilevanza nell'ambito del nuovo dettato normativo. Pertanto le misure di compensazione dovranno sempre essere debitamente giustificate ed adeguatamente motivate e ne dovrà essere data adeguata informazione al richiedente.

In tema di formazione professionale a struttura particolare è stato espunto l'allegato II e quindi non trova più applicazione la procedura prevista per l'inserimento nello stesso di tali formazioni.

Per il riconoscimento della formazione professionale a struttura particolare, di cui all'art. 11, lettera c), punto ii), ovvero un diploma a livello di insegnamento post-secondario, sarà ora sufficiente una certificazione dello Stato membro di origine che attesti l'equivalenza del percorso formativo ed esperienziale del richiedente con il livello di cui all'art. 11, lettera c), punto i), ovvero una formazione a livello di insegnamento post-secondario di almeno un anno, o di una durata equivalente a tempo parziale, richiesto per il riconoscimento. L'allegato II è stato soppresso.

Per quanto riguarda, infine, gli ultimi due livelli di competenza, relativi alla formazione post-secondaria, è stato introdotto il principio secondo il quale la formazione può essere espressa anche sotto forma di crediti ECTS in numero equivalente alla durata prevista. Pertanto la presentazione dei crediti è equiparata agli anni di formazione universitaria richiesti.

Ai sensi del nuovo articolo 12, lo Stato membro presso il quale si è svolta la formazione potrà dichiararla di livello equivalente a quello richiesto dallo Stato membro ospitante, anche se acquisita al di fuori di programmi formali. Pertanto, qualunque titolo o insieme di titoli di formazione, anche laddove non abbia un programma formalmente riconosciuto, purchè sia rilasciato da un'autorità competente di uno Stato membro che sancisce il completamento con successo di una formazione acquisita nell'Unione, potrà essere certificato dallo Stato membro che lo ha rilasciato come equivalente ad uno dei livelli previsti dall'art. 11, conferendo al titolare gli stessi diritti di accesso o di esercizio ad una determinata professione. Potranno essere presi in considerazione titoli o insieme di titoli, anche al di fuori di programmi formali, a condizione che: 1) il titolo, o l'insieme di titoli di formazione, sia rilasciato da un'autorità competente di Stato membro sulla base di una formazione acquisita nell'Unione; 2) lo Stato membro che lo rilascia certifichi il titolo come equivalente ad uno dei livelli previsti dall'art. 11.

In riferimento all'esperienza professionale richiesta, qualora il cittadino europeo provenga da uno Stato membro ove la professione non è regolamentata, e si voglia spostare sul territorio di uno Stato membro che la regola, sarà sufficiente un solo anno di esercizio a tempo pieno della professione negli ultimi dieci, o per una durata complessiva equivalente a tempo parziale.

E' stato soppresso l'allegato III che conteneva l'elenco delle formazioni regolamentate.

A seguito della soppressione dell'allegato III, anche la formazione regolamentata, come quella professionale con struttura particolare di cui all'art. 11, lettera c), ovvero una formazione a livello di insegnamento post secondario di almeno un anno, o di una durata equivalente a tempo parziale, saranno certificate dallo Stato membro di origine e lo Stato Membro ospitante dovrà accettare il livello attestato.

NOVITÀ

La Cooperazione Amministrativa

Le informazioni che lo Stato ospitante può chiedere all'Autorità competente dello Stato di stabilimento, (circa la legalità dello stabilimento del prestatore e la sua buona condotta, nonché l'assenza di sanzioni penali o disciplinari di natura professionale) possono ora essere richieste solo ove sussistano giustificati dubbi. Per lo scambio di informazioni nell'ambito della cooperazione amministrativa è reso obbligatorio l'utilizzo del sistema IMI (nell'attuale direttiva tale utilizzo è facoltativo). Per le professioni non regolamentate nel Paese di origine tali informazioni possono essere fornite dai Centri di assistenza.

NOVITÀ

Riconoscimento automatico sulla base di principi di formazione comune

La nuova direttiva introduce un ulteriore sistema di riconoscimento automatico, fondato su principi di formazione comune attraverso la previsione del c.d. Quadro Comune di Formazione (QCF). L'istituto della piattaforma comune (diverso dal QCF ma mirato al medesimo obiettivo di incremento degli strumenti a riconoscimento automatico) è stato abrogato.

Per quadro di formazione comune si intende l'insieme di conoscenze, abilità e competenze minime necessarie per l'esercizio di una determinata professione.

L'obiettivo è quello di introdurre una maggiore automaticità nel riconoscimento delle qualifiche attualmente coperte dal Sistema generale. Il quadro comune di formazione può essere creato anche per le specializzazioni di una professione regolamentata soggetta a riconoscimento automatico, purché tale specializzazione non sia già soggetta al riconoscimento automatico. In ogni caso un quadro comune di formazione non si sostituisce ai programmi nazionali di formazione a meno che uno Stato membro non decida altrimenti a norma della legislazione nazionale. Qualora un cittadino europeo acquisisca la propria qualifica professionale sulla base di un quadro comune di formazione, lo Stato membro, che disciplina tale professione, dovrà riconoscere gli stessi effetti sul suo territorio riconosciuti ai titoli di formazione da esso stesso rilasciati. La proposta di creazione di un quadro comune di formazione può essere presentata alla Commissione dai rappresentanti delle organizzazioni professionali rappresentative a livello dell'Unione o a livello nazionale, oppure dalle autorità competenti di almeno un terzo degli Stati

membri. L'introduzione di tali quadri comuni è subordinata all'adozione, da parte della Commissione, di atti delegati.

I quadri comuni di formazione devono rispettare una serie di condizioni:

- *consentire ad un numero maggiore di professionisti di spostarsi in altri Stati membri;*
- *la professione cui si applica, o il percorso scolastico e formativo verso di essa, devono essere regolamentati in almeno un terzo degli Stati membri;*
- *l'insieme condiviso di conoscenze, abilità e competenze riunisce le conoscenze, le capacità e le competenze definite nei sistemi di istruzione e formazione applicabili in almeno un terzo degli Stati membri;*
- *è basato sui livelli dell'European Qualifications Framework (EQF);*
- *la professione in questione non deve essere inclusa in un altro quadro di formazione comune né essere soggetta al riconoscimento automatico;*
- *dovrà essere elaborato secondo una procedura equa e trasparente, con il coinvolgimento anche degli stakeholders degli Stati membri che non regolamentano tale professione;*
- *permette ai cittadini degli Stati membri di acquisire la qualifica senza dover essere già membro di qualche organizzazione professionale o essere iscritto presso detta organizzazione.*

Entro sei mesi dall'entrata in vigore dell'atto delegato lo Stato membro può chiedere la deroga al fine di essere esentato dall'obbligo di introdurre il QCF.

Per la richiesta della deroga deve ricorrere una delle seguenti condizioni:

- *nel proprio territorio non esistono istituzioni di insegnamento o formazione che offrono formazione per la professione in questione;*
- *l'introduzione del quadro comune di formazione avrebbe effetti avversi sull'organizzazione del suo sistema di istruzione e formazione;*
- *sussistono differenze sostanziali fra il quadro di formazione comune e la formazione richiesta nel proprio territorio con gravi rischi per l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza, la salute pubblica o la sicurezza dei destinatari dei servizi o della protezione dell'ambiente.*

In alternativa al quadro comune di formazione è prevista una prova di formazione comune, ovvero una prova attitudinale standardizzata disponibile tra gli Stati membri partecipanti e riservata ai titolari di determinate qualifiche professionali. Il superamento della prova abilita all'esercizio della professione nello Stato membro ospitante alle medesime condizioni dei cittadini dello stesso con pari qualifica professionale. La proposta di creazione di una prova comune di formazione può essere presentata alla Commissione dai rappresentanti delle organizzazioni professionali rappresentative a livello dell'Unione o a livello nazionale, oppure dalle autorità competenti di almeno un terzo degli Stati membri. L'introduzione delle prove di formazione comuni è subordinata all'adozione, da parte della Commissione, di atti delegati.

Le prove di formazione comuni devono rispettare una serie di condizioni:

- *consentire ad un numero maggiore di professionisti di spostarsi in altri Stati membri;*
- *la professione cui si applica, o il percorso scolastico e formativo verso di esse, devono essere regolamentati in almeno un terzo degli Stati membri;*
- *essere preparate secondo una procedura equa e trasparente, con il coinvolgimento anche degli stakeholders degli Stati membri che non regolamentano la professione in*

oggetto;

- i cittadini degli Stati membri possono partecipare alla prova senza dover essere già membri di qualche organizzazione professionale o essere iscritti presso detta organizzazione.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore dell'atto delegato lo Stato membro può chiedere la deroga al fine di essere esentato dall'obbligo di organizzare una prova di formazione comune nel proprio territorio e dall'obbligo di rilasciare il riconoscimento automatico ai professionisti che hanno superato la prova, ove sia soddisfatta una sola delle seguenti tre condizioni:

- la professione in questione non è regolamentata nel suo territorio;
 - i contenuti della prova di formazione comune non ridurrebbero sufficientemente gravi rischi per la salute pubblica o la sicurezza dei destinatari di servizi, rilevanti sul proprio territorio;
 - i contenuti della prova renderebbero l'accesso alla professione significativamente meno attraente rispetto ai requisiti nazionali.
-

NOVITÀ

Il meccanismo di allerta

La direttiva 2013/55/UE introduce il meccanismo di allerta, già previsto dalla direttiva 2006/123/UE relativa ai servizi nel mercato interno, per la segnalazione di sanzioni penali o disciplinari a carico del professionista che richiede il riconoscimento della propria qualifica professionale; sarà attivabile attraverso il Sistema IMI (Informazione Mercato Interno) e prevede due procedure.

La prima riguarda le professioni del settore sanitario (Allegato V e quelle collegate a diritti acquisiti o a formazione equivalente), tutti i professionisti che esercitano attività aventi ripercussioni sulla sicurezza dei pazienti e quelli che esercitano attività relative all'istruzione dei minori, tra cui l'assistenza e l'istruzione della prima infanzia. Le autorità competenti di uno Stato membro dovranno informare le autorità competenti di tutti gli altri Stati membri dell'identità del professionista al quale le autorità o i giudici nazionali abbiano limitato o vietato, anche solo a titolo temporaneo, l'esercizio totale o parziale sul territorio di detto Stato membro dell'attività professionale. La comunicazione dovrà contenere anche le informazioni relative alla professione in questione, l'autorità che ha emanato l'atto, l'ambito di applicazione della limitazione o del divieto nonché il periodo durante il quale si applica la limitazione o il divieto. Le autorità competenti di tutti gli Stati membri dovranno essere informate senza indugio circa la scadenza di un divieto o di una restrizione, così come di ogni successiva modifica.

La seconda riguarda tutte le professioni nel caso in cui vi sia stata falsificazione di una qualifica attestata in giudizio davanti ad un giudice di tribunale. Anche questa procedura prevede che le autorità competenti di uno Stato membro dovranno informare le autorità competenti di tutti gli altri Stati membri dell'identità del professionista entro, al massimo, tre giorni dalla data di adozione della decisione del tribunale.

In entrambe le procedure gli Stati membri saranno tenuti ad informare per iscritto, contemporaneamente all'invio dell'allerta, il professionista nei confronti del quali è stato inviato tale messaggio di allerta. Il professionista potrà presentare ricorso ai sensi del di-

ritto nazionale contro tali decisioni, o chiederne la rettifica, e fare ricorso a tutti i mezzi e strumenti di tutela al fine di compensare eventuali danni causati da allerte ingiustificate. La Commissione sta predisponendo gli atti di esecuzione per l'applicazione del sistema di allerta, nei quali saranno incluse le disposizioni sulle autorità competenti autorizzate a inviare e/o ricevere le comunicazioni, sulle ulteriori informazioni e procedure intese a completare le allerte, sul ritiro e la conclusione delle stesse, e sulle misure intese a garantire la sicurezza e la tutela dei dati personali durante il periodo di trattamento e di conservazione.

NOVITÀ

Tirocinio professionale

Le norme nazionali che disciplinano l'accesso alle professioni regolamentate non dovrebbero costituire un ostacolo alla mobilità dei giovani diplomati. Pertanto, al fine di facilitare l'accesso alle professioni regolamentate è stato introdotto, nella nuova direttiva, il principio del riconoscimento del tirocinio professionale effettuato in un altro Stato membro o in un paese terzo.

Per tirocinio professionale si intende: "un periodo di pratica professionale effettuato sotto supervisione, purché costituisca una condizione per l'accesso a una professione regolamentata, e che può svolgersi durante o dopo il completamento di un'istruzione che conduce a un diploma".

Quando l'accesso ad una professione regolamentata è subordinato all'espletamento di un tirocinio, questo può essere effettuato anche in luogo diverso dal proprio paese di origine. Se il tirocinio viene effettuato in un altro Stato membro, lo Stato membro di origine è tenuto a riconoscerlo, a condizione che tale tirocinio rispetti le linee guida pubblicate dalle proprie autorità competenti sull'organizzazione e sul riconoscimento dei tirocini professionali effettuati all'estero, in particolare sul ruolo del supervisore del tirocinio professionale.

Ogni Stato membro può stabilire che solo una parte del tirocinio può essere svolta all'estero, fissando un limite ragionevole.

Il riconoscimento del tirocinio professionale dovrebbe fondarsi su una chiara descrizione scritta degli obiettivi di apprendimento e delle mansioni affidate, stabilite dal supervisore del tirocinante nello Stato membro ospitante. Il riconoscimento del tirocinio professionale non sostituisce il superamento di un esame eventualmente previsto per accedere alla professione regolamentata in questione.

I tirocini professionali effettuati non negli Stati membri, ma in Paesi terzi, non godono del riconoscimento ai sensi della direttiva, ma devono comunque essere presi in considerazione dallo Stato membro di origine del richiedente.

2.1.3 Sistema basato sull'esperienza professionale

Per le attività dei settori artigianale commerciale o industriale, di cui all'Allegato IV del d.lgs. 206/07, si applica il regime di riconoscimento basato sull'esperienza professionale. A seconda dell'attività che si intende esercitare, i requisiti a livello di esperienza professionale (eventualmente accompagnati da requisiti in materia di formazione), sono definiti dal Capo

III, artt. 27 e seguenti del decreto di recepimento. È necessario che l'esperienza professionale in questione si riferisca all'attività che si intende esercitare nello Stato ospitante. Il decreto, riprendendo la direttiva, definisce tale esperienza in base alla natura (esercizio come lavoratore autonomo, imprenditore, lavoratore dipendente, eccetera) e alla durata (numero di anni di esercizio, data in cui è terminata l'esperienza, eccetera).

Tale regime di riconoscimento, basato sull'esperienza professionale, assicura il riconoscimento automatico della professione.

Per esempio, se una cittadina proveniente dalla Romania ha maturato un'esperienza professionale di tre anni consecutivi come estetista autonoma, e tale esperienza non è terminata da oltre dieci anni, potrà usufruire del riconoscimento automatico in Italia.

Nell'ipotesi in cui non sono soddisfatti alcuni dei requisiti previsti dal suddetto Capo III, che assicurano l'automaticità del riconoscimento, si applica il Sistema Generale anche per queste attività.

2.1.4 Riconoscimento della professione di avvocato

Quale procedura seguire per ottenere il riconoscimento della propria qualifica professionale in Italia?

Per il riconoscimento della professione di avvocato nell'Unione Europea è possibile utilizzare due percorsi alternativi:

- la Direttiva 2005/36/CE (recepita in Italia con il D.lgs. 206/2007);
- la Direttiva 98/5/CE (recepita in Italia con il D.Lgs. 2 febbraio 2001 n. 96), volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica professionale.

A tal fine, il D.lgs. n. 96/2001 prevede che l'avvocato qualificato in un altro Stato membro può venire in Italia e chiedere l'iscrizione in una sezione speciale dell'albo costituito nella circoscrizione del tribunale in cui ha fissato stabilmente la sua residenza o il suo domicilio, divenendo così "avvocato stabilito".

Una volta esercitata per tre anni, e a determinate condizioni, ("...nell'esercizio delle attività relative alla rappresentanza, assistenza e difesa nei giudizi civili, penali ed amministrativi, nonché nei procedimenti disciplinari nei quali è necessaria la nomina di un difensore, l'avvocato stabilito deve agire di intesa con un professionista abilitato ad esercitare la professione con il titolo di avvocato, il quale assicura i rapporti con l'autorità adita o procedente e nei confronti della medesima è responsabile dell'osservanza dei doveri imposti dalle norme vigenti ai difensori"), la professione di avvocato in Italia, sarà possibile, previo superamento di una prova attitudinale, diventare "avvocati integrati" e utilizzare, definitivamente, il titolo professionale dello Stato membro ospitante.

Si rimanda al decreto legislativo per l'esame delle ipotesi in cui è possibile chiedere ed ottenere la dispensa dalla prova attitudinale.

E' anche possibile consultare il Regolamento di attuazione per la prova attitudinale, D.M. 28 maggio 2003, n. 191.

2.1.5 Formazione “Plurifase” e Formazione “Mista”

La formazione plurifase è quella composta da due segmenti formativi, entrambi svolti nello stesso Stato membro, come, ad esempio, da un diploma che attesta il compimento di una formazione a livello di insegnamento post-secondario (laurea, titolo accademico etc) e da una formazione professionale richiesta in aggiunta al ciclo di studi post secondario.

Si ha, invece, formazione mista nelle ipotesi in cui il cittadino consegue la propria qualifica professionale attraverso due o più segmenti formativi, in due o più Paesi comunitari. Anche a seguito della formazione mista, è possibile chiedere il riconoscimento della qualifica professionale ai sensi della direttiva 2005/36/CE.

Al riguardo, è opportuno precisare che la Corte di Giustizia Europea ha dichiarato che, nelle ipotesi di formazione mista, al fine di accedere ad una professione regolamentata in uno Stato membro ospitante (da parte del titolare di una qualifica rilasciata da un'autorità di un altro Stato membro), è necessario dimostrare che con il secondo segmento formativo, conseguito in un altro Stato membro, si sia acquisita una qualifica supplementare che attesti una formazione prevista dal sistema di istruzione di tale ultimo Stato e che si fondi o su un esame o su un'esperienza professionale acquisita in detto Stato membro².

L'Autorità competente italiana per il riconoscimento dovrà, pertanto, verificare se i titoli conseguiti all'estero da un cittadino italiano che conclude il suo percorso formativo in un altro Stato membro, attestano una qualifica supplementare rispetto a quella acquisita in Italia.

In tema di formazione mista è possibile consultare:

- Sentenza Cavallera
- Sentenza Koller del 22 dicembre 2010 (Corte di Giustizia, procedimento C-118/09)
- Parere dell'Avvocatura presso la Corte di Giustizia europea C-118/09)

2.2 CONOSCENZE LINGUISTICHE

E' opportuno informare che, prescindendo dalla specifica professione regolamentata, l'iter della pratica si svolge nella lingua dello Stato ospitante e, l'eventuale prova attitudinale o tirocinio di adattamento richiesto (misure compensative), avvengono nella lingua di tale Stato.

Pertanto, come previsto dall'art. 53 della Direttiva 2005/36/CE, i beneficiari del riconoscimento devono avere la conoscenza linguistica necessaria all'esercizio della professione nello Stato membro ospitante.

Per il riconoscimento della qualifica di docente la verifica delle competenze linguistiche (sulla base delle nuove disposizioni del MIUR) viene effettuata, di volta in volta, dalle istituzioni scolastiche all'atto della stipula del contratto di lavoro.

Per i docenti il livello linguistico è inoltre differenziato in relazione alle discipline di insegnamento (Per maggiori informazioni si invia al sito del MIUR: www.istruzione.it/allegati/prot5274_13.pdf)

NOVITÀ

Il nuovo articolo 53 chiarisce il ruolo delle autorità competenti nei controlli, sia nell'interesse della sicurezza dei pazienti, ma, anche, in osservanza dei diritti del professionista.

2 Infatti la Corte di Giustizia Europea, nella sentenza richiamata ha dichiarato che: "Le disposizioni della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni, non possono essere invocate, al fine di accedere ad una professione regolamentata in uno Stato membro ospitante, da parte del titolare di un titolo rilasciato da un'autorità di un altro Stato membro che non sanzioni alcuna formazione prevista dal sistema di istruzione di tale Stato membro e non si fondi né su di un esame né su di un'esperienza professionale acquisita in detto Stato membro".

I controlli linguistici dovranno essere proporzionati alle prestazioni che il professionista dovrà svolgere, e non devono costituire in alcun modo un pretesto per escludere lo stesso dal mercato del lavoro dello Stato membro ospitante.

Lo SM ospitante assicura che i controlli effettuati da un'autorità competente o sotto la sua supervisione siano limitati alla conoscenza di una lingua ufficiale dello stesso Stato o di una lingua amministrativa, a condizione che quest'ultima sia anche una delle lingue ufficiali dell'Unione.

I controlli possono essere imposti dagli SM laddove la professione abbia ripercussioni sulla sicurezza dei pazienti. I controlli possono essere imposti anche nei confronti di altre professioni nei casi in cui vi sia un serio e concreto dubbio in merito alla conoscenza sufficiente della lingua di lavoro con riguardo alle attività professionali che il professionista intende svolgere.

Tali controlli possono essere effettuati solo dopo il rilascio di una tessera professionale europea o dopo il riconoscimento di una qualifica professionale.

Il professionista interessato può presentare ricorso contro tali controlli ai sensi del diritto nazionale.

In caso di prestazione temporanea, nella dichiarazione preventiva di spostamento e, per le professioni che hanno implicazioni per la sicurezza dei pazienti, il professionista dovrà dichiarare anche la conoscenza della lingua necessaria per l'esercizio della professione nello Stato membro ospitante.

3. LA LIBERA PRESTAZIONE DI SERVIZI

Che cosa è la libera prestazione di servizi?

La direttiva 2005/36/CE distingue tra “libera prestazione di servizi” e “libertà di stabilimento”. La nozione di libera prestazione di servizi non può contare su una definizione normativa diretta ed è attraverso la giurisprudenza della Corte di Giustizia europea che è possibile definirla come nozione residuale rispetto a quella di stabilimento. Così, mentre lo stabilimento implica la partecipazione permanente alla vita economica di uno Stato, la prestazione di servizi si caratterizza per la temporaneità della prestazione stessa.

Il cittadino dell’UE può esercitare “temporaneamente” la propria professione in uno Stato membro diverso da quello d’origine?

Ogni cittadino dell’UE, legalmente stabilito in uno Stato membro, può prestare i suoi servizi temporaneamente e occasionalmente in un altro Stato membro con il proprio titolo professionale di origine, senza dover chiedere il riconoscimento della qualifica o del titolo professionale. Nel solo caso in cui si tratti di professione non regolamentata nel Paese di provenienza, lo Stato membro ospitante può richiedere al prestatore di certificare un’esperienza professionale biennale, effettuata nel corso dei dieci anni precedenti alla prestazione di servizi per la quale si presenta la dichiarazione e di avere uno o più attestati di competenza o uno o più titoli di formazione. Questi ultimi, per essere validi, debbono essere rilasciati da una Autorità competente dello Stato membro di provenienza, debbono attestare un livello di qualifica professionale almeno equivalente al livello immediatamente anteriore a quello richiesto dallo Stato membro ospitante (art. 13, paragrafo 2. della Direttiva) e devono attestare, altresì, la preparazione del titolare all’esercizio della professione interessata.

3.1 LA DICHIARAZIONE PREVENTIVA E I DOCUMENTI

Cosa bisogna fare in occasione della prima prestazione di servizi ?

In occasione della prima prestazione l’interessato deve, qualora lo Stato ospitante lo richieda, presentare all’Autorità competente una dichiarazione scritta (da rinnovare annualmente). Nella dichiarazione, che può essere fornita con qualsiasi mezzo idoneo di comunicazione, è obbligatorio riportare: cognome, nome, recapito, nazionalità, professione per la quale si sono ottenute le qualifiche nello Stato membro in cui si è legalmente stabiliti e professione che si intende esercitare nello Stato ospitante. E’ opportuno precisare se si tratta di prima prestazione o se si tratta di un rinnovo annuale.

In occasione della prima prestazione la dichiarazione deve essere corredata da:

- un certificato o copia di un documento che attesti la nazionalità del prestatore;
- documento comprovante che si è legalmente stabiliti in uno Stato membro e che non si è soggetti ad alcun divieto, neppure temporaneo di esercizio;
- documento che comprovi il possesso della qualifiche professionali;
- eventuale copertura assicurativa per le responsabilità civili professionali;
- documento comprovante che non si è mai stati oggetto di condanne penali se si esercita una professione nel campo della sicurezza (ad es. agente di sicurezza), sempre che lo Stato membro ospitante lo richieda anche ai propri cittadini;
- documento comprovante che si è esercitata la professione per almeno due anni negli ultimi dieci se la professione non è regolamentata nello Stato membro in cui si è legalmente stabiliti.

Il prestatore, inoltre, deve informare della sua prestazione, prima dell'esecuzione o, in caso di urgenza, immediatamente dopo, l'ente di previdenza obbligatoria competente per la professione esercitata. La comunicazione può essere effettuata con qualsiasi mezzo.

L'Autorità competente dello Stato membro ospitante non può esigere che le si consegnino i documenti originali, ma può richiedere copie certificate conformi dei documenti essenziali (ad. es. di un documento certificante le qualifiche professionali). L'Autorità competente può chiedere la traduzione dei documenti solo se necessaria per portare a termine la procedura.

All'atto della prima prestazione di servizi, nel caso di professioni regolamentate che non beneficiano del riconoscimento automatico ma che hanno ripercussioni in materia di pubblica sicurezza o di sanità pubblica, lo Stato membro, può procedere ad una verifica delle qualifiche professionali del prestatore prima della prima prestazione di servizi. Entro un mese, dalla ricezione della dichiarazione e dei documenti, l'Autorità competente si impegna a comunicare all'interessato la propria decisione di non verificare le sue qualifiche o del risultato del controllo. In caso di ritardo l'Autorità competente ne comunica, entro il primo mese, la motivazione impegnandosi a prendere una decisione definitiva entro il secondo mese dal ricevimento della documentazione completa. Nel caso, all'esito del controllo, vengano riscontrate differenze sostanziali tra le qualifiche professionali del prestatore e la formazione richiesta nello Stato membro ospitante, quest'ultimo è tenuto ad offrire al prestatore la possibilità di dimostrare le proprie conoscenze o competenze mancanti, mediante una prova attitudinale.

Una volta presentata la dichiarazione, dopo quanto tempo è possibile esercitare la professione?

Di regola, è possibile esercitare l'attività nel territorio dello Stato membro ospitante immediatamente; ed infatti non è necessario attendere che l'Autorità dello Stato membro ospitante dia il proprio benestare, tranne nelle ipotesi in cui si tratti di professioni regolamentate particolarmente sensibili, che possono comportare un rischio per la salute o la sicurezza pubblica. In questi casi, infatti, l'Autorità competente dello Stato ospitante può decidere di effettuare un controllo della qualifica che può ritardare l'esercizio dell'attività e, in presenza di differenze sostanziali tra le qualifiche professionali del prestatore e la formazione richiesta dalle norme nazionali, nella misura in cui tale differenza sia tale da nuocere alla pubblica sicurezza o alla sanità pubblica, può essere richiesto il superamento di una prova attitudinale di breve durata, con oneri a carico dell'interessato. La prestazione di servizi deve, comunque, poter essere effettuata entro il mese successivo alla decisione adottata.

Quali sono le norme da rispettare nell'esercizio dell'attività?

È necessario rispettare norme professionali, di carattere professionale, legale o amministrativo, direttamente correlate alle qualifiche professionali in vigore nello Stato membro ospitante (per esempio, uso dei titoli, norme in materia di colpa professionale, disposizioni disciplinari applicabili al riguardo, eccetera).

Ci sono le norme dalle quali si è dispensati?

Si è dispensati dalle seguenti richieste:

- autorizzazione e iscrizione o affiliazione a un organismo professionale; è tuttavia possibile che sia prevista un'iscrizione temporanea o proforma, sempre che non ritardi né complichino la prestazione. Non occorre che il soggetto provveda a tale iscrizione perché, ove del caso, devono provvedervi le autorità competenti dello Stato membro ospitante;
- iscrizione a un organismo previdenziale: è tuttavia necessario segnalare a tale organismo la prestazione anticipatamente o, in caso di emergenza, successivamente.

NOVITÀ:

Con la nuova direttiva 2013/55/UE qualora il prestatore di servizi provenga da uno Stato membro che non regola la professione, viene richiesta la dimostrazione di **un solo anno** di esperienza professionale (non più due), in uno o più Stati membri, nel corso dei dieci anni che precedono la prestazione di servizi.

Nel caso delle professioni stagionali, gli Stati membri, ai fini della verifica del carattere temporaneo e occasionale della prestazione, possono chiedere, una volta all'anno, informazioni in merito ai servizi prestati sul proprio territorio, se tali informazioni non sono state già comunicate volontariamente dal prestatore di servizi.

La presentazione della dichiarazione preventiva da parte del prestatore consente al professionista di avere accesso all'attività di servizio e di esercitarla su tutto il territorio dello Stato membro ospitante.

Adeempimenti necessari per svolgere la prima prestazione di servizi:

- conseguentemente alla riduzione del periodo richiesto di esperienza professionale, il prestatore dovrà fornire la prova relativa all'esercizio della professione per almeno un anno nel corso dei dieci anni che precedono la prestazione di servizi, qualora provenga da uno Stato membro che non regola la professione;
 - nel caso di verifica preliminare delle qualifiche professionali (possibile nei casi di cui all'articolo 7.4), qualora esistano differenze sostanziali tra le qualifiche professionali del prestatore e la formazione richiesta nello Stato ospitante, nella misura in cui tale differenza sia tale da nuocere alla salute pubblica o alla sicurezza e non possa essere compensata dall'esperienza professionale del prestatore o da conoscenze, abilità e competenze acquisite attraverso l'apprendimento permanente, formalmente convalidate da un organismo competente, lo Stato membro ospitante è tenuto ad offrire al prestatore la possibilità di dimostrare mediante una prova attitudinale, di avere acquisito le conoscenze, le abilità o le competenze mancanti;
 - oltre alle professioni nel settore della sicurezza, la nuova direttiva prevede che anche per le professioni nel settore della sanità e per le professioni inerenti all'istruzione dei minori, inclusa l'assistenza e l'istruzione della prima infanzia, lo Stato membro ospitante (se la richiede per i propri cittadini) possa chiedere un attestato che confermi l'assenza di sospensioni temporanee o definitive dall'esercizio della professione o di condanne penali;
 - per le professioni che hanno implicazioni per la sicurezza dei pazienti è prevista la possibilità di richiedere la dichiarazione della conoscenza, da parte del richiedente, della lingua necessaria all'esercizio della professione nello Stato membro ospitante;
 - per le professioni elencate nell'allegato IV e che sono state notificate alla Commissione dallo Stato ospitante, è richiesto un certificato concernente la natura e la durata dell'attività, rilasciato dall'autorità o dall'organismo competente dello Stato in cui il prestatore è stabilito.
-

4. AUTORITÀ COMPETENTI, DOCUMENTI RICHIESTI E CODICE DI CONDOTTA

4.1 LE AUTORITÀ COMPETENTI E LE PROFESSIONI REGOLAMENTATE

La domanda di riconoscimento linguistico

È opportuno informare che, prescindendo dalla specifica professione regolamentata, l'iter della pratica si svolge nella lingua dello Stato ospitante e, l'eventuale prova attitudinale o tirocinio di adattamento richiesto (misure compensative), avvengono nella lingua di tale Stato.

Pertanto, come previsto dall'art. 53 della Direttiva 2005/36/CE, i beneficiari del riconoscimento devono avere la conoscenza linguistica necessaria all'esercizio della professione nello Stato membro ospitante.

Per il riconoscimento della qualifica di docente la verifica delle competenze linguistiche (sulla base delle nuove disposizioni del MIUR) viene effettuata, di volta in volta, dalle istituzioni scolastiche all'atto della stipula del contratto di lavoro.

Per i docenti il livello linguistico è inoltre differenziato in relazione alle discipline di insegnamento (Per maggiori informazioni si invia al sito del MIUR: www.istruzione.it/allegati/prot5274_13.pdf)

NOVITÀ

Il nuovo articolo 53 chiarisce il ruolo delle autorità competenti nei controlli, sia nell'interesse della sicurezza dei pazienti, ma, anche, in osservanza dei diritti del professionista. I controlli linguistici dovranno essere proporzionati alle prestazioni che il professionista dovrà svolgere, e non devono costituire in alcun modo un pretesto per escludere lo stesso dal mercato del lavoro dello Stato membro ospitante.

Lo SM ospitante assicura che i controlli effettuati da un'autorità competente o sotto la sua supervisione siano limitati alla conoscenza di una lingua ufficiale dello stesso Stato o di una lingua amministrativa, a condizione che quest'ultima sia anche una delle lingue ufficiali dell'Unione.

I controlli possono essere imposti dagli SM laddove la professione abbia ripercussioni sulla sicurezza dei pazienti. I controlli possono essere imposti anche nei confronti di altre professioni nei casi in cui vi sia un serio e concreto dubbio in merito alla conoscenza sufficiente della lingua di lavoro con riguardo alle attività professionali che il professionista intende svolgere.

Tali controlli possono essere effettuati solo dopo il rilascio di una tessera professionale europea o dopo il riconoscimento di una qualifica professionale.

Il professionista interessato può presentare ricorso contro tali controlli ai sensi del diritto nazionale.

In caso di prestazione temporanea, nella dichiarazione preventiva di spostamento e, per le professioni che hanno implicazioni per la sicurezza dei pazienti, il professionista dovrà dichiarare anche la conoscenza della lingua necessaria per l'esercizio della professione nello Stato membro ospitante. Il riconoscimento, a seconda della professione per la quale il professionista è abilitato ad esercitare nel proprio Paese, deve essere presentata presso l'Autorità Competente dello Stato membro di accoglienza.

Per l'Italia, l'articolo 5 del Decreto legislativo n. 206/07, individua le Autorità competenti, di seguito elencate, preposte a ricevere le domande di riconoscimento e a prendere decisioni per i

professionisti che da uno Stato membro dell'UE vogliono stabilirsi in Italia, nonché, a rilasciare certificazioni (attestato di competenza) per i cittadini italiani che intendono esercitare la propria professione in un altro Stato dell'UE.

Per le professioni di: Medico/Medico Specialista, Odontoiatra/Odontoiatra specialista, Farmacista, Veterinario, Psicologo, Psicoterapeuta

Autorità competente

Ministero della Salute

Direzione Generale delle Professioni Sanitarie e delle Risorse Umane del S.S.N.

Ufficio VII

Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma

Tel: +39.06.5994.5994 dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 12:00

Sito web:

http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=3988&area=professioni-sanitarie&menu=riconoscimento

Per le professioni di: Assistente di oftalmologia, Assistente sanitario, Dietista, Educatore professionale, Fisioterapista, Igienista dentale, Infermiere, Infermiere pediatrico, Logopedista, Massaggiatore capo bagnino, Odontotecnico, Operatore socio sanitario, Ortottista, Ostetrica/o, Ottico, Podologo, Puericultrice, Tecnico audiometrista, Tecnico audioprotesista, Tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione vascolare, Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, Tecnico della riabilitazione psichiatrica, Tecnico di neuro fisiopatologia, Tecnico ortopedico, Tecnico sanitario di laboratorio biomedico, Tecnico sanitario di radiologia medica, Terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva, Terapista occupazionale

Autorità competente

Ministero della Salute

Direzione Generale delle Professioni Sanitarie e delle Risorse Umane del S.S.N.

Ufficio IV

Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma

Tel: +39.06.5994.5994 dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 12:00

Sito web:

http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=3988&area=professioni-sanitarie&menu=riconoscimento

Per le professioni di: Docente di scuola dell'infanzia, Docente di scuola primaria, Docente di istituti di istruzione secondaria di I e II grado (inferiore e/o superiore)

Autorità competente

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazioni

Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

Viale Trastevere, 76 / A - 00153 Roma

Tel: +39.06.5849.2345 - 2801-2651

Sito web:

<http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/riconoscimento-professione-docente>

Per le professioni di: Agronomo e Forestale Junior, Agrotecnico, Assistente Sociale specialista, Assistente Sociale Junior, Attuario, Attuario Junior, Avvocato, Biologo, Biologo Junior, Biotecnologo Agrario, Chimico, Chimico Junior, Dottore Commercialista, Dottore in agronomia, Esperto Contabile, Geologo, Geologo Junior, Dottore Forestale, Geometra e Geometra laureato, Giornalista, Ingegnere Civile Ambientale, Ingegnere Civile Ambientale Junior, Ingegnere Industriale, Ingegnere Industriale Junior, Ingegnere dell'informazione, Ingegnere dell'informazione Junior, Mediatore, Perito Agrario e Perito Agrario laureato, Perito Industriale e Perito Industriale Laureato, Perito Industriale Chimico, Perito Industriale design, Perito Industriale in impiantistica elettrica ed automazione, Perito Industriale in meccanica ed efficienza energetica, Perito Industriale in prevenzione ed igiene ambientale, Perito Industriale informatico, Tecnologo Alimentare, Zoonomo

Autorità competente

Ministero della Giustizia

Dipartimento per gli Affari di Giustizia

Direzione Generale della Giustizia Civile

Ufficio III – Reparto II

Via Arenula 70/71 - 00186 Roma

Tel: +39. 06 68852314 solo il mercoledì dalle 9:00 alle 11:00 –

Email: internazionale.dgcivile.dag@giustizia.it

Sito web: http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_3_4_11.wp?tab=m

Per la professione di: Revisore legale

Autorità competente

Ministero dell'Economia e delle Finanze

Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato

Ispettorato Generale di Finanza - I.G.F.

Via XX Settembre 97 - 00187 Roma

Tel +39. 06 47611595 - 530 - Fax. +39. 06. 4761.1232

Per la professione di: Consulente del lavoro

Autorità competente

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Direzione generale delle relazioni industriali

Divisione V – V. Fornovo n.8

00192 ROMA

Tel. +39. 06. 4683.4394

Per le professioni di: Architetto, Architetto junior, Conservatore dei beni architettonici ed ambientali, Paesaggista, Pianificatore territoriale, Pianificatore junior, Ricercatore universitario, Ricercatore negli enti di ricerca

Autorità competente

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca

Direzione generale per lo studente, lo sviluppo e l'internalizzazione della formazione superiore

Viale Trastevere, 76 / A - 00153 Roma

Tel: +39.06. 06 97727301 – 7450 - 7061⁶

Per le professioni di: insegnante di scuola guida, istruttore di guida
Autorità competente

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Direzione generale per la Motorizzazione

Tel. +39. 06. 4158. 6293 - Fax: +39. 06. 4158. 6203

Email: dgmot.segr@mit.gov.it

PEC: dg.mot@pec.mit.gov.it

Per le professioni di: Acconciatore, Agente di affari in mediazione (agente immobiliare, agente merceologico), Agente e rappresentante di commercio, Attività disinfezione, derattizzazione e sanificazione, Autoriparatore, Impiantista, Mediatore marittimo, Spedizioniere, Tintolavanderia, Vendita al dettaglio o somministrazione di alimenti e bevande (vendita alimentare, ristoranti, bar, etc)

Autorità Competente

Ministero dello Sviluppo Economico

Dipartimento per l'Impresa e l'Internazionalizzazione

Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica

Divisione VI – Servizi e professioni

Via Sallustiana, 53 - 00187 Roma

Tel: +39.06.4705 5481 - Fax: +39. 06.4740 156

Email: titoliesteri@mise.gov.it

Sito web:

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php?option=com_content&view=article&idarea1=1709&idarea2=1938&idarea3=0&idarea4=0&andor=AND§ionid=0&andorcat=AND&partebassaType=0&idareaCalendario1=0&MvediT=1&showMenu=1&showCat=1&showArchiveNewsBotton=0&idmenu=2769&id=2016847&viewType=0

Per la professione di: Consulente in proprietà industriale
Autorità Competente

Ministero dello Sviluppo Economico

Dipartimento per l'Impresa e l'Internazionalizzazione

Div. XII - Disegni e modelli, brevetti europei ed internazionali

Via Molise, 19 - 00187 ROMA

⁶ A seguito di trasferimento sede in caso di mancata risposta contattare lo 06/58491 o il punto di contatto

Tel: +39.06.4705 5662 - Fax +39.06.4705 5668

Sito web: www.ordine-brevetti.it

Per le professioni di: Conduttore di impianti termici, Estetista
Autorità competente

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Direzione Generale per le Politiche

l'Orientamento e la Formazione - Div. I

Via Fornovo, 8 - 00195 Roma

Tel: +39 06 46834149 - Fax: +39 06 46834197

Email: riconoscimentoqualifiche@lavoro.gov.it

Sito web:

<http://europalavoro.lavoro.gov.it/EuropaLavoro/Lavoro/Riconoscimenti-professionali>

Per le professioni di: Guida turistica, Accompagnatore turistico, Direttore tecnico di agenzia viaggi e turismo

Autorità competente

Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo

Direzione generale per il turismo

Via del Collegio Romano 27 - 00184 Roma

Email: professionituristiche@beniculturali.it

Sito web:

http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-MiBAC/Contenuti/MinisteroTurismo/visualizza_asset.html_963412715.html

Per le professioni di: Restauratore di beni culturali, Tecnico del restauro dei beni culturali, Tecnici del restauro di beni culturali con competenze settoriali

Autorità competente

Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo

Via del Collegio Romano 27 - 00184 Roma

Tel. +39 06.67231

Sito web: www.beniculturali.it

Per le professioni di: Guida alpina; Maestro di sci

Autorità competente

Dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport

Ufficio per lo sport

Via della Ferratella in Laterano, 51 - 00184 Roma

Tel: + 39 06.6779.2595 - Fax: +39 06.6779.3432

Email: maestriscisci_ufficiospport@governo.it

Sito web: www.sportgoverno.it/percorsi/maestri-di-sci.aspx

Per le professioni di: Addetti servizi di controllo delle attività di intrattenimento e spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, Guardia particolare giurata, Investigatore privato/Informatore commerciale dipendente, Stewart-Addetti ai servizi di accoglienza in ambito sportivo, Titolare di istituto di investigazioni private o informazioni commerciali, Titolare di istituto di vigilanza privata

Autorità competente

Ministero degli Interni

Dipartimento della Pubblica Sicurezza

Ufficio per l'Amministrazione Generale – Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale

Via Depretis, 45 - Roma

Email: vigilanzaprivata@interno.it

Sito web: www.poliziadistato.it

Per informazioni rivolgersi all'URP (Ufficio Relazioni con il Pubblico) della Prefettura della provincia ove il richiedente deve svolgere l'attività o essa ha sede oppure ha sede l'impianto

Per la professione di: Spedizioniere doganale/Doganalista

Autorità Competente

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

Direzione Centrale Legislazione e Procedure Doganali

Ufficio AEO, altre semplificazioni e rapporto con l'utenza

Via Mario Carucci n.71 - 00143 Roma

Tel: + 39 06.5024.6616 - Fax +39 06.5024.3024

Email: dogane.legislazionedogane.semplificazioni@agenziadogane.it

Sito web: www.agenziadogane.gov.it

4.2 DOCUMENTI RICHIESTI

Cosa chiedono le Autorità Competenti?

La domanda di riconoscimento deve essere presentata presso l'Autorità Competente dello Stato membro di accoglienza.

Questa domanda deve essere corredata da un certo numero di documenti⁷ e certificati, indicati nell'allegato VII della direttiva 2005/36/CE.

Di solito i documenti richiesti in Italia ai cittadini dell'UE che intendono stabilirsi nel nostro Paese sono:

- copia di un documento di identità in corso di validità, nel quale sia presente la firma dell'interessato;
- copia autenticata del titolo di studio specifico per l'attività richiesta (con l'indicazione degli esami sostenuti – necessari per determinare l'eventuale esistenza di differenze sostanziali rispetto alla formazione richiesta a livello nazionale, contemplate all'articolo 14 della suddetta Direttiva);
- copia autenticata del titolo di abilitazione specifico per l'attività, qualora previsto dal Paese in cui il titolo è stato conseguito;

⁷ La Commissione europea sta lavorando, in collaborazione con gli Stati membri, per l'emanazione degli atti di esecuzione (art. 4 bis p. 7) che conterranno anche l'elenco dei documenti che dovranno essere presentati per il rilascio della EPC

- copia autenticata dell'iscrizione all'Albo professionale del Paese in cui il titolo è stato conseguito, solo se previsto nel paese stesso;
- dichiarazione rilasciata dalla competente Autorità del Paese che ha rilasciato il titolo da cui risulti che il titolo del richiedente soddisfa le condizioni previste dalla direttiva 2005/36/CE e il livello del titolo rispetto all'art. 11 della citata direttiva e che il titolo posseduto autorizza, nel Paese di provenienza, l'esercizio della professione del richiedente;
- attestazione di non esistenza di impedimenti di tipo penale e professionale all'esercizio della professione che si intende esercitare rilasciato dalle competenti Autorità del Paese d'origine e/o di provenienza;
- certificato/i dal quale risulti descritta in dettaglio l'attività lavorativa eventualmente svolta nel Paese di origine e/o di provenienza, successivamente al conseguimento del titolo di cui si chiede il riconoscimento (inclusi periodi di tirocinio pratico svolti);
- eventuali ulteriori informazioni atte a ridurre eventuali misure compensative.

Tutti i documenti redatti in lingua straniera devono essere accompagnati da una traduzione in italiano. Detta traduzione dovrà essere certificata conforme al testo originale dall'Autorità diplomatica o consolare italiana presso il Paese in cui il documento è stato rilasciato, oppure dovrà essere giurata o asseverata presso un Tribunale italiano.

Laddove è richiesta la copia autenticata, i cittadini dell'Unione europea possono produrre, ai sensi degli artt. 47 e 76 del D.P.R. 445/2000, i documenti in copia semplice, unendo la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. (Vedi Allegato "1").

Per le professioni relative al settore dell'insegnamento, è richiesta, inoltre, la conoscenza della lingua italiana, da verificare successivamente al riconoscimento del titolo (le precedenti certificazioni "CELI 5 Doc". o certificazione "CILS-DIT/C2" sono state soppresse).

Quali sono i tempi previsti per ottenere il riconoscimento in base al Sistema Generale?

La normativa prevede che L'Autorità Competente debba confermare il ricevimento della domanda di riconoscimento entro il termine di un mese o informare nello stesso termine il richiedente di eventuali documenti mancanti. La procedura d'esame della domanda, comunque, va conclusa entro quattro mesi dall'acquisizione della documentazione completa mediante l'emanazione di un apposito provvedimento amministrativo, ed entro tre mesi per le professioni rientranti nel regime di riconoscimento automatico.

NOVITÀ

Nell'ambito dell'implementazione della Tessera Professionale Europea la Commissione, in collaborazione con gli SS. MM., sta predisponendo un atto di esecuzione nel quale verranno elencati i documenti necessari da presentare per il riconoscimento e disciplinati anche gli aspetti relativi alle traduzioni degli stessi.

4.3 IL CODICE DI CONDOTTA

La Commissione europea, coadiuvata dal Gruppo di Coordinatori per la direttiva 2005/36/CE, ha approvato un codice di condotta che individua le “pratiche” amministrative nazionali per l’applicazione della direttiva (distinguendole tra pratiche auspicabili, accettabili e non accettabili).

In particolare, con riferimento alla libera prestazione di servizi, nell’**Allegato B** del Codice di Condotta la Commissione, al fine di semplificare e uniformare la documentazione che può essere richiesta per la prestazione occasionale e temporanea, ha predisposto un elenco di possibili documenti che possono essere presentati dal migrante per fornire la prova che la persona è legalmente stabilita⁸ nel Paese di provenienza e per dare indicazione della propria qualifica professionale.

Qualora dai suddetti documenti si evinca che al professionista non è proibito l’esercizio della professione non può essere richiesto nessun documento ulteriore.

L’allegato B distingue due ipotesi:

I. PROFESSIONI REGOLAMENTATE NELLO STATO DI STABILIMENTO. PUÒ ESSERE RICHIESTO UNO DEI SEGUENTI DOCUMENTI A SCELTA DEL MIGRANTE:

Professionisti autonomi

- certificato dell’autorità competente;
- copia dell’abilitazione professionale;
- copia della registrazione presso la Camera di commercio;
- per migranti provenienti da specifici Stati membri può essere richiesto:
 - estratto dai registri degli Ordini professionali tenuti dalle Autorità competenti (Cipro e Austria);
 - pagamento dei contributi (Bulgaria e Lussemburgo);
 - certificazione di pagamento delle tasse (Bulgaria, Grecia, Spagna e Lussemburgo);
 - certificato di buona condotta (Bulgaria);
 - polizza di assicurazione professionale (Bulgaria e Polonia);
 - dichiarazione di enti preposti (Bulgaria).

Professionisti dipendenti

- certificato dell’autorità competente;
- certificato da organi accreditati dagli Stati membri in cui si dichiara il regolamento delle condizioni di accesso e per l’esercizio della professione;
- copia dell’abilitazione professionale;
- per migranti provenienti da specifici Stati membri può essere richiesto:
 - estratto dai registri degli Ordini professionali tenuti dalle Autorità competenti (Cipro, Austria e Lussemburgo);
 - pagamento dei contributi (Bulgaria e Lussemburgo);
 - estratto dai registri del personale della società (Francia);
 - certificazione di pagamento delle tasse (Bulgaria, Spagna e Lussemburgo);

⁸ Un professionista è legalmente stabilito in uno Stato membro quando ha il diritto di esercitare la professione per la quale è qualificato (art.7 par.2 direttiva 2005/36/CE)

- certificato di buona condotta (Bulgaria);
- busta paga (Francia);
- polizza di assicurazione professionale (Polonia).

II. PROFESSIONI NON REGOLAMENTATE NELLO STATO DI STABILIMENTO. PUÒ ESSERE RICHIESTO UNO DEI SEGUENTI DOCUMENTI A SCELTA DEL MIGRANTE:

Professionisti autonomi

- abilitazione professionale;
- copia della registrazione alla Camera di commercio;
- certificato degli organismi professionali;
- per migranti provenienti da specifici Stati membri:
 - pagamento dei contributi (Bulgaria, Cipro, Lussemburgo, Portogallo);
 - certificazione di pagamento delle tasse (Bulgaria, Germania, Grecia, Spagna, Lussemburgo, Regno Unito e Portogallo);
 - numero di riferimento pagamento delle imposte o registrazione Partita IVA (Regno Unito);
 - certificato di buona condotta (Bulgaria);
 - dichiarazioni degli enti aggiudicatari (Bulgaria, Germania e Regno Unito);
 - copie dei contratti (Regno Unito);
 - documentazione contabile (Regno Unito);
 - certificato di stabilimento legale dalle Autorità competenti (Danimarca, Lituania e Polonia);
 - certificato di registrazione dall'Autorità competente (Repubblica Ceca e Danimarca).

Professionisti dipendenti

- certificato da organismi professionali;
- abilitazione professionale;
- certificato di impiego attestante esperienza professionale di almeno due anni negli ultimi dieci, contributi pagati o certificazione di pagamento delle tasse;
- per migranti provenienti da specifici Stati membri può essere richiesto:
 - pagamento dei contributi (Bulgaria, Lussemburgo e Portogallo);
 - certificazione di pagamento delle tasse (Bulgaria, Spagna, Lussemburgo, Regno Unito e Portogallo);
 - buste paga (Bulgaria e Francia);
 - certificato di stabilimento legale dalle autorità competenti (Danimarca e Polonia);
 - certificato di registrazione dall'Autorità competente (Spagna).

Da questi documenti deve chiaramente risultare che al prestatore non è proibito l'esercizio della professione, altrimenti deve esibire:

- estratto del registro penale;

- certificato del casellario giudiziario; o
- certificato degli organismi professionali.

Altri adempimenti?

Al fine di assicurare la necessaria tutela del destinatario del servizio, lo Stato membro ospitante può richiedere al prestatore, oltre alla dichiarazione preventiva, di fornire ulteriori informazioni riguardanti, ad esempio:

- iscrizione in un registro commerciale o in un analogo registro pubblico;
- ordine professionale presso cui il prestatore è iscritto;
- prova di copertura assicurativa o analoghi mezzi di tutela personale o collettiva per la responsabilità professionale.

5. RICONOSCIMENTO DELLE QUALIFICHE PROFESSIONALI PER I CITTADINI NON UE

Le qualifiche non UE possono essere riconosciute?

La direttiva 2005/36/CE non esclude la possibilità per gli Stati membri di riconoscere, secondo la propria regolamentazione, qualifiche professionali acquisite da un cittadino al di fuori del territorio dell'Unione Europea. In Italia, il DPR 394/99, artt. 39, 49 e 50, (attuativo del Testo Unico sull'immigrazione), e il successivo DPR 334/04, estende ai titoli non UE la possibilità di ottenere il riconoscimento della qualifica professionale posseduta.

Il riconoscimento di qualifiche professionali conseguite fuori dall'UE implica tuttavia alcune formalità in più, sotto il profilo della documentazione che deve essere presentata. In particolare, nell'inoltrare la domanda per il riconoscimento della qualifica professionale il richiedente dovrà produrre, tra l'altro:

- il permesso di soggiorno;
- la dichiarazione di valore in loco.

“La dichiarazione di valore in loco” è un documento ufficiale, scritto in italiano, che dà informazioni su un dato titolo di studio conseguito all'estero e sul suo valore nel Paese che lo ha rilasciato (ufficialità o meno dell'istituzione erogante, requisiti di accesso al relativo corso di studi, durata del corso, ecc.).

Tale Dichiarazione viene emessa dalle Rappresentanze Diplomatiche italiane all'estero (Ambasciate/Consolati) competenti per zona; per competente per zona si intende la Rappresentanza Diplomatica italiana più vicina alla città dell'istituzione che ha rilasciato il titolo straniero. In essa è attestato:

1. che il titolo è stato rilasciato da autorità competente nel Paese di conseguimento;
2. i requisiti di accesso al corso (scolarità di base);
3. che il titolo è abilitante all'esercizio della professione nel Paese dove è stato rilasciato;
4. gli anni di durata del corso di laurea;
5. l'autenticità della firma apposta sul titolo e la regolarità del titolo stesso (in mancanza di tale certificazione di autenticità, è richiesta la legalizzazione del titolo effettuata dalle competenti Autorità);
6. le attività professionali che il titolo consente di esercitare nel Paese di conseguimento.

L'elenco dei documenti da presentare al fine di ottenere la Dichiarazione di valore deve essere richiesto alla Rappresentanza Diplomatica italiana competente per il rilascio della medesima (Ambasciate/Consolati).

Una volta presentati tutti i documenti richiesti è possibile chiedere e ottenere dall'Autorità italiana competente per quella specifica professione, il riconoscimento della propria qualifica professionale. Tuttavia, in sede di applicazione di eventuali misure compensative, i possessori di titoli non UE non possono scegliere in ordine alla natura della misura compensativa che viene loro applicata (tirocinio o prova attitudinale), ma la scelta viene effettuata dall'Amministrazione precedente.

Ai cittadini non UE non è, inoltre, consentita la libera prestazione di servizi.

Tutti i cittadini, dell'Unione Europea, in possesso di titoli stranieri conseguiti in un Paese non UE, per ottenere l'autorizzazione all'esercizio stabile della professione in Italia, devono presentare domanda per il riconoscimento del titolo anche se già riconosciuto in un altro Paese dell'Unione Europea.

In queste ipotesi, devono attestare almeno tre anni di esperienza professionale nel Paese UE che ha riconosciuto il titolo.

6. IL RICONOSCIMENTO DEL DIPLOMA ACCADEMICO O EQUIPOLLENZA DEI TITOLI DI STUDIO

Quale è la differenza tra il Riconoscimento della qualifica professionale e il Riconoscimento accademico (equipollenza)?

Diverso dal riconoscimento della qualifica professionale, che abilita direttamente all'esercizio di una determinata professione, è il riconoscimento accademico. Quest'ultimo, infatti, consente al possessore di un diploma di continuare gli studi o avvalersi di un titolo accademico in un altro Stato membro dell' U.E. Questo tipo di riconoscimento non è regolato dal diritto comunitario ma ricade nella sfera di competenza degli Stati membri, responsabili per il contenuto e l'organizzazione dei loro sistemi educativi e formativi. In particolare, l'equipollenza dei titoli di Studio, scolastici o accademici è la procedura mediante la quale l'autorità scolastica o accademica di uno Stato membro determina l'equivalenza, a tutti gli effetti giuridici, di un titolo di studio conseguito in un altro Stato membro con un determinato titolo presente nel proprio ordinamento.

Le Autorità italiane competenti al riconoscimento dei titoli di studio sono:

- gli Uffici Scolastici Provinciali, per i titoli di Studio pre-universitari;
- le Università, per i diplomi di Laurea;
- il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca (MIUR), per i titoli di Dottorato.

In particolare, i cittadini italiani o dell'UE (o non UE) in possesso di titolo accademico straniero, conseguito a seguito di studi e esami svoltisi presso Università statali o legalmente riconosciute, che aspirino a chiedere il riconoscimento in Italia del proprio "curriculum studiorum" possono avanzare richiesta in tal senso presso una Università di loro scelta che preveda un corso di studi simile a quello da loro effettuato.

La documentazione da presentare alle segreterie delle università è, di solito, la seguente:

- domanda diretta al Rettore dell'Università italiana prescelta;
- originale del titolo finale di scuola secondaria superiore (o certificato sostitutivo), che sia valido per l'ammissione all'Università del Paese in cui esso è stato conseguito;
- originale del certificato analitico degli esami universitari rilasciato dalla predetta Università (che attesti date e sedi degli esami, ove questi si fossero parzialmente svolti anche presso sedi universitarie diverse da quella che ha rilasciato il titolo);
- programmi di studio (su carta intestata dell'università straniera o avvalorati con timbro della università stessa), di tutte le discipline incluse nel curriculum straniero, con relativa traduzione in italiano; l'autenticità di tali programmi, come pure di tutta la documentazione precedente deve essere confermata dalla Rappresentanza Diplomatica o Consolare italiana in loco;
- originale del titolo accademico posseduto;
- generalmente tre fotografie (di cui una autenticata se trattasi di cittadini extra-comunitari residenti all'estero).

L'Italia sottoscrive accordi con paesi UE ed extra UE, volti ad agevolare il riconoscimento dei titoli di studio. Detti accordi, che hanno in allegato l'elenco delle Università alle quali detti accordi si applicano, non rendono automatico il riconoscimento del titolo di studio, ma semplicemente ne facilitano l'iter. E' necessario, pertanto, anche in queste ipotesi, rivolgersi a una

Università e chiedere il riconoscimento del titolo accademico, che verrà effettuato applicando l'accordo in questione [vedi Allegato (2)]

Informazioni specifiche possono essere richieste alle segreterie dell'Ateneo scelto oppure trovate sul sito web del MIUR.

6.1 LA PARTECIPAZIONE A UN CONCORSO PUBBLICO IN ITALIA

Cosa fare nel caso in cui si possiede un titolo straniero e si intende partecipare ad un concorso pubblico in Italia?

Un cittadino italiano o di un Paese dell'Unione Europea possessore di un titolo di studio estero (dell'UE o extra-UE), di qualsiasi livello (scuola secondaria, istruzione superiore) può partecipare a concorsi per posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche italiane tramite una procedura di riconoscimento attuata ai sensi dell'art. 38 del Decreto Legislativo 165/2001.

A tal fine, è necessario presentare all'amministrazione che ha pubblicato il bando la domanda di partecipazione al concorso citando il titolo straniero nella lingua originale e chiedendo di essere ammesso al concorso ai sensi dell'art. 38 del d.lgs. 165/2001.

E', altresì, necessario inviare, contestualmente, al Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la richiesta di equivalenza del titolo di studio acquisito all'estero, ai sensi dell'art. 38 del d.lgs 165/2001. Tale tipo di riconoscimento non ha valore assoluto, ma è finalizzato alla sola partecipazione al concorso (vedi Allegato 3, modulo di domanda per concorsi pubblici).

Contatti per ulteriori informazioni:

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento della Funzione Pubblica - UORCC.PA – Servizio Reclutamento
Corso Vittorio Emanuele II, 116 - 00186 Roma
Tel. 06. 6899 7514 / 7563 - Fax: 06. 6899 7280
E-mail: sofam@funzionepubblica.it

Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca

Viale Trastevere, 76/A - 00153 Roma

Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca

Direzione generale per lo studente, lo sviluppo e l'internalizzazione della formazione superiore

(per i titoli di studio a carattere accademico)

Tel: 06.9772 7450 / 7061 (a seguito di trasferimento sede in caso di mancata risposta contattare lo 06/58491)

Fax: 06. 9772 7242c c

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazioni

D.G.per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione (per i titoli della scuola dell'obbligo e di istruzione secondaria di II°)

Tel: 06.5849 2090 - Fax: 06. 5849 2882

6.2 VALUTAZIONE DI TITOLI E CERTIFICAZIONI COMUNITARIE

Cosa fare nel caso in cui si possiede un titolo straniero e si intende lavorare in Italia?

Il cittadino italiano o di un Paese dell'Unione Europea possessore di un titolo di studio estero (dell'UE), di qualsiasi livello (scuola secondaria, istruzione superiore), può chiedere l'applicazione dell'art. 12 della legge 25 gennaio 2006, n. 29 "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2005".

In base al precitato articolo, fatta salva la normativa vigente in materia, *"in caso di procedimento nel quale è richiesto quale requisito il possesso di un titolo di studio, corso di perfezionamento, certificazione di esperienze professionali e ogni altro attestato che certifichi competenze acquisite dall'interessato"*, l'Autorità competente valuta la corrispondenza ai requisiti richiesti dei titoli e delle certificazioni acquisiti in altri Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo o nella Confederazione elvetica.

La valutazione dei titoli di studio è subordinata alla preventiva acquisizione sugli stessi del parere favorevole espresso dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca tenuto conto dell'oggetto del procedimento.

L'istanza va inoltrata al predetto Ministero allegando il titolo di studio e l'eventuale bando di riferimento.

7. IL PROFESSIONISTA ITALIANO NELL'UE

Chi può fornire assistenza a livello nazionale?

Il **professionista italiano** che intende esercitare la propria professione in un altro Stato dell'UE e necessita di informazioni, può rivolgersi ai Punti nazionali di contatto (in Italia il Punto nazionale di contatto è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche europee – Ufficio per la cittadinanza europea, il Mercato Interno e gli Affari Generali – Servizio II – Mercato Interno I), che, ai sensi dell'art. 57 della direttiva, hanno il compito:

- di fornire ogni informazione utile al riconoscimento delle qualifiche professionali;
- di assistere i cittadini nell'ottenimento dei diritti conferiti dalla stessa direttiva, cooperando, eventualmente, con altri punti di contatto e con le competenti autorità dello Stato membro ospitante.

Allo stesso modo, il professionista straniero (UE e non UE), che vuole esercitare la propria professione in Italia, può rivolgersi al Punto nazionale di contatto italiano di cui sopra.

Si riporta l'elenco dei Punti di Contatto nazionali degli Stati dell'UE (vedi Allegato 4).

E' possibile, inoltre, consultare il seguente indirizzo internet:

http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/links_en.htm

8. IL SOLVIT

SOLVIT è una rete europea in cui gli Stati membri collaborano per risolvere concretamente problemi transfrontalieri di cittadini e imprese causati da una non corretta applicazione delle norme del diritto europeo del mercato interno da parte delle Pubbliche amministrazioni. Esiste un centro SOLVIT in ogni Stato membro dell'Unione Europea e dello Spazio economico europeo (Norvegia, Islanda e Liechtenstein). I centri SOLVIT fanno parte delle Amministrazioni nazionali e si impegnano a fornire soluzioni concrete a problemi concreti. Il SOLVIT svolge un servizio gratuito.

Si richiama l'attenzione sul fatto che se ci si avvale di SOLVIT i termini per un ricorso a livello nazionale non vengono sospesi. Viceversa, se si decide di presentare ricorso a livello nazionale, non si ha più la possibilità di avvalersi di SOLVIT.

Circa il 20% dei "casi Solvit" riguarda i riconoscimenti delle qualifiche professionali.

Il Centro SOLVIT italiano opera presso:

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per le Politiche Europee

Largo Chigi, 19 – 00187 Roma

Tel: +39 06 6779 5844 - Fax: +39 06 6779 5044

e-mail: solvit@palazzochigi.it

Referenti nazionali:

Giuseppina Valente (responsabile Centro Solvit italiano), Francesco Cipri, Lucia Monaco, Laura Pellegrino, Massimo Santorelli.

Per ulteriori informazioni su SOLVIT, consultare il seguente indirizzo Internet:

<http://www.politichecomunitarie.it/attivita/17379/solvit>

NOVITÀ

Nel 2013 i casi SOLVIT aperti dagli altri Stati membri contro le pubbliche amministrazioni italiane, in materia di riconoscimento di qualifiche professionali, sono diminuiti, non costituendo più una delle principali aree di reclamo da parte dei cittadini.

9. ACCORDO TRA L'UE E LA SVIZZERA

Il riconoscimento delle qualifiche professionali tra la Svizzera e gli Stati membri è basato su un Accordo del 21 giugno 1999 (integrato da Protocolli aggiuntivi per estenderlo ai nuovi Stati membri). L'Accordo disciplina la libera circolazione delle persone tra l'UE e la Confederazione Svizzera, e stabilisce l'applicabilità delle direttive comunitarie in tema di riconoscimento delle qualifiche professionali anche ai cittadini elvetici.

L'Accordo comprende disposizioni sul riconoscimento delle qualifiche professionali e un Allegato III che contiene il riferimento alle direttive sui riconoscimenti delle qualifiche professionali e la lista delle professioni regolamentate.

L'Accordo, scaduto il 31 maggio 2009, è stato rinnovato per adeguarlo all'entrata in vigore della nuova direttiva 2000/36/CE.

Il 18 giugno 2008, infatti, il Consiglio federale della Svizzera ha preso la decisione di principio di adottare la direttiva 2005/36/CE, già in vigore per gli Stati UE/SEE e ha proceduto al recepimento della direttiva 2005/36/CE attraverso un adeguamento della propria legislazione interna.

Dal 1 settembre 2013 è entrata in vigore sia la legge federale del 14 dicembre 2012 sia l'ordinanza del 26 giugno 2013 sull'obbligo di dichiarazione preventiva e sulla verifica delle qualifiche professionali dei prestatori di servizi delle professioni regolamentate.

L'entrata in vigore di questi nuovi atti normativi ha costituito l'ultima tappa per il recepimento della direttiva europea 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali. Pertanto, in virtù del predetto Accordo, la Svizzera applica ai cittadini UE le stesse disposizioni dell'UE per il riconoscimento delle qualifiche professionali.

La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI) è il centro di coordinamento (punto di contatto nazionale per la direttiva) al quale rivolgersi per domande di ordine generale in merito al riconoscimento delle qualifiche professionali in Svizzera.

ALLEGATI

ALLEGATO 1
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
DA PRODURRE AGLI ORGANI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE O AI GESTORI DI PUBBLICI
SERVIZI.

Il/la sottoscritto/a _____
(cognome) (nome)

nato a _____ (_____) il _____
(luogo) (prov.)

residente a _____ (_____) in Via _____ n. _____
(luogo) (prov.) (indirizzo)

Consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000

DICHIARA

Che la copia dei seguenti titoli allegata alla presente è autentica e conforme all'originale:

Che la copia dei seguenti titoli allegata alla presente è autentica e conforme all'originale:		Indicare l'indirizzo completo dell'Autorità che ha rilasciato il documento
1	_____ _____ _____ _____	_____ _____ _____ _____
2	_____ _____ _____ _____	_____ _____ _____ _____
3	_____ _____ _____ _____	_____ _____ _____ _____
4	_____ _____ _____ _____	_____ _____ _____ _____

Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 37 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 455

_____ **Data**

_____ **Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)**

La firma non va autenticata. Se non apposta alla presenza dell'impiegato dell'Ente che ha richiesto il certificato occorre allegare copia di un documento di riconoscimento.

ALLEGATO 2

ACCORDI GOVERNATIVI BILATERALI E MULTILATERALI STIPULATI DALL'ITALIA SUL RICONOSCIMENTO DEI TITOLI DI STUDIO

Accordi bilaterali

ARGENTINA

Accordo firmato a Bologna il 3.12.97. Ratifica con L. 210 del 7.6.1999 su G.U. n.152 del 1. 7.1999. Prevede il riconoscimento di titoli scolastici. intermedi e finali. ai fini della prosecuzione degli studi. E' entrato in vigore il 28 dicembre 1999.

AUSTRALIA

Processo Verbale firmato a Canberra il 24.10.97. Attuazione dell'art.38 del X Protocollo di attuazione dell'Accordo culturale dell'8.1. 75. E' una raccomandazione alle Università per una adeguata valutazione dei livelli corrispondenti dei titoli accademici ai fini della prosecuzione degli studi nei gradi universitari successivi

AUSTRIA

- Scambio di Note firmato il 28.01.1999 a Vienna, ratificato con Legge 322 del 10.10.2000 (su G.U. n. 261 dell'8.11.2000 - supplemento ordinario) in vigore dal'1.03.2001, con allegata tabella eleniativa dei titoli accademici corrispondenti dei due Paesi;
- Scambio di Note del 16 e 17 febbraio 2003, in vigore dal 1 o aprile 2003, che integra e aggiorna la tabella eleniativa dei titoli accademici corrispondenti. allegata allo scambio di Note del 28 gennaio 1999, e introduce una tabella di corrispondenza dei voti, in applicazione delle decisioni assunte dalla 16° Commissione mista di esperti. Scambio di note firmato a Roma il 30 marzo e il 5 aprile 2007, in vigore dal 1o gennaio 2009, da cui risultano tabelle di corrispondenza aggiornate tra i titoli accademici dei due Paesi.

CINA

Accordo firmato a Pechino il 4 luglio 2005, regola il reciproco riconoscimento dei periodi e dei titoli. ai soli fini dell'accesso e della prosecuzione degli studi nelle istituzioni universitarie dei due Paesi.

L'Accordo stabilisce le modalità per la valutazione della corrispondenza dei crediti e dei contenuti formativi tra i due Paesi, e concorda a costituzione i una Commissione mista permanente per la corretta interpretazione delle disposizioni ivi contenute. L'Accordo è in fase di ratifica da parte dell'Italia.

MESSICO

Accordo firmato a Città del Messico il 12. 8.1980. Ratificato con Legge n. 285 del 27. 4.1982 in vigore dal 5.12. 83. Riconoscimento solo per la continuazione degli studi di

titoli scolastici ed accademici. Per la parte relativa ai titoli accademici, l'accordo non è operativo poiché non è stata mai convocata la Commissione mista che avrebbe dovuto confrontare, come previsto dallo stesso accordo, i rispettivi ordinamenti universitari e mettere a punto l'elenco dei titoli corrispondenti dei rispettivi Paesi.

S.MARINO

Accordo del 28.4.1983 (L. n. 760 del 18.10.1984). Impegno al reciproco riconoscimento dei titoli di studio, da cui:

- Scambio di Note firmato il 9. 7.1991 sul riconoscimento del Liceo Scientifico di S. Marino;
- Scambio di Note firmato a Roma il 31.5.1990 sul riconoscimento del Dottorato di ricerca sammarinese in Studi storici (Decreto MURST dell'11.6.1990 su G.U. n.137 del 14.6.1990);
- Scambio di Lettere sul riconoscimento del Dottorato di ricerca sammarinese in "Ingegneria Economico-gestionale", firmato a Roma il 16.7.99, in vigore dal 28.11.2000;
- Scambio di Lettere sul riconoscimento dei titoli, finale e intermedi, del nuovo corso ad indirizzo economico-aziendale della Scuola Secondaria Superiore Sammarinese firmato in San Marino il 20 gennaio 2000, con vigenza immediata.

S.SEDE

Scambio di Note del 25.1.1994 (recepito con DPR 2.2.94, n. 175 in G.U. n. 62 del 16.3. 94) attuativo dell'art. 40 del Concordato dell'11. 2.1929 e dell'art. 10 del testo di revisione del Concordato del 18. 2.1984. Riconoscimento come "Diploma universitario" e come "laurea" rispettivamente dei titoli di Baccalaureato e di Licenza nelle discipline ecclesiastiche di "Teologia" e di "Sacra Scrittura".

SVIZZERA

- Scambio di lettere firmato a Roma (22. 8.1996- 6.9.1996), ratificato con Legge 30. 7.1998 n. 294, su G.U. Suppl. ordinario n. 140/L del 20. 8. 98. E' entrato in vigore il 5. 02.1999. Prevede il riconoscimento, ai soli fini dell'iscrizione universitaria, dei titoli di studio rilasciati dalle scuole svizzere in Italia ed italiane in Svizzera;
- Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Consiglio Federale Svizzero sul reciproco riconoscimento delle equivalenze nel settore universitario. Firmato a Berna il 7 dicembre 2000. Attuazione con ratifica presidenziale. In vigore il 1 agosto 2001.

ALLEGATO 3
RICHIESTA EQUIVALENZA TITOLO DI STUDIO

**Al Dipartimento della Funzione Pubblica
UORCC.PA**

*Servizio per l'organizzazione degli uffici
ed i fabbisogni del personale
delle pubbliche amministrazioni,
la programmazione delle assunzioni,
il reclutamento, la mobilità e la valutazione*

Corso Vittorio Emanuele II, 116
00186 ROMA

**Al Ministero dell'Istruzione,
Università e Ricerca (MIUR)⁽¹⁾**

Oggetto: richiesta equivalenza titolo di studio ai sensi dell'art. 38 del d. lgs 165/2001.

Il/la sottoscritto/a _____

nato/a il _____ a _____

di cittadinanza _____ residente a _____

in Via _____ telefono _____

fax _____ email _____

chiede, ai sensi dell'art. 38 del decreto legislativo 165/2001, l'equivalenza del proprio:

titolo di studio⁽²⁾ _____

rilasciato da⁽³⁾ _____

in data _____

doendo partecipare al Concorso:

⁽⁴⁾ _____

Domanda inoltre che il relativo D.P.C.M. di equivalenza venga inviato al seguente indirizzo:

Data _____

Firma _____

Si inviano, in allegato, per il Dipartimento della Funzione Pubblica, i seguenti documenti:

- fotocopia documento di identità;
- fotocopia del bando di concorso cui si intende partecipare.

Si inviano, in allegato, per il Ministero competente (MIUR), i seguenti documenti:

- fotocopia documento di identità;
- copia autentica del titolo di studio estero;
- copia autentica del titolo di studio estero tradotto⁽⁵⁾ e legalizzato⁽⁶⁾ con allegata dichiarazione di valore⁽⁷⁾;
- copia autentica tradotta e legalizzata, con allegata dichiarazione di valore, del piano degli studi compiuti, esami superati e relativa votazione⁽⁸⁾;
- fotocopia del bando di concorso cui si intende partecipare.

(1) indicare la Direzione generale del MIUR competente al riconoscimento

(2) indicare il titolo di studio (laurea, diploma, ecc.)

(3) indicare l'Istituto che ha rilasciato il titolo di studio

(4) indicare il concorso a cui si intende partecipare e l'amministrazione che lo ha bandito

(5) Sono "traduzioni ufficiali" quelle: a) di traduttore che abbia una preesistente abilitazione o di persona comunque competente della quale sia asseverato in Tribunale il giuramento di fedeltà del testo tradotto al testo originario; b) della Rappresentanza diplomatica o consolare del Paese in cui il documento è stato formato, operante in Italia; c) della Rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel Paese in cui il documento è stato formato (fonte MAE

(6) La legalizzazione deve essere effettuata prima che venga richiesto alla competente autorità diplomatica italiana di emettere, sul titolo stesso, la Dichiarazione di valore in loco. Invece, se il Paese che ha rilasciato il titolo ha firmato la Convenzione dell'Aia (5 ottobre 1961), bisogna apporre sul titolo di studio la cosiddetta "Postilla dell'Aia" (Aja Apostille). Il timbro con la Postilla deve essere posto sul documento prima di richiedere alla competente autorità diplomatica italiana di emettere sul titolo stesso la Dichiarazione di valore in loco. Si è esentati dall'obbligo della legalizzazione del documento di studio o della Postilla dell'Aia solo se:

1) l'istituzione che ha rilasciato il titolo appartiene a uno dei Paesi che hanno firmato la Convenzione Europea di Bruxelles del 25 maggio 1987 (Belgio, Danimarca, Francia, Irlanda, Italia);

oppure 2) il titolo di studio è stato rilasciato da istituzioni tedesche (ciò a seguito della Convenzione italo-tedesca sull'esenzione dalla legalizzazione degli atti pubblici)

(7) La dichiarazione di valore" è rilasciata dalla Rappresentanza Diplomatico-Consolare italiana competente per territorio nello Stato al cui ordinamento si riferiscono i titoli stessi La dichiarazione di valore" è rilasciata dalla Rappresentanza Diplomatico-Consolare italiana competente per territorio nello Stato al cui ordinamento si riferiscono i titoli stessi

(8) tale certificazione deve essere rilasciata dall'Università o dalla Scuola.

ALLEGATO 4

PUNTI NAZIONALI DI CONTATTO PER IL RICONOSCIMENTO DELLE QUALIFICHE PROFESSIONALI

Per eventuali aggiornamenti:

http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/contact/national_contact_points_en.htm

ITALIA

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento Politiche Europee
Ufficio per la cittadinanza europea,
il mercato interno e gli affari generali
Largo Chigi 19
00187 ROMA
ITALIA

Contact person:

Ms Giovanna Corrado

- Tel: + 39 06 67795210, + 39 06 67795322
- E-mail: centroassistenzaqualifiche@politicheeuropee.it
- Website: <http://www.politicheeuropee.it/tag/riconoscimeti-professionali/>

BELGIQUE (Communauté française)/BELGIO (Comunità francese)

Ministère de la Fédération
Wallonie-Bruxelles
Direction générale de l'Enseignement non obli-
gatoire et de la recherche scientifique
Mme Chantal Kaufmann
Directrice générale
Rue Adolphe Lavallée 1
1080 Bruxelles

- Tel: +32 2 690 87 02
- Fax : +32 2 690 87 60
- E-mail: chantal.kaufmann@cfwb.be
- Website: <http://www.enseignement.be/infosup>

BELGIË (Vlaamse gemeenschap)/BELGIO (Comunità fiamminga)

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming
Agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs
en Vorming
NARIC-Vlaanderen
Hendrik Consciencegebouw, Toren C 2
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel
BELGIË / BELGIUM

- Tel: +32 2 553 89 58
- E-mail: naric@vlaanderen.be
- Website: www.naric.be

БЪЛГАРИЯ / BULGARIA

Ms Marina Encheva
Senior Expert in Directorate "Academic Reco-
gnition and Regulated Professions"
National Center for Information and Documen-
tation /
Национален център за информация и
документация
Ministry of Education and Science
52 A, G.M. Dimitrov Blvd.
1125 София / Sofia
БЪЛГАРИЯ / BULGARIA

- Tel. / Тел.: +359 2 817 38 64 / +359 2 817 38 55
- Fax / Факс: +359 2 971 31 20
- E-mail: reg_prof@nacid.bg
- Website: <http://regprof.nacid.bg/>

ČESKÁ REPUBLIKA/REPUBBLICA CECA

Mrs Tatjana Milcevic
Ministry of Higher Education and Science
Danish Agency for Higher Education
Bredgade 43
1260 København K
DANMARK

- Tel: +45 7231 7800, Direct line: +45 7231 8884
- Fax: +45 7231 7801
- E-mail: kontaktpunkt@uds.dk
- Website: www.fivu.dk/en/recognition/rp

DANMARK/DANIMARCA

Mrs Tatjana Milcevic
Ministry of Higher Education and Science
Danish Agency for Higher Education
Bredgade 43
1260 København K
DANMAR

- Tel: +45 7231 7800, Direct line: +45 7231 8884
- Fax: +45 7231 7801
- E-mail: kontaktpunkt@uds.dk
- Website: www.fivu.dk/en/recognition/rp

DEUTSCHLAND/ GERMANIA

Dr. Julia König
Bundesministerium für Wirtschaft
und Technologie
Referat EB2
Scharnhorststraße 34 – 37 - 10115 Berlin
DEUTSCHLAND

- Tel: +49 30 2014 7666
- Fax: +49 30 2014 5379
- E-Mail: diplomenerkennung@bmwi.bund.de
- Web site: www.bmwi.de

EESTI/ ESTONIA

Ms Liina Kukkur
Information Specialist Estonian ENIC/NARIC
Koidula 13a
EE-10125 Tallinn - EESTI / ESTONIA

- Tel: +372 697 9216
- Fax: +372 6962 426
- E-mail: liina.kukkur@archimedes.ee
- Website: www.archimedes.ee/enic

Ms Tiia Raudma
Advisor
Higher Education Department
Ministry of Education and Research
Munga 18,
EE - 50088 Tartu
EESTI / ESTONIA

- Tel: +372 7350 210
- E-mail: tiia.raudma@hm.ee

ΕΛΛΑΔΑ / GRECIA

Ms Athina Plessa-Papadaki
Director
Ministry of National Education and Religious
Affairs, Directorate for European Union Affairs
37, Andrea Papandreou Street
151 80 Αθήνα / Athens
ΕΛΛΑΔΑ / GREECE

- Tel: +30 210 34 43631
- Fax: +30 210 34 42473
- E-mail: eudir@minedu.gov.gr
- Website: www.minedu.gov.gr

HRVATSKA / CROAZIA

Agencija za Znanost i Visoko Obrazovanje
Agency for Science and Higher Education
Nacionalni ENIC/NARIC ured
National ENIC/NARIC office
Donje Svetice 38/5
HR-10000 Zagreb
HRVATSKA / CROATIA

- Tel: +385 1 6274 888
- Fax: +385 1 6274 889
- E-mail: enic@azvo.hr

ESPAÑA / SPAGNA

Ms Gloria Nistal Rosique
Subdirección General de Títulos y Reconoci-
miento de Cualificaciones
Dirección General de Política Universitaria
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
Paseo del Prado, 28
28014 Madrid
ESPAÑA / SPAIN

- Tel: +34 91 506 5636
- Fax: +34 91 506 5706
- E-mail: gloria.nistal@meecd.es
- Website: <http://www.meecd.gob.es/portada-meecd/>

FRANCE /FRANCIA

Mme Myriam Leroux
Centre ENIC/NARIC France
Centre international d'études pédagogiques
(CIEP)
1 avenue Léon Journault
92318 Sevres Cedex
FRANCE

- Tel: +33 1 70 19 30 31
- Fax: +33 1 45 07 63 02
- E-mail: enic-naric@ciep.fr
- Website: <http://www.ciep.fr/enic-naricft/>

IRELAND / EIRE

Mr Hugh Geoghegan
Higher Executive Officer
Qualifications Section
Department of Education and Science Block
2, Marlborough Street
Baile Átha Cliath 2 / Dublin 2
IRELAND / EIRE

- Tel: +353 1 88 96 539
- Fax: +353 1 80 95 048
- Email: hugh_geoghegan@education.gov.ie
- Website: <http://www.education.ie/en/>

KYΠΡΟΣ / CYPRUS

Labour Department
Ministry of Labour and Social Insurance
National Contact Point for the Mutual Recogni-
tion of Professional Qualifications
9, entos Str.
1480 Λευκωσία / Nicosia
KYΠΡΟΣ / CYPRUS
Website: <http://www.mlsi.gov.cy/dl>

- Tel: +357 22 400 845 / 844
- Fax: +357 22 400 809
- E-mail: qualifications@dl.mlsi.gov.cy

Contact persons:
• Ms Marilena Pelekanou:
Email: mpelekanou@dl.mlsi.gov.cy
• Mr Demetris Michaelides:
Email: dmichaelides@dl.mlsi.gov.cy

LATVIJA / LETTONIA

Academic Information Centre
Postal address:
Vaļņu iela 2
Rīga, LV-1050
LATVIJA
Office address:
Brīvības iela 33, 4th floor
Rīga, LV-1050
LATVIJA

- Tel: + 371 67225155
- Fax: + 371 67221006
- E-mail: aic@aic.lv / diplomi@aic.lv
- Website: www.aic.lv

LIETUVA / LITUANIA

Ministry of Economy
Gedimino pr.38/2,
01104 Vilnius
LIETUVA / LITHUANIA
• Website: www.profesijos.lt
• Fax: +370 5 262 3974

Contact persons:
• Mrs. Birutė Kindurienė:
Tel: +370 7 066 3246
E-mail: birute.kinduriene@ukmin.lt
• Ms. Sandra Kvaraciejiene:
Tel: +370 7 066 3245
E-mail: Sandra.kvaraciejiene@ukmin.lt

LUXEMBOURG / LUSSEMBURGO

Centre de Documentation et d'Information sur
l'Enseignement supérieur (CEDIES)
209, route d'Esch
1471 Luxembourg
LUXEMBOURG
• Tel: +352 247 88664
• Fax: +352 26 19 01 04
• Email: cedies@mcesr.etat.lu
• Website: www.cedies.public.lu

Contact person:
• M. Raymond Harsch:
E-mail: raymond.harsch@mesr.etat.lu

MAGYARORSZÁG / UNGHERIA

Mr Gabor Meszaros
Educational Authority
Hungarian Equivalence and Information Centre
Szalay utca 10-14
H-1055 BUDAPEST
MAGYARORSZÁG / HUNGARY

- Tel: +36 1 374 2212
- Fax: +36 1 374 2492
- E-mail: recognition@oh.gov.hu
- Website: www.professionalrecognition.gov.hu

MALTA

Ms Shirley Micallef
Recognition officer
Malta Qualifications Council
Casa Leoni, 476 St. Joseph High Road
St. Venera SVR 1012 / MALTA

- Tel: +356 27 540 051,+356 21 801 411
- Fax: +356 21 808 758
- E-mail: shirley.micallef@gov.mt

NEDERLAND / PAESI BASSI

NUFFIC

Postbus 29777
2502 LT Den Haag
NEDERLAND

- Tel: +31 70 426 02 60
- Fax: +31 70 426 03 99
- Website:
www.nuffic.nl
www.beroepserkenning.nl
www.professionalrecognition.nl
- Contact person:
• Ms. Kitty Wigleven
Tel: +31 70 426 02 86
Fax: +31 70 426 03 95
Email: wigleven@nuffic.nl

ÖSTERREICH / AUSTRIA

Mrs Irene Linke
Bundesministerium für Wissenschaft, For-
schung und Wirtschaft
(Federal Ministry of Science, Research and
Economy)
Stubenring 1
1010 Wien
ÖSTERREICH

- Tel: +43 1 71100 5446
- Fax: +43 1 71100 935446
- E-mail: irene.linke@bmwfw.gv.at
- Website: <http://www.bmwfw.gv.at>

POLSKA / POLONIA

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wzszego /
Ministère de la Science et de l'Enseignement
Supérieur /
Ministry of Science and Higher Education
Departament Współpracy Międzynarodowej
Department of International Cooperation
ul. Hoża 20 - PL-00-529 Warszawa
POLSKA / POLAND

- Tel: +48 22 628 67 76 or +48 22 52 92 266
- Fax: +48 22 50 17 130
- E-mail: kwalfikacje@mniisw.gov.pl
- Website: www.mniisw.gov.pl

PORTUGAL / PORTOGALLO

Ms Carla Romão
Ministério da Economia e do Emprego
Instituto do Emprego
e da Formação Profissional
Departamento de Formação Profissional
Rua de Xabregas, n.º 52
1949-003 Lisboa
PORTUGAL

- Tel: +35 1 21 861 44 85
- Fax: +35 1 21 861 46 08
- E-mail: pnrq@iefp.pt
- Website: <http://www.iefp.pt/pnrq>

ROMÂNIA / ROMANIA

National Centre for Recognition of Diplomas
Granted Abroad /
Centre National pour la Reconnaissance des
Diplômes
Ms Gabriela Marilena Letcai
Berthelot Street, 28 – 30 Sector 1
Bucureşti
ROMÂNIA

- Tel: +40 21 405 56 40
- Fax: +40 21 313 10 13
- E-mail: letcai.gabriela@medu.edu.ro
- Website: www.cnred.edu.ro/en

SLOVENIJA / SLOVENIA

Ministry of Labour, Family, Social Affairs and
Equal Opportunities
Kotnikova, 28
SI-1000 Ljubljana
SLOVENIJA

- Tel: +421 2 59 238 121
- Fax: +421 2 59 238 124
- E-mail: eva.kaczova@minedu.sk
- Website: www.minedu.sk

SUOMI / FINLANDIA

Finnish National Board of Education (Opetus-
hallitus)
PO Box 380
FI-00531 Helsinki
SUOMI / FINLAND

- E-mail: recognition@oph.fi
- Website: www.oph.fi/recognition

SVERIGE / SVEZIA

Universitets- och högskolerådet
The Swedish Council for Higher Education
Box 45093
SE-104 30 Stockholm
SVERIGE

- Tel: + 46 10 470 03 00
- E-mail: kontaktpunkt@uhr.se
- Website: www.uhr.se

UNITED KINGDOM / GRAN BRETAGNA

ECCTIS Ltd.
Oriol House
Oriol Road
Cheltenham
Gloucestershire
GL50 1XP
UNITED KINGDOM

- Tel: +44 871 226 2850
- Fax: +44 871 330 7005
- E-mail: info@ukncp.org.uk
- Website: <http://www.ukncp.org.uk>

PAESI SEE (Spazio economico europeo) E SVIZZERA

ÍSLAND / ISLANDIA

Hr. Ólafur Grétar Kristjánsson
Adviser, Department of Education
Ministry of Education, Science and Culture
Solvholgsgata 4
150 Reykjavík
ÍSLAND

- Tel: +354 545 9569
- Fax: + 354 562 3068
- Email: olafur.g.kristjansson@mrn.stjr.is

LIECHTENSTEIN

Mr Juerg Dinkelmann
Schulamt des Fürstentums Liechtenstein
Department of Education
Austrasse 79
9490 Vaduz
LIECHTENSTEIN

- Tel: +423 236 67 52
- Fax: +423 236 67 71
- E-mail: juerg.dinkelmann@sa.llv.li
- Website: <http://www.liechtenstein.li>

NORGE / NORVEGIA

Norwegian Agency for Quality Assurance in
Education (NOKUT)
Visiting address:
Kronprinsensgate 9 (4th floor)
Oslo
Norway
Postal address:
Norwegian Agency for Quality Assurance in
Education (NOKUT)
P.O. Box 1708 Vika
NO-0121 Oslo
Norway

- Tel: +47 21 02 18 60 (Monday to Thursday 12:00 – 15:00)
 - E-mail: utland@nokut.no
 - Website: <http://www.nokut.no/>
- Contact person:
- Mr. Stig Arne Skjerven
Deputy Director General
Director of the Department of Foreign Education
Norwegian Agency for Quality Assurance
in Education (NOKUT), Norwegian ENIC-NARIC
Email: stig.arne.skjerven@nokut.no
Phone: +47 21 02 18 64

SCHWEIZ / SUISSE / SVIZZERA

Mr Frédéric Berthoud
Coordinateur pour la reconnaissance des
diplômes
Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche
et à l'innovation (SEFRI)
Effingerstrasse 27
3003 Berne
SUISSE / SCHWEIZ

- Tel: +41 31 322 28 26
- Fax: +41 31 322 75 50
- E-mail: kontaktstelle@sbfi.admin.ch
- Website: <http://www.sbfi.admin.ch/diploma>

CODICE DI CONDOTTA **APPROVATO DAL GRUPPO DI COORDINATORI** **PER LA DIRETTIVA 2005/36/CE RELATIVA** **AL RICONOSCIMENTO DELLE QUALIFICHE PROFESSIONALI¹**

PRATICHE AMMINISTRATIVE NAZIONALI NELL'AMBITO DELLA DIRETTIVA 2005/36/CE

Clausola di esclusione della responsabilità: il presente codice non costituisce uno strumento giuridicamente vincolante. Esso è tuttavia basato sulla direttiva 2005/26/CE e sul trattato CE, come interpretati dalla giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee. Le enuncie relative alla mancata osservanza del presente codice saranno esaminate da parte delle autorità competenti alla luce di tali basi giuridiche

¹ Gazzetta ufficiale dell'Unione europea — L 255 del 30.9.2005.

I. INFORMAZIONI

1. INFORMAZIONI CHE DEVONO ESSERE FORNITE AL MIGRANTE IN USCITA DAL PUNTO DI CONTATTO DELLO STATO MEMBRO DI ORIGINE

A. PRASSI AUSPICABILE ("BEST PRACTICE")

fornire al migrante, in aggiunta alle informazioni e/o ai documenti di cui alla colonna B:

- a) l'indirizzo (posta elettronica, sito Internet, ecc.) a cui è reperibile la guida nazionale alla direttiva creata dallo Stato membro ospitante e dagli altri Stati membri²; su richiesta dovrà essere fornita una copia cartacea;
- b) sito Internet dei consulenti dell'EURES³ e dei consulenti dei servizi europei che possono fornire informazioni complementari nello Stato membro ospitante (per esempio in materia di posti di lavoro disponibili e di previdenza sociale);
- c) [i dati di contatto del punto di contatto unico utile per il completamento delle procedure una volta attuata la direttiva sui servizi]⁴;
- d) il migrante viene informato, su richiesta, se la professione che desidera esercitare all'interno dello Stato membro ospitante è regolamentata in tale Stato membro; per le professioni che rientrano nel campo di applicazione del titolo III, capo 1 della direttiva, al migrante viene comunicato a quale livello viene classificata la qualifica dello Stato membro ospitante ai sensi dell'articolo 11 della direttiva;
- e) su richiesta, il migrante che desidera prestare un servizio in un altro Stato membro viene informato se deve essere presentata una dichiarazione e riceve l'elenco delle professioni soggette alla verifica delle qualifiche o un'indicazione dell'indirizzo dove è reperibile tale elenco;
- f) informazioni su come ottenere un elenco di traduttori giurati, se tale elenco esiste, nello Stato membro d'origine e laddove necessario (cfr. punto 6).

B. PRASSI ACCETTABILE

fornire al migrante le informazioni e/o i documenti seguenti:

- a) nome, indirizzo, telefono, telefax, indirizzo di posta elettronica e sito Internet, laddove esistenti, del punto di contatto nello Stato membro ospitante;
- b) sito Internet della DG Mercato interno e servizi della Commissione europea⁵ indicando che sono reperibili sul sito Internet i seguenti documenti: direttiva 2005/36/CE; il manuale utente; il codice di condotta; la banca dati sulle professioni regolamentate⁶; su richiesta vengono messi a disposizione una copia cartacea della direttiva, il

² Guide esistenti per Italia e Svezia.

³ <http://ec.europa.eu/eures/home.jsp?lang=it>

⁴ Tali dati saranno operativi una volta creato un unico punto di contatto in uno Stato membro.

⁵ http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/index_en.htm

⁶ http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/regprof/index.cfm?lang=en

manuale utente e il codice di condotta nonché una copia cartacea dell'opportuno estratto della banca dati relativa alle professioni regolamentate;

- e) indicazione al migrante in merito al livello in cui viene classificata la sua qualifica ai sensi dell'articolo 11 della direttiva;
- d) nome, indirizzo, telefono, telefax, indirizzo di posta elettronica e sito Internet delle autorità nazionali competenti che rilasciano i certificati previsti dalla direttiva e, in particolare per le qualifiche che beneficiano del riconoscimento automatico ai sensi del titolo III, capo III e che soddisfano le condizioni minime di formazione, il cosiddetto "certificato di conformità" (allegato VII, punto 2); il certificato attestante che la formazione è regolamentata, l'attestazione dell'esperienza professionale per le professioni di cui al titolo III, capo II; l'attestazione dell'esperienza professionale (articolo 3.3 e allegato VII, punto 1, lettera c); i documenti, laddove esistenti, attestanti l'onorabilità, la moralità o l'assenza di dichiarazione di fallimento, o che sospendono o vietano l'esercizio di tale professione in caso di gravi mancanze professionali o di condanne per reati penali (allegato VII, punto 1, lettera d) nonché la prova di assenza di condanne penali (articolo 7, lettera e)); se i documenti devono essere autenticati (cfr. punto 5 del codice), il migrante deve essere informato su come ottenere tale autentica (le formalità da seguire e l'autorità emittente);
- e) su richiesta, il punto di contatto dello Stato membro d'origine fornirà al migrante informazioni supplementari e assistenza in caso di problemi durante la procedura di riconoscimento (cfr. punti 9, 10, 11, 12, 14 del codice di condotta); indicherà altresì al migrante che può contattare il punto di contatto dello Stato membro ospitante in caso di problemi emersi durante la procedura di riconoscimento e che, in tal caso, saranno fornite ulteriori informazioni e assistenza (cfr. punti 9, 10, 11, 12, 14 del codice di condotta).

C. PRASSI INACCETTABILE

- a) fornire al migrante minori informazioni di quanto previsto nella colonna B.
-

2. INFORMAZIONI CHE DEVONO ESSERE FORNITE AL MIGRANTE IN INGRESSO DAL PUNTO DI CONTATTO DELLO STATO MEMBRO OSPITANTE

A. PRASSI AUSPICABILE

fornire al migrante, in aggiunta alle informazioni e/o ai documenti di cui alla colonna B:

- a) l'indirizzo (posta elettronica, sito Internet, ecc.) a cui è reperibile la guida nazionale alla direttiva creata dallo Stato membro in questione; su richiesta dovrà essere fornita una copia cartacea;
- b) sito Internet dei consulenti dell' EURES⁷ e dei consulenti locali dei servizi europei che possono fornire informazioni complementari (per esempio in materia di posti di lavoro disponibili e di previdenza sociale).

⁷ <http://ec.europa.eu/eures/home.jsp?lang=it>

B. PRASSI ACCETTABILE

fornire al migrante le informazioni e/o i documenti seguenti:

- a) il punto di contatto nello Stato membro ospitante indirizzerà il migrante verso l'autorità competente cui questi invierà la propria domanda [o al relativo punto di contatto unico una volta attuata la direttiva sui servizi]⁸;
- b) il migrante viene informato, su richiesta, se la professione che desidera esercitare all'interno dello Stato membro ospitante è regolamentata in tale Stato; per le professioni che rientrano nel campo di applicazione del titolo III, capo 1 della direttiva, al migrante viene comunicato a quale livello viene classificata la qualifica dello Stato membro ospitante ai sensi dell'articolo 11 della direttiva;
- c) se non già comunicato dal punto di contatto dello Stato membro di origine perché il migrante non l'ha contattato, il sito Internet della DG Mercato interno e servizi della Commissione europea, indicando che su tale sito Internet sono reperibili i seguenti documenti: direttiva 2005/36/CE; il manuale utente; il codice di condotta; la banca dati sulle professioni regolamentate; su richiesta viene messa a disposizione una copia cartacea della direttiva, il manuale utente e il codice di condotta nonché una copia cartacea dell'opportuno estratto della banca dati relativa alle professioni regolamentate;
- d) su richiesta nome, indirizzo, telefono, telefax, indirizzo di posta elettronica e sito Internet, laddove esistente, del punto di contatto nello Stato membro di origine (per esempio al fine di consentire ai migranti di sapere dove ottenere attestazioni dallo Stato membro di origine (cfr. punto 1, sezione B, lettera d));
- e) se il migrante la richiede, un'indicazione circa il sito Internet dove è reperibile la legge di attuazione della direttiva in relazione alla professione che il migrante desidera esercitare o la trasmissione della legge per via elettronica; su richiesta deve essere fornita copia cartacea;
- f) informazioni sulle modalità di esercizio della professione (per esempio: eventuale iscrizione a un albo professionale, diritti e doveri connessi alla professione, sviluppo professionale continuo, statuti, legislazione sociale, norme etiche, ecc.) ed eventualmente informazioni sulle organizzazioni sindacali e professionali esistenti; tali informazioni possono essere fornite per esempio indicando gli indirizzi Internet che si occupano nello specifico delle questioni o per via elettronica;
- g) i migranti che desiderano prestare un servizio devono essere informati se deve essere presentata una dichiarazione e se la professione che desiderano esercitare è soggetta alla verifica delle qualifiche;
- h) quando il caso del richiedente non rientra nell'ambito d'applicazio-

8 Cfr. nota 4.

ne della direttiva 2005/36/CE (per esempio nel caso della richiesta di riconoscimento accademico), dovranno essergli fornite informazioni sufficienti che consentano di re-indirizzare la domanda al servizio competente;

- i) occorrerà indicare altresì al migrante che può contattare il punto di contatto dello Stato membro ospitante in caso di problemi emersi durante la procedura di riconoscimento e che, in tal caso, saranno fornite ulteriori informazioni e assistenza.

C. PRASSI INACCETTABILE

- a) fornire al migrante minori informazioni di quanto previsto nella colonna B.
-

II. DOCUMENTI

3. DOCUMENTI CHE IL MIGRANTE PUÒ ESSERE INVITATO A FORNIRE ALL'AUTORITÀ COMPETENTE NELLO STATO MEMBRO OSPITANTE AI FINI DELLO STABILIMENTO LEGALE

A. PRASSI AUSPICABILE

- a) in caso di applicazione dell'articolo 12 della direttiva, l'autorità competente dello Stato membro di origine fornisce all'autorità competente dello Stato membro ospitante le informazioni che permettono di chiarire la natura del "titolo assimilato" in questione, preferibilmente nella forma di cui al documento dell'allegato A al presente codice;
- b) [per le professioni che rientrano nel titolo III, capo 1, nel caso in cui i migranti non riescano a fornire le necessarie informazioni, l'autorità competente dello Stato membro ospitante dovrà reperire le informazioni relative alla formazione seguita dal migrante mediante l'utilizzo dell'IMI⁹ per rivolgere le opportune domande;
- c) [nel caso in cui l'autorità competente dello Stato membro ospitante abbia dubbi o domande in relazione ai documenti elencati nella colonna B forniti dal migrante, sollevierà la questione utilizzando l'IMI]¹⁰.

B. PRASSI ACCETTABILE

possono essere chiesti al migrante i seguenti documenti:

- a) la prova della nazionalità, per esempio copia della carta d'identità o del passaporto;
- b) una copia dell'attestato di competenza professionale o la prova delle qualifiche formali che danno accesso alla professione di cui agli articoli 3, lettere b) e c) e 11 della direttiva;

⁹ Quando l'IMI è operativo per la professione interessata.

¹⁰ Cfr. nota 9.

- e) informazioni sulla natura del titolo di cui all'articolo 12 della direttiva conformemente al modello figurante nell'allegato A al presente codice, se fornito al migrante dallo Stato membro d'origine o attraverso qualsivoglia altro mezzo;
- d) l'autorità competente dello Stato membro ospitante può consigliare ai migranti di fornire informazioni in merito allo sviluppo professionale continuo, ai seminari nonché a tutte le forme di attività formative frequentate in aggiunta a quelle iniziali giacché le attività formative supplementari possono bilanciare le sostanziali differenze tra le qualifiche e consentire ai migranti di evitare un provvedimento di compensazione;
- e) prova dell'esperienza professionale del richiedente: nel caso in cui tale esperienza professionale costituisca una condizione preliminare per l'applicazione della direttiva 2005/36/CE (ossia quando né la professione né la formazione vengono regolamentate nel paese d'origine ma lo sono nello Stato membro ospitante) e sia nell'interesse del richiedente stesso fornire informazioni in questo campo, in quanto l'esperienza professionale può permettergli di sottrarsi, totalmente o in parte, all'obbligo di effettuare una prova attitudinale o un tirocinio di adattamento; viene preso in considerazione qualsiasi documento di prova e dunque il migrante non ha l'obbligo di presentare un certificato rilasciato da un'autorità competente; per esempio lo Stato membro ospitante dovrà accettare buste paga o attestazioni dei datori di lavoro. È tuttavia indispensabile che ciascuna prova fornita identifichi chiaramente l'attività professionale esercitata dal migrante.
- Potrà tuttavia occorrere un certificato rilasciato dall'autorità competente dello Stato membro d'origine nei casi seguenti:
- per il riconoscimento automatico delle qualifiche professionali in base all'esperienza professionale di cui agli articoli da 16 a 19, cfr. allegato VII, punto 1, lettera c) della direttiva;
 - per giustificare l'esperienza professionale di tre anni dei possessori di una qualifica di un paese terzo conformemente all'articolo 3, paragrafo 3 della direttiva;
 - per le professioni settoriali per beneficiare del riconoscimento automatico in base alle disposizioni in materia di diritti generali o specifici acquisiti previste dalla direttiva 2005/36/CE (cfr. articolo 23, paragrafi da 1 a 5, articolo 27, paragrafo 1 per i medici specialisti, articolo 33 e 33, lettera a) per gli infermieri, articolo 37 per i dentisti, articolo 39 per i veterinari, articolo 43 e 43, lettera a) per le ostetriche, articolo 49, paragrafo 2 per gli architetti) nonché per le ostetriche e i farmacisti per beneficiare del riconoscimento automatico della qualifica in determinate circostanze (cfr. articolo 41 e 45, paragrafo 3);
- f) documenti attestanti l'onorabilità, la moralità del migrante, l'assenza di dichiarazione di fallimento e che sospendano o vietino l'esercizio di tale professione in caso di gravi mancanze professionali

- o di condanne per reati penali, nonché una dichiarazione giurata o solenne (qualora richiesta anche ai cittadini del paese ospitante) conformemente all'allegato VII, punto 1, lettera d) della direttiva;
- g) un certificato medico di idoneità (qualora richiesto anche ai cittadini del paese ospitante) (cfr. allegato VII, punto 1, lettera e) della direttiva) rilasciato da un'autorità competente che può essere un medico privato (di medicina generale o uno specialista a seconda del certificato richiesto);
 - h) prova della condizione finanziaria del richiedente nonché prova della copertura assicurativa (se richiesta anche ai cittadini del paese ospitante) (cfr. dettagli all'allegato VII, punto 1, lettera f) della direttiva);
 - i) per le qualifiche che beneficiano del riconoscimento automatico ai sensi del titolo III, capo III e che soddisfano le condizioni minime di formazione, il cosiddetto "certificato di conformità", conformemente all'allegato VII, punto 2;
 - j) per le qualifiche che beneficiano del riconoscimento automatico ai sensi del titolo III, capo III e che soddisfano le condizioni minime di formazione, ma il cui titolo non corrisponde alle denominazioni elencate nel relativo allegato della direttiva, un certificato di "modifica di denominazione" conformemente all'articolo 23, paragrafo 6;
 - k) per le professioni che rientrano nel titolo III, capo 1, l'autorità competente dello Stato membro ospitante può invitare il migrante a fornire informazioni quanto alla sua formazione nella misura necessaria a determinare l'eventuale esistenza di differenze sostanziali quali contemplate all'articolo 14 della direttiva (cfr. allegato VII, punto 1, lettera b)). Conseguentemente l'autorità competente dello Stato membro ospitante può richiedere informazioni, laddove necessario, circa la durata complessiva degli studi, le materie studiate e in che proporzione e, laddove opportuno, il rapporto tra la parte teorica e quella pratica. Nel caso in cui il richiedente non possa fornire tali informazioni, le autorità competenti dello Stato membro ospitante dovranno rivolgersi al punto di contatto, all'autorità competente o a un qualsivoglia organismo rilevante nello Stato membro di origine; a ogni modo, nel caso in cui sia impossibile reperire le informazioni sulla formazione, la decisione presa dall'autorità competente si baserà sulle informazioni disponibili;
 - l) nel caso in cui l'autorità competente dello Stato membro ospitante abbia dubbi o domande in relazione ai documenti elencati nella presente colonna e forniti dal migrante, affronterà la questione con la sua controparte nello Stato membro di origine utilizzando la cooperazione a livello amministrativo.

C.PRASSI INACCETTABILE

- a) non si dovrà chiedere al migrante di fornire un numero maggiore di informazioni sulla formazione rispetto a quanto indicato al punto B, lettera k): si tratta in questo caso di un riconoscimento professio-

nale e non accademico. Il riconoscimento non può essere rifiutato solo sulla base del fatto che il migrante non sia in grado di fornire le informazioni relative alla formazione nello Stato membro dove ha acquisito le proprie qualifiche e la procedura non può essere indebitamente ritardata per la stessa ragione. In tal caso è compito dell'autorità competente reperire le informazioni necessarie mediante la cooperazione a livello amministrativo (cfr. lettera k), alla sezione prassi accettabile);

- b) al migrante non potrà essere chiesto di fornire documenti (per esempio una dichiarazione di nazionalità rilasciata dal consolato) e/o informazioni supplementari rispetto a quelli elencati nella colonna B e/o in modo prescrittivo.

4. DOCUMENTI CHE IL MIGRANTE PUÒ ESSERE INVITATO A FORNIRE ALL'AUTORITÀ COMPETENTE NELLO STATO MEMBRO OSPITANTE IN CASO DI PRESTAZIONE DI SERVIZI TEMPORANEI

A. PRASSI AUSPICABILE

- a) [nel caso in cui l'autorità competente dello Stato membro ospitante abbia dubbi o domande in relazione ai documenti elencati nella colonna B forniti dal migrante, dovrà sollevare la questione utilizzando l'IMI]¹¹.

B. PRASSI ACCETTABILE

- a) una dichiarazione (articolo 7, paragrafo 1 della direttiva) datata e sottoscritta indicante l'intenzione di fornire un servizio all'interno del territorio dello Stato membro ospitante, che identifichi il migrante (identità, indirizzo, professione, Stato membro di stabilimento), la professione che desidera esercitare nello Stato membro ospitante nonché, laddove esistente, il nome della compagnia di assicurazione, e il numero di contratto o analoghi mezzi di protezione collettiva rispetto alla responsabilità professionale;
- b) prova della nazionalità (articolo 7, paragrafo 2, lettera a) della direttiva), per esempio copia della carta d'identità o del passaporto;
- c) un attestato che certifichi che il titolare ha un domicilio (articolo 7, paragrafo 2, lettera b) della direttiva); si veda l'elenco dei documenti che possono essere forniti dagli Stati membri specificati all'allegato B¹² del codice; in ogni caso è indispensabile che il documento identifichi chiaramente l'attività professionale esercitata dal migrante;
- d) se il documento fornito di cui al punto B, lettera c) non attesta che al migrante non è vietato l'esercizio della professione al momento del rilascio dell'attestazione del domicilio legale (articolo

¹¹ Cfr. nota 9.

¹² L'allegato B non è ancora disponibile.

- 7, paragrafo 2, lettera b)), potrà essere fornito a tal fine un altro documento (per esempio un estratto del casellario giudiziario, un documento rilasciato da un organismo professionale);
- e) una copia dei titoli delle qualifiche professionali (articolo 7, paragrafo 2, lettera e) della direttiva) che sono, in base alla definizione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b) della direttiva, qualifiche attestate da un titolo di formazione, un attestato di competenza e/o un'esperienza professionale;
 - f) prova di esperienza professionale pari ad almeno due anni nel caso in cui né la professione né la formazione siano regolamentate (articolo 7, paragrafo 2, lettera d) della direttiva). Verrà accettato qualsiasi mezzo di prova e dunque il migrante non deve presentare un certificato rilasciato da un'autorità competente; le buste paga o le attestazioni dei datori di lavoro devono essere accettate dallo Stato membro ospitante a condizione che indichino chiaramente l'attività professionale esercitata. Se il documento fornito, di cui al punto B, lettera c) attesta che il migrante ha l'esperienza professionale di due anni nello Stato membro di domicilio, non sarà necessario alcun documento ulteriore;
 - g) prova di assenza di condanne penali per le professioni nel settore della sicurezza (per es. un estratto del casellario giudiziario);
 - h) per le professioni che non beneficiano del riconoscimento automatico e per le quali una verifica delle qualifiche ai sensi dell'articolo 7 paragrafo 4 della direttiva è giustificata al fine di accelerare la procedura, l'autorità competente dello Stato membro ospitante può, laddove opportuno, invitare i migranti a fornire, immediatamente dopo la ricezione della dichiarazione (cfr. punto 8, sezione B, lettera b)), informazioni relativamente alla formazione seguita. Laddove, entro un mese dalla ricezione della dichiarazione, il migrante non abbia fornito tali informazioni, l'autorità competente dello Stato membro ospitante dovrà rivolgersi al punto di contatto, all'autorità competente o a qualsivoglia altro organismo competente dello Stato membro di origine per reperire tali informazioni. Se l'autorità competente dello Stato membro ospitante non ha raccomandato ai migranti di fornire le informazioni sulla formazione immediatamente dopo la ricezione della dichiarazione, l'autorità competente dovrà, entro un mese dalla ricezione della dichiarazione, reperire, laddove necessario, le informazioni relative alla formazione seguita dal migrante attraverso il punto di contatto, l'autorità competente o qualsivoglia altro organismo competente dello Stato membro di origine. Se, nonostante tutti gli sforzi profusi, l'autorità competente non è riuscita a reperire tali informazioni entro un mese, la stessa potrà a quel punto chiedere al migrante di fornire tali informazioni. Il migrante deve essere contattato non appena l'autorità competente è certa di non essere in grado di

reperire alcuna informazione relativa alla formazione.

Se non è disponibile alcuna informazione, l'autorità competente prenderà la decisione sulla base dei documenti e delle altre informazioni disponibili. Giacché tali informazioni sulla formazione sono necessarie solo al fine dell'identificazione di differenze sostanziali tra i corsi di formazione che possono essere dannose per la salute o sicurezza pubblica, l'autorità competente può chiedere informazioni rilevanti a tal fine solo tra i seguenti tipi di informazione: la durata complessiva degli studi, le materie studiate e in che proporzione e, laddove opportuno, il rapporto tra la parte teorica e quella pratica;

- i) per le professioni che non beneficiano del riconoscimento automatico e per le quali sia giustificata una verifica delle qualifiche ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4 della direttiva, l'autorità competente dello Stato membro ospitante può invitare i migranti a fornire, immediatamente dopo la ricezione della dichiarazione (cfr. punto 8, sezione B, lettera b)), informazioni relative all'esperienza professionale, allo sviluppo professionale continuo, ai seminari nonché a tutte le forme di formazione frequentate in aggiunta a quella iniziale giacché possono, in primo luogo, risparmiargli una verifica delle qualifiche o perché, in secondo luogo, le attività formative supplementari possono bilanciare le sostanziali differenze tra le qualifiche e consentire ai migranti di evitare un provvedimento di compensazione;
- j) nel caso in cui l'autorità competente dello Stato membro ospitante abbia dubbi o domande in relazione ai documenti elencati nella presente colonna e forniti dal migrante, affronterà la questione con la sua controparte nello Stato membro di origine utilizzando la cooperazione a livello amministrativo.

C. PRASSI INACCETTABILE

- a) fissare un termine ultimo per la presentazione della dichiarazione;
- b) accettare, come prova del domicilio legale solo un certificato rilasciato da un'autorità competente nello Stato membro di origine;
- e) richiedere, ai fini della verifica delle qualifiche, maggiori informazioni relativamente alla formazione rispetto a quanto indicato al punto B, lettera h);
- d) rendere la presentazione dei documenti menzionati alla colonna B, lettera i) un prerequisito per la verifica della qualifica;
- e) richiedere documenti (per esempio copia del contratto assicurativo o un'attestazione di una compagnia assicuratrice con la dichiarazione) e/o informazioni supplementari rispetto a quelli indicati nella colonna B e/o in forma prescrittiva.

5. FORMA DEI DOCUMENTI RICHIESTI AL MIGRANTE DALLE AUTORITÀ COMPETENTI DELLO STATO MEMBRO OSPITANTE

A. PRASSI AUSPICABILE

- a) [semplici fotocopie: in caso di dubbi fondati, l'autorità competente dello Stato membro ospitante verifica con l'autorità competente dello Stato membro d'origine l'autenticità della qualifica e/o dei dati personali utilizzando l'IMI]¹³;
- b) [laddove non fosse possibile fornire una copia certificata¹⁴, l'autorità competente dello Stato membro ospitante può verificare con l'autorità competente dello Stato membro d'origine l'autenticità della qualifica e/o dei dati personali utilizzando l'IMI]¹⁵;
- c) accettare che tutti i documenti siano forniti in formato elettronico, anche nel caso di fornitura temporanea di servizi (dichiarazione e documenti di accompagnamento) [fino al 28.12.2009, cfr. notai¹⁶;
- d) accettare la firma elettronica.

B. PRASSI ACCETTABILE

- a) fotocopie semplici dei documenti essenziali (qualifiche professionali, certificato di diritti acquisiti, certificati sull'esperienza professionale e "dati personali"): in caso di dubbio, l'autorità competente dello Stato membro ospitante potrà richiedere all'autorità competente dello Stato membro d'origine conferma circa l'autenticità della qualifica, del certificato e/o dei "dati personali";
- b) fotocopie certificate dei documenti essenziali da parte di qualsivoglia autorità competente a procedere alla certificazione (qualifiche professionali, certificato di diritti acquisiti, certificati sull'esperienza professionale e "informazioni personali"); laddove non possa essere fornita una copia certificata,¹⁷ l'autorità competente dello Stato membro ospitante potrà verificare il contenuto e l'autenticità della qualifica, del certificato e/o dei "dati personali" attraverso una cooperazione a livello amministrativo;
- c) per lo stabilimento, al migrante può venire offerta la possibilità di presentare domanda di riconoscimento attraverso un formulario (fornito dall'autorità competente) debitamente compilato;
- d) al migrante può venire offerta la possibilità di usare un documento tipo per presentare la dichiarazione eventualmente necessaria ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1 della direttiva;
- e) accettare che i migranti inviino la dichiarazione di cui all'articolo 7, paragrafo 1 della direttiva utilizzando un modulo elettronico; [a partire dal 28.12.2009 — data di attuazione della direttiva sui servizi 2006/123/CE — il testo di cui alla lettera e) viene sostituito dal seguente: accettare che tutti i documenti siano forniti in forma-

¹³ Cfr. nota 9.

¹⁴ Cfr. causa C-298/99 del 21 marzo 2002: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica italiana.

¹⁵ Cfr. nota 9.

¹⁶ L'accettazione dei documenti in formato elettronico diventerà obbligatoria a partire dal 28.12.2009 per le professioni coperte dalla direttiva sui servizi conformemente al suo articolo 8 (direttiva 2006/123/CE).

¹⁷ Cfr. nota 14.

to elettronico, anche nel caso di prestazione temporanea di servizi (dichiarazione e documenti di accompagnamento) per le professioni coperte dalla direttiva sui servizi”).

C. PRASSI INACCETTABILE

- a) il migrante non può essere costretto né a fornire originali¹⁸ o documenti autenticati dalle autorità consolari o dalle amministrazioni nazionali (per mezzo, ad esempio, della postilla prevista dalla Convenzione dell’Aja), né a presentare documenti su carta bollata del tipo disponibile unicamente nello Stato membro ospitante;
- b) negare il diritto di stabilimento o il diritto a fornire servizi solo sulla base del mancato utilizzo da parte del migrante dei documenti tipo;
- e) rifiuto di accettare la dichiarazione di cui all’articolo 7, paragrafo 1 della direttiva in formato elettronico [a partire dal 28.12.2009 — data di attuazione della direttiva sui servizi 2006/123/CE — il testo di cui alla lettera c) viene sostituito dal seguente: “rifiuto di accettare che tutti i documenti siano forniti in formato elettronico per le professioni coperte dalla direttiva sui servizi”.

6. TRADUZIONI RICHIESTE DALL’AUTORITÀ COMPETENTE DELLO STATO MEMBRO OSPITANTE

A. PARASSI AUSPICABILE

- a) [non sarà necessaria alcuna traduzione, specialmente per le professioni che rientrano nell’ambito del titolo III, capo 3 della direttiva, a condizione che la denominazione della qualifica sia indicata nell’allegato alla direttiva 2005/36/CE; in caso di dubbio le domande dovranno essere rivolte all’autorità competente dello Stato membro d’origine utilizzando l’IMI]¹⁹.

B. PRASSI ACCETTABILE

- a) le traduzioni possono essere richieste solo se veramente²⁰ necessarie per il trattamento della domanda;
- b) qualsiasi richiesta in materia di traduzione autenticata o approvata deve limitarsi al contenuto dei documenti essenziali (qualifiche professionali, certificato di diritti acquisiti, “informazioni personali”, certificati relativi all’esperienza professionale), tenendo presente che, quanto maggiore è il numero di documenti autenticati o approvati richiesti, tanto più elevati risulteranno i costi a carico del migrante²¹. Tuttavia, le traduzioni non autenticate dovranno essere accettate per le qualifiche di professioni che rientrano nell’ambito

18 Cfr. nota 14.

19 Cfr. nota 9.

20 Si prenda d’esempio la Svezia, dove i documenti destinati a talune autorità possono essere presentati in svedese, danese, norvegese, finlandese, inglese o francese.

21 Cfr. nota 14.

del titolo III, capo 3 della direttiva; in caso di dubbio, le domande saranno rivolte all'autorità competente attraverso la cooperazione a livello amministrativo;

- c) non si possono esigere traduzioni autenticate per documenti di base, come carte d'identità, passaporti, ecc.;
- d) le traduzioni autenticate o approvate dallo Stato membro di origine devono essere accettate dallo Stato membro ospitante; i migranti possono tuttavia decidere liberamente in quale Stato membro desiderano ottenere una traduzione autenticata o approvata.

C. PRASSI INACCETTABILE

- a) requisiti in materia di traduzione che non rispondano ai criteri enunciati nella colonna B.

7. COSTITUZIONE DEI DOSSIER: TERMINI STABILITI E DOCUMENTAZIONE INCOMPLETA PER LO STABILIMENTO LEGALE

A. PRASSI AUSPICABILE

- a) trattamento delle domande in tempi inferiori ai tre o quattro mesi consentiti dalla direttiva;
- b) trattamento delle domande con mezzi elettronici [fino al 28.12.2009, cfr. nota] ²².

B. PRASSI ACCETTABILE

- a) su richiesta, e prima che venga presentata una domanda di riconoscimento, le autorità competenti devono fornire al migrante una lista esauriente dei documenti da fornire a sostegno della sua domanda (dopo che il candidato avrà prodotto tali documenti, l'autorità competente dello Stato membro ospitante dovrà ritenere completo il dossier a meno che non sia debitamente giustificato richiedere ulteriori documenti). Laddove siano necessarie traduzioni autenticate di alcuni documenti (cfr. punto 6 del codice), al migrante dovrà essere fornita l'informazione in merito a dove ottenerle;
- b) conformemente all'articolo 51, paragrafo 1 della direttiva, l'autorità competente dello Stato membro ospitante deve accusare ricevuta della documentazione del richiedente entro un mese dal suo ricevimento e informarlo eventualmente dei documenti mancanti, indicando, nello specifico, cosa manca (per es. copia della qualifica, informazioni circa la durata complessiva degli studi, le materie studiate e in che proporzione nonché, laddove opportuno, il rapporto tra la parte teorica e quella pratica, ecc.); in tale accusa di ricevimento, il richiedente deve essere informato che il periodo per la valutazione decorrerà solo quando saranno forniti tutti i documenti mancanti;
- c) quando il migrante chiede esplicitamente all'autorità competente

²² L'accettazione dei documenti in formato elettronico diventerà obbligatoria a partire dal 28.12.2009 per le professioni coperte dalla direttiva sui servizi conformemente al suo articolo 8 (direttiva 2006/123/CE).

nello Stato membro ospitante se la documentazione presentata è completa, ha diritto di ottenere tale informazione;

- d) per le professioni che rientrano nel titolo III, capo I e II della direttiva, i richiedenti devono essere informati, prima della fine del termine ultimo di tre mesi, in merito all'eventuale proroga di un mese, a meno che l'autorità competente non abbia già chiaramente indicato nell'accusa di ricevimento che la procedura richiederà 4 mesi;
- e) [a partire dal 28.12.2009 — data di attuazione della direttiva sui servizi 2006/123/CE —: "trattamento delle domande attraverso supporti elettronici per le professioni coperte dalla direttiva sui servizi"].

C. PRASSI INACCETTABILE

- a) richiesta di altri documenti non previsti nell'elenco iniziale notificato al richiedente nell'accusa di ricevimento, a meno che non debitamente giustificata, o richiesta di documenti già presentati dal migrante;
- b) mancato rispetto del termine fissato nell'ambito della direttiva;
- c) mancanza di informazioni o numero minore di informazioni rispetto a quanto previsto nella colonna B.

8. COSTITUZIONE DEI DOSSIER: TERMINI STABILITI E DOCUMENTAZIONE INCOMPLETA PER LA VERIFICA DELLE QUALIFICHE IN CASO DI PRESTAZIONE DI SERVIZI (ARTICOLO 7, PARAGRAFO 4 DELLA DIRETTIVA)

A. PRASSI AUSPICABILE

- a) trattamento dei casi di cui all'articolo 7, paragrafo 4 in un tempo inferiore a quello consentito dalla direttiva;
- b) documenti inviati con supporti elettronici [fino al 28.12.2009, cfr. nota]²³.

B. PRASSI ACCETTABILE

- a) una verifica delle qualifiche può essere giustificata solo nel caso di professioni regolamentate aventi ripercussioni in materia di sicurezza o di sanità pubblica, che non beneficiano del riconoscimento. Questa verifica preliminare è possibile unicamente se è finalizzata a evitare danni gravi per la salute o la sicurezza del destinatario del servizio per la mancanza di qualifica professionale del prestatore e non va oltre quanto è necessario a tal fine;
- b) immediatamente dopo la ricezione della dichiarazione, l'autorità competente può, nel caso di professioni che non beneficiano del riconoscimento automatico e laddove opportuno, suggerire

²³ L'accettazione dei documenti in formato elettronico diventerà obbligatoria a partire dal 28.12.2009 per le professioni coperte dalla direttiva sui servizi conformemente al suo articolo 8 (direttiva 2006/123/CE)

ai migranti di fornire informazioni relative alla formazione, all'esperienza professionale, allo sviluppo professionale continuo e/o a formazione/seminari supplementari. In relazione alla formazione, l'autorità competente può altresì decidere di rivolgersi al punto di contatto, all'autorità competente dello Stato membro di origine o a qualsivoglia altro organismo per reperire tali informazioni (cfr. punto 4, sezione B. lettere h) e i);

e) un ritardo nella formulazione della decisione può essere giustificato esclusivamente nel caso si riscontrino una o più delle seguenti difficoltà:

- le informazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1 sono mancanti;
- uno o più documenti di cui all'articolo 7, paragrafo 2, laddove rilevanti, sono mancanti;
- dubbi sull'autenticità o veridicità di uno dei documenti di cui all'articolo 7, paragrafo 2;
- in situazioni in cui una verifica delle qualifiche è giustificata per le professioni che non beneficiano del riconoscimento automatico e l'autorità competente non ha ottenuto dal migrante attraverso il punto di contatto, l'autorità competente o qualsivoglia organismo rilevante dello Stato membro di origine le informazioni relative alla formazione seguita dal migrante entro il termine di un mese dalla ricezione della dichiarazione, o necessita di informazioni supplementari o ha appena ricevuto tali informazioni e non ha avuto ancora tempo di esaminarle (cfr. punto 4, sezione B, lettera h)).

Le ragioni del ritardo devono essere notificate al migrante per iscritto; in particolare, in caso di mancato reperimento di informazioni sulla formazione, l'autorità competente dello Stato membro ospitante deve chiaramente indicare le azioni intraprese per ottenerle e le ragioni dell'insuccesso;

d) il periodo destinato alla risoluzione della difficoltà deve essere il più breve possibile e non dovrà superare un mese;

e) il termine di due mesi entro il quale l'autorità competente deve raggiungere una decisione decorre dal momento in cui la difficoltà incontrata è stata risolta

(per es. l'autorità competente dello Stato membro di origine ha confermato l'autenticità del documento, o il migrante ha fornito le informazioni in merito alla formazione o l'autorità competente dello Stato membro ospitante ha ottenuto autonomamente le informazioni relative alla formazione, ecc.). Se, nonostante tutti gli sforzi profusi, si è rivelato assolutamente impossibile per l'autorità competente dello Stato membro ospitante risolvere la difficoltà entro il termine di un mese, l'autorità competente deve prendere una decisione entro due mesi a decorrere dalla fine del primo periodo di un mese.

f) se la difficoltà non può essere risolta rapidamente, la decisione dovrà essere presa sulla base dei documenti e delle informazioni disponibili;

g) la decisione attraverso la quale viene imposto al migrante un prov-

vedimento di compensazione deve contenere le informazioni di cui al punto 10, sezione B, lettera c) e punto 12, sezione B, lettera b).

- h) [a partire dal 28.12.2009 — data di attuazione della direttiva sui servizi 2006/123/CE --: “documenti inviati attraverso supporti elettronici per le professioni coperte dalla direttiva sui servizi”].

C. PRASSI INACCETTABILE

- a) richiesta di documenti non previsti nell’elenco di cui al punto 4, sezione B;
 - b) ritardo ingiustificato nell’adozione della decisione;
 - c) numero minore di informazioni di quanto previsto nella colonna B, lettera g).
-

III. PROVVEDIMENTI DI COMPENSAZIONE

9. PROVA ATTITUDINALE PER LO STABILIMENTO NELLO STATO MEMBRO OSPITANTE

A. PRASSI AUSPICABILE

- a) frequenza: a seconda della domanda, più di due sessioni l’anno;
- b) preparazione: su richiesta, l’autorità competente o il punto di contatto informano in merito ai corsi preparatori eventualmente dispensati e mettono a disposizione elenchi di libri consigliati e modelli di prove;
- a) in caso di difficoltà nell’iscrizione alla prova, il punto di contatto e/o l’autorità competente assisteranno il migrante.

B. PRASSI ACCETTABILE,

- a) frequenza: a seconda della domanda, almeno due volte l’anno; per le attività stagionali²⁴ devono essere organizzate diverse prove che devono essere concentrate nella prima parte della stagione;
- b) l’autorità competente dovrà fornire al candidato un elenco degli organismi nazionali responsabili dell’organizzazione delle prove attitudinali;
- c) al fine di consentire al migrante di scegliere tra una prova e un periodo di formazione, il candidato deve ricevere dall’autorità competente e senza ritardi le informazioni essenziali sul contenuto e l’organizzazione della prova (durata, forma scritta e/o orale, opzioni, ecc.);
- d) una volta che il migrante ha optato per la prova, deve ricevere dall’autorità competente, senza ritardi, informazioni circa le forma-

²⁴ In particolare per i maestri di sci, come richiesto nelle decisioni riguardanti le domande di deroga (http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/general-system_otherprof_ski_instructors_en.htm).

lità amministrative da sbrigare per l'iscrizione alla prova attitudinale; deve altresì essere possibile fornire un modulo di iscrizione alla prova attitudinale;

- e) il migrante è autorizzato a ripetere la prova. Le norme relative al numero di ripetizioni cui egli ha diritto devono tener conto della prassi seguita a livello nazionale (nel rispetto del principio di non discriminazione).

C. PRASSI INACCETTABILE

- a) frequenza: meno di due sessioni l'anno; per le attività stagionali, meno di quanto indicato nella colonna B, lettera a);
- b) numero minore di informazioni di quanto previsto nella colonna B;
- c) imporre un provvedimento di compensazione senza aver fornito al migrante la possibilità di dimostrare di aver acquisito le conoscenze o le competenze mancanti attraverso l'esperienza professionale, la formazione supplementare, un continuo sviluppo professionale e/o la partecipazione a seminari.

10. PROVA ATTITUDINALE PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI TEMPORANEI NELLO STATO MEMBRO OSPITANTE

A. PRASSI AUSPICABILE

- a) preparazione: su richiesta l'autorità competente o il punto di contatto informano in merito ai corsi preparatori eventualmente dispensati e mettono a disposizione elenchi di libri consigliati e modelli di prove;
- b) in caso di difficoltà nell'iscrizione alla prova, il punto di contatto e/o l'autorità competente assisteranno il migrante;
- c) il migrante sarà autorizzato a ripetere la prova entro un mese dal mancato superamento della precedente.

B. PRASSI ACCETTABILE

- a) se il migrante non ha fornito con la dichiarazione informazioni circa l'esperienza professionale, la formazione supplementare, lo sviluppo professionale continuo e/o la partecipazione a seminari, egli dovrà avere innanzi tutto la possibilità di dimostrare di aver acquisito le conoscenze e competenze mancanti attraverso l'esperienza professionale, lo sviluppo professionale continuo, la formazione supplementare e/o seminari;
- b) frequenza della prova: a seconda delle necessità, tenendo in considerazione il fatto che la prova deve aver luogo entro un mese dall'adozione della decisione in merito al suo svolgimento;
- c) nella decisione che prevede che il migrante debba dimostrare di aver acquisito le conoscenze mancanti attraverso una prova, i candidati devono essere informati in merito alla data, al luogo, al contenuto e all'organizzazione della prova stessa (durata, forma scritta

e/o orale, opzioni, ecc.). La decisione deve altresì indicare che, in caso di mancata conclusione entro un mese di tutte le fasi previste per la prova, ivi compresi i risultati della stessa, il migrante potrà prestare il servizio;

- d) il migrante è autorizzato a ripetere la prova. In questi casi, i migranti non devono riprendere l'intero processo dall'inizio; dovrà essere organizzata una nuova prova quanto prima. Le norme relative al numero di ripetizioni cui egli ha diritto devono tener conto della prassi seguita a livello nazionale (nel rispetto del principio di non discriminazione).

C. PARASSI ACCETTABILE

- a) imporre un provvedimento di compensazione senza aver fornito al migrante la possibilità di dimostrare di aver acquisito le conoscenze o le competenze mancanti attraverso l'esperienza professionale, la formazione supplementare, un continuo sviluppo professionale e/o la partecipazione a seminari;
- b) minor numero di informazioni o meno diritti di quanto previsto nella colonna B.

11. TIROCINIO DI ADATTAMENTO PER LO STABILIMENTO NELLO STATO MEMBRO OSPITANTE

A. PRASSI AUSPICABILE

- a) gli insegnamenti tratti dai tirocini che hanno dato risultati positivi (ad esempio, elenchi di libri consigliati) sono comunicati a titolo d'informazione al migrante da parte dell'autorità competente o del punto di contatto;
- b) nella misura del possibile il migrante deve essere libero di scegliere un consigliere di tirocinio e il luogo in cui tale tirocinio si svolge;
- c) in caso di difficoltà nel reperire un luogo per il tirocinio di adattamento, il punto di contatto e/o l'autorità competente assisteranno il migrante.

B. PRASSI ACCETTABILE

- a) al fine di consentire al migrante di scegliere tra una prova e un periodo di formazione, il candidato deve ricevere dall'autorità competente e senza ritardi le informazioni essenziali sul contenuto e l'organizzazione del tirocinio di adattamento;
- b) una volta che il migrante ha optato per il tirocinio di adattamento, deve ricevere dall'autorità competente, senza ritardi, informazioni circa le formalità amministrative da sbrigare per l'iscrizione al tirocinio di adattamento;
- c) quando ciò è consentito dalle strutture nazionali del paese ospitante, il migrante può ricevere una retribuzione durante il tirocinio. Questa possibilità però non costituisce un diritto; in ogni caso do-

- vrà ricevere informazioni al riguardo;
- d) se a livello nazionale viene definito lo statuto del tirocinante, esso deve essere applicabile anche ai migranti sulla base del principio della parità di trattamento;
 - e) lo Stato membro ospitante può affidare a istituti e/o consiglieri autorizzati la responsabilità dell'organizzazione dei tirocini di adattamento. Tuttavia le condizioni del tirocinio non devono essere così scoraggianti da rappresentare un ostacolo indiretto sproporzionato per il migrante (per es. sede del tirocinio troppo lontana, condizioni troppo restrittive, ecc.).
- Un elenco degli istituti /delle persone responsabili del tirocinio di adattamento per la professione che il migrante desidera esercitare deve essere messo a sua disposizione.

C. PRASSI INACCETTABILE

- a) imporre un provvedimento di compensazione senza aver fornito al migrante la possibilità di dimostrare di aver acquisito le conoscenze o le competenze mancanti attraverso l'esperienza professionale, la formazione supplementare, un continuo sviluppo professionale e/o la partecipazione a seminari;
- b) minor numero di informazioni di quanto previsto nella colonna B.

12. TIROCINIO DI ADATTAMENTO PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI TEMPORANEI NELLO STATO MEMBRO OSPITANTE

A. PRASSI AUSPICABILE

- a) gli insegnamenti tratti dai tirocini che hanno dato risultati positivi (ad esempio, elenchi di libri consigliati) sono comunicate a titolo d'informazione al migrante da parte dell'autorità competente o del punto di contatto.

B. PRASSI ACCETTABILE

- a) se il migrante non ha fornito con la dichiarazione informazioni circa l'esperienza professionale, la formazione supplementare, lo sviluppo professionale continuo e/o la partecipazione a seminari dovrà avere innanzi tutto la possibilità di dimostrare di aver acquisito le conoscenze e competenze mancanti attraverso l'esperienza professionale, lo sviluppo professionale continuo, la formazione supplementare e/o seminari;
- b) nella decisione che prevede che il migrante debba dimostrare di aver acquisito le conoscenze mancanti attraverso un tirocinio di adattamento, i candidati devono essere informati in merito alla data, al luogo, al contenuto e all'organizzazione del tirocinio; egli deve altresì ricevere informazioni relativamente al pagamento e allo statuto. Il tirocinio di adattamento deve essere portato a termine e i risultati comunicati entro un mese da tale decisione; conseguentemente il tirocinio di adattamento può essere proposto solo

- se la durata non supera il termine di un mese; la decisione deve altresì indicare che nel caso il tirocinio di adattamento non sia stato organizzato entro un mese, il migrante può prestare il servizio;
- c) le condizioni del tirocinio non devono essere così scoraggianti da rappresentare un ostacolo indiretto sproporzionato per il migrante;
 - d) quando ciò è consentito dalle strutture nazionali del paese ospitante, il migrante può ricevere una retribuzione durante il tirocinio. Questa possibilità però non costituisce un diritto; in ogni caso dovrà ricevere informazioni al riguardo;
 - e) se a livello nazionale viene definito lo statuto del tirocinante, esso deve essere applicabile anche ai migranti sulla base del principio della parità di trattamento.

C. PRASSI INACCETTABILE

- a) imporre un provvedimento di compensazione senza aver fornito al migrante la possibilità di dimostrare di aver acquisito le conoscenze o le competenze mancanti attraverso l'esperienza professionale, la formazione supplementare, un continuo sviluppo professionale e/o la partecipazione a seminari;
 - b) minor numero di informazioni di quanto previsto nella colonna B.
-

IV. TASSE

13. TASSE A CARICO DEL MIGRANTE NELLO STATO MEMBRO OSPITANTE IN CASO DI STABILIMENTO E IN CASO DI VERIFICA DELLE QUALIFICHE DI CUI ALL'ARTICOLO 7, PARAGRAFO 4 (PRESTAZIONE DI SERVIZI)

A. PRASSI AUSPICABILE

- a) non è richiesto il pagamento di nessuna tassa.

B. PRASSI ACCETTABILE

il migrante può essere tenuto a pagare una tassa per il trattamento della domanda, per la prova attitudinale o il tirocinio di adattamento, purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:

- a) l'importo richiesto non superi il costo reale del servizio fornito;
- b) l'importo richiesto sia paragonabile a quello pagato dai cittadini dello Stato membro ospitante in circostanze analoghe;
- c) l'importo richiesto non sia stato fissato a un livello che renda praticamente impossibile l'esercizio dei diritti previsti dalla direttiva;
- d) si possono applicare aliquote forfettarie, a condizione di essere giustificabili con riferimento al costo medio di trattamento di una domanda.

C. PRASSI INACCETTABILE

- a) imposizione di tasse che non rispondono ai criteri enunciati nella colonna B;
 - b) imposizione di tasse in relazione alla dichiarazione di cui all'articolo 7 (prestazione gratuita di servizi); questo non si applica ai casi che rientrano nell'ambito dell'articolo 7, paragrafo 4.
-

V. REGOLE IN MATERIA DI MOTIVAZIONE DELLA DECISIONE E DI RICORSO

14. REGOLE IN MATERIA DI MOTIVAZIONE DELLA DECISIONE E DI RICORSO

A. PRASSI AUSPICABILE

- a) è auspicabile che la decisione adottata dall'autorità competente faccia menzione del diritto di ricorso del migrante, specificando la procedura da seguire e, in particolare, le scadenze per il ricorso nello Stato membro interessato;
 - b) il migrante riceve informazioni in merito ai procedimenti extra giudiziali e soprattutto riceve l'indirizzo Internet di SOLVIT.
-

B. PRASSI ACCETTABILE

- a) ogni decisione deve essere motivata;
 - b) il migrante deve ottenere informazioni dall'autorità competente circa le possibilità di ricorso sul piano giuridico o amministrativo, in particolare sulla procedura da seguire e sulla scadenza per il ricorso nello Stato membro interessato. Vanno altresì precisate le conseguenze di una mancata risposta entro il termine previsto da parte dell'autorità incaricata di trattare la domanda;
 - c) su richiesta, il punto di contatto darà al migrante maggiori informazioni su SOLVIT²⁵ e, se richiesto, fornirà assistenza.
-

C. PRASSI INACCETTABILE

- a) assenza di motivazione o motivazione insufficiente. Non possono essere accettate le motivazioni basate sul "riconoscimento accademico";
 - b) assenza di informazioni sui diritti di ricorso del migrante.
-

VI. COORDINAMENTO

15. COORDINAMENTO

A. PRASSI AUSPICABILE

- a) riunioni periodiche delle autorità competenti per le varie professioni all'interno dello Stato membro ai fini dello scambio di esperienze;
- b) rete di punti di contatto a livello UE.

²⁵ <http://ec.europa.eu/solvit/index.htm>

B. PRASSI ACCETTABILE

- a) contatti periodici a livello nazionale fra i coordinatori nazionali e le autorità competenti direttamente o indirettamente tramite intermediari;
- b) contatti tra i coordinatori dei diversi Stati membri a livello UE;
- c) contatti periodici tra i punti di contatto.

C. PRASSI INACCETTABILE

- a) meno contatti o coordinamento di quelli menzionati nella colonna B.
-

VII. CONOSCENZE LINGUISTICHE

16. CONOSCENZE LINGUISTICHE

A. PRASSI AUSPICABILE

- a) in caso di dubbio circa l'accuratezza delle qualifiche o del documento attestante le conoscenze linguistiche, l'autorità competente dello Stato membro ospitante potrà richiedere all'autorità competente dello Stato membro d'origine conferma circa l'autenticità della qualifica o del documento attestante le conoscenze linguistiche utilizzando la cooperazione a livello amministrativo [e l'IMI]²⁶.

B. PRASSI ACCETTABILE

il riconoscimento delle qualifiche professionali non può essere soggetto alle conoscenze linguistiche a meno che le stesse non costituiscano parte integrante delle qualifiche (per es. nel caso di logoterapeuti).

I requisiti dal punto di vista linguistico non devono superare lo strettamente necessario e proporzionato per praticare la professione nello Stato membro ospitante. Le valutazioni possono essere effettuate solo su base individuale; sarà considerato sufficiente per attestare le conoscenze linguistiche uno dei seguenti documenti:

- a) una copia della qualifica acquisita nella lingua dello Stato membro ospitante;
- b) una copia della qualifica attestante la conoscenza della lingua o delle lingue dello Stato membro ospitante (per es. laurea universitaria, qualifica della camera di commercio, qualifiche rilasciate da istituti linguistici riconosciuti, quali il *Goethe Institute*, ecc.);
- c) prove dell'esperienza professionale precedente nel territorio dello Stato membro ospitante;
- d) se il migrante non fornisce le prove di cui alle lettere a) a e), si potrà prevedere un colloquio o una prova (orale e/o scritta).

²⁶ Cfr. nota 9.

C. PRASSI INACCETTABILE

- a) rendere il riconoscimento della qualifica soggetto alle conoscenze linguistiche a meno che le stesse non costituiscano parte integrante della qualifica (per es. nel caso di logoterapeuti);
 - b) accettare solo le qualifiche rilasciate da determinati tipi di istituti e prevedere che il migrante fornisca gli originali o i documenti autenticati dalle autorità consolari o dalle amministrazioni nazionali (per mezzo, ad esempio, della postilla prevista dalla Convenzione dell'Aja), o presenti documenti su carta bollata del tipo disponibile unicamente nello Stato membro ospitante;
 - c) prevedere una prova in modo sistematico.
-

ALLEGATO A

Informazioni che lo Stato membro di origine deve fornire in relazione ai "titoli di formazione assimilati" di cui all'articolo 12 della direttiva 2005/36/CE

1. *Descrizione della professione e del tipo di attività a cui entrambe le qualifiche danno accesso*

2. *Conferma che la qualifica indicata al punto 4 conferisca gli stessi diritti della qualifica indicata al punto 5 per quanto riguarda l'accesso a una professione regolamentata e il suo esercizio nello Stato membro di origine e breve descrizione di tali diritti*

3. *Indicazione se la qualifica menzionata al punto 4 abbia ottenuto pari diritti o copre un'altra situazione*

4. *Descrizione del livello e della durata della formazione e di altre caratteristiche rilevanti della qualifica considerata equivalente*

5. *Descrizione della qualifica a cui l'altra qualifica è considerata equivalente*

6. *Indicazione delle autorità competenti che rilasciano le qualifiche*

CATEGORIE DI DOCUMENTI ATTESTANTI IL DOMICILIO LEGALE A NORMA DELL'ARTICOLO 7, PARAGRAFO 2, LETTERA b) DELLA DIRETTIVA 2005/36/CE

I. I documenti indicati di seguito sono considerati atti a comprovare il domicilio legale dei professionisti qualificati nel loro Stato membro d'origine allo scopo di fornire servizi nello Stato membro ospitante, a condizione che detti documenti soddisfino i seguenti requisiti:

- attestino che il titolare è legalmente stabilito¹ all'atto della prima presentazione della dichiarazione, e
- indichino la professione in questione.

Non può essere richiesto nessun altro documento qualora il documento presentato attesti altresì che al migrante non è vietato l'esercizio della professione al momento del rilascio dell'attestato del domicilio legale.

A) LA PROFESSIONE È REGOLAMENTATA NELLO STATO MEMBRO DI STABILIMENTO

Solo uno dei documenti elencati nel seguito può essere richiesto per attestare il domicilio legale e spetta al migrante scegliere qual è il più appropriato.

LAVORATORI AUTONOMI

(I documenti seguenti sono in linea di massima disponibili nella maggior parte o in tutti gli Stati membri)

- certificato rilasciato dall'autorità competente, **oppure**
- certificato rilasciato dagli organismi professionali cui gli Stati membri hanno dato mandato di regolamentare le condizioni di accesso alla professione e di esercizio della stessa, **oppure**
- copia della licenza professionale, **oppure**
- copia del registro commerciale/delle attività economiche, **oppure**

(i seguenti documenti aggiuntivi sono disponibili negli Stati membri menzionati)

- estratto dell'albo dei professionisti tenuto dall'autorità competente:

CY /AT (per psicoterapeuti, psicologi della salute, psicologi clinici, terapeuti musicali e professioni contabili: l'estratto dell'albo deve essere stampato da Internet)/**LU**,

oppure

- estratto conto previdenziale:
BG — copia del libretto della previdenza sociale o un documento emesso dall'Istituto nazionale di previdenza sociale/ **LU**,

oppure

- ricevuta del versamento delle imposte: **BG /EL /ES /LU**,

¹ A norma dell'articolo 7, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2005/36/CE, un professionista è legalmente stabilito in uno Stato membro quando può esercitare, in tale Stato membro, la professione per cui è qualificato. Ciò significa che, al momento in cui tale professionista intende fornire un servizio in un altro Stato membro, non gli è vietato esercitare la sua professione nello Stato membro di stabilimento. Non significa, invece, che il professionista debba effettivamente esercitare tale professione nello Stato membro di stabilimento nel momento in cui intenda fornire un servizio in un altro Stato membro. Tuttavia, se la professione per cui è qualificato tale professionista nello Stato membro di stabilimento non è regolamentata in tale Stato membro, egli dovrà aver esercitato l'attività in questione per almeno due anni nei precedenti dieci anni.

oppure

- certificato che attesta la conformità agli obblighi di legge (*certificate of good standing*)
BG (emesso dal rispettivo Tribunale regionale o dall’Agenzia dell’anagrafe),

oppure

- certificato/polizza di assicurazione della responsabilità professionale:
BG/ PL (periti valutatori, gestori di patrimoni, agenti immobiliari — in aggiunta alla licenza professionale),

oppure

- dichiarazione degli enti aggiudicatori:
BG (per i lavoratori autonomi che non sono membri di una camera o di un’organizzazione professionale).

LAVORATORI DIPENDENTI

(I documenti seguenti sono in linea di massima disponibili nella maggior parte o in tutti gli Stati membri)

- certificato rilasciato dall’autorità competente, **oppure**
- certificato rilasciato dagli organismi professionali cui gli Stati membri hanno dato mandato di regolamentare le condizioni di accesso alla professione e di esercizio della stessa, **oppure**
- copia della licenza professionale, **oppure**

(i seguenti documenti aggiuntivi sono disponibili negli Stati membri menzionati)

- estratto dell’albo dei professionisti tenuto dall’autorità competente:
CY /AT (per psicoterapeuti, psicologi della salute, psicologi clinici, terapeuti musicali e professioni contabili: l’estratto dell’albo deve essere stampato da Internet)/**LU**,

oppure

- estratto del registro del personale della società:
FR (per il settore funerario),

oppure

- estratto conto previdenziale:
BG (copia del libretto della previdenza sociale/ o documento emesso dall’Istituto nazionale di previdenza sociale/copia del libretto di occupazione)/**LU**,

oppure

- ricevuta del versamento delle imposte: **BG / ES/ LU**,

oppure

- certificato che attesta la conformità agli obblighi di legge (*certificate of good standing*)
BG (emesso dal rispettivo Tribunale regionale o dall’Agenzia dell’anagrafe),

oppure

- buste paga:
FR,
- certificato/polizza di assicurazione della responsabilità professionale:
PL (periti valutatori, gestori di patrimoni, agenti immobiliari — in aggiunta alla licenza professionale).

B) LA PROFESSIONE NON È REGOLAMENTATA NELLO STATO MEMBRO IM STABILIMENTO

Solo uno dei documenti elencati nel seguito può essere richiesto per attestare il domicilio legale e spetta al migrante scegliere qual è il più appropriato.

1) LAVORATORI AUTONOMI

(I documenti seguenti sono in linea di massima disponibili nella maggior parte o in tutti gli Stati membri)

- licenza professionale, **oppure**
- copia del registro commerciale/delle attività economiche/delle imprese, **oppure**
- certificato rilasciato dagli organismi professionali, **oppure**

(i seguenti documenti aggiuntivi sono disponibili negli Stati membri menzionati)

- estratto conto previdenziale:
BG (copia del libretto della previdenza sociale o un documento emesso dall'Istituto nazionale di previdenza sociale) /**CY /LU /PT**,

oppure

- ricevuta del versamento delle imposte:
BG /DE / /EL /ES /LU /UK (informazioni della *HM Revenue and Customs*, o ultimo estratto conto) /**PT**,

oppure

- numero di registrazione fiscale delle imprese
UK,

oppure

- numero di partita IVA
UK,

oppure

- certificato che attesta la conformità agli obblighi di legge (*certificate of good standing*)
BG (emesso dal rispettivo Tribunale regionale o dall'Agenzia dell'anagrafe),

oppure

- dichiarazione degli enti aggiudicatori:
BG /DE (i membri delle professioni liberali che sono lavoratori autonomi e non sono membri di una camera (ad esempio guide turistiche) possono solo presentare certificati emessi dagli enti aggiudicatori unitamente al documento emesso dall'autorità tributaria locale) / **UK**,

oppure

- copie dei contratti
UK,

oppure

- documentazione del contabile
UK,

oppure

- certificato di domicilio legale rilasciato dall'autorità competente:
DK (documento che attesta l'assenza di sanzioni) /**LT** (attestato della condizione di lavoro autonomo) /**PL** (per le professioni di cui all'allegato IV, certificato emesso dai funzionari delle province (*Marshals of Voivodeships*) o dagli Uffici del lavoro provinciali (*Voivodeship (Provincial) Labour Offices*);

oppure

- certificato di registrazione rilasciato dall'autorità competente:
CZ (per un trader che operi in proprio come lavoratore autonomo: conferma della registrazione rilasciata dall'organizzazione professionale o dall'autorità competente) /**DK**.

2) LAVORATORI DIPENDENTI

(I documenti seguenti sono in linea di massima disponibili nella maggior parte o in tutti gli Stati membri)

- certificato rilasciato dagli organismi professionali, **oppure**
- licenza professionale, **oppure**
- certificato del datore di lavoro attestante un'esperienza professionale di almeno due anni nei precedenti dieci anni, insieme a un estratto conto previdenziale oppure alla ricevuta del versamento delle imposte, **oppure**

(i seguenti documenti aggiuntivi sono disponibili negli Stati membri menzionati)

- estratto conto previdenziale:
BG (copia del libretto della previdenza sociale/ un documento emesso dall'Istituto nazionale di previdenza sociale/copia del libretto di occupazione)/**LU/PT**,

oppure

- ricevuta del versamento delle imposte:
BG /ES /LU /UK (Informazioni della *HM Revenue and customs*, o copia della P60 (una dichiarazione annuale dei redditi per l'anno fiscale precedente)/**PT**,

oppure

- buste paga:
BG /FR,

oppure

- certificato di domicilio legale rilasciato dall'autorità competente:
DK (documento che attesta l'assenza di sanzioni disciplinari) /**PL** (per le professioni di cui all'allegato IV, certificato emesso dai funzionari delle province (*Marshals of Voivodeships*) o dagli Uffici del lavoro provinciali (*Voivodeship (Provincial) Labour Offices*);

oppure

- certificato di registrazione rilasciato dall'autorità competente:
ES (per i dipendenti del settore pubblico e per le professioni del settore sanitario).

II. Può essere richiesto uno dei seguenti documenti qualora i documenti menzionati al punto 1) non attestino che al migrante non è vietato l'esercizio della professione al momento del rilascio dell'attestato del domicilio legale. Deve risultare chiaramente da questo documento che alla persona non è vietato esercitare la professione. Quando la professione è regolamentata nello Stato membro d'origine, la richiesta di uno di questi documenti deve essere eccezionale, in quanto in linea di principio dovrebbe essere sempre possibile, tramite i documenti ufficiali menzionati al punto I.A. , attestare che a una persona non è proibito l'esercizio della professione:

- estratto del casellario giudiziale/registro penale, **oppure**
- certificato di fedina penale pulita, emesso dall'autorità competente (cioè il tribunale o gli organi di polizia), **oppure**
- certificato rilasciato dagli organismi professionali.

ALLEGATO 6

ELENCO DELLE PROFESSIONI REGOLAMENTATE IN ITALIA

Eventuali aggiornamenti sono contenuti al seguente link:

http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/regprof/index.cfm

PROFESSIONI REGOLAMENTATE

Professione	Autorità Competente
Accompagnatore turistico	Ministero beni, attività culturali e turismo
Acconciatore	Ministero dello Sviluppo Economico
Architetto junior	Ministero Istruzione, Università e Ricerca
Addetti servizi di controllo delle attività di intrattenimento e spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi	Ministero dell'Interno
Agente di affari in mediazione (agente immobiliare, agente merceologico)	Ministero dello Sviluppo Economico
Agente e rappresentante di commercio	Ministero dello Sviluppo Economico
Agronomo e forestale junior	Ministero Giustizia
Agrotecnico	Ministero Giustizia
Allergologia ed immunologia clinica	Ministero della Salute
Anatomia patologica	Ministero della Salute
Anestesia e rianimazione	Ministero della Salute
Architetto	Ministero Istruzione, Università e Ricerca
Assistente sanitario	Ministero della Salute
Assistente sociale	Ministero della Giustizia
Assistente sociale specialista	Ministero della Giustizia
Attività disinfestazione , derattizzazione e sanificazione	Ministero dello Sviluppo Economico
Attuario	Ministero della Giustizia
Attuario junior	Ministero della Giustizia
Autoriparatore	Ministero dello Sviluppo Economico

Professione	Autorità Competente
Avvocato	Ministero della Giustizia
Biochimica clinica	Ministero della Salute
Biologo	Ministero della Giustizia
Biologo Junior	Ministero della Giustizia
Biotecnologo agrario	Ministero della Giustizia
Cardiologia	Ministero della Salute
Chimico	Ministero della Giustizia
Chimico junior	Ministero della Giustizia
Chirurgia dell'apparato digerente	Ministero della Salute
Chirurgia generale	Ministero della Salute
Chirurgia maxillo-facciale	Ministero della Salute
Chirurgia orale	Ministero della Salute
Chirurgia pediatrica	Ministero della Salute
Chirurgia plastica e ricostruttiva	Ministero della Salute
Chirurgia toracica; Cardiochirurgia	Ministero della Salute
Chirurgia vascolare	Ministero della Salute
Conduttore di impianti termici	Ministero del Lavoro
Conservatore di beni architettonici e ambientali	Ministero Istruzione, Università e Ricerca
Consulente del lavoro	Ministero del Lavoro
Consulente in proprietà industriale	Ministero dello Sviluppo Economico
Dermatologia e venerologia	Ministero della Salute
Dietista/dietologo	Ministero della Salute
Direttore tecnico di agenzia di viaggi e turismo	Ministero beni, attività culturali e turismo
Docente di istituti di istruzione secondaria di I e II grado	Ministero Istruzione, Università e Ricerca
Docente di scuola primaria	Ministero Istruzione, Università e Ricerca

Professione	Autorità Competente
Docente di scuola dell'infanzia	Ministero Istruzione, Università e Ricerca
Dottore commercialista	Ministero della Giustizia
Dottore in tecniche psicologiche	Ministero della Salute
Dottori in agronomia	Ministero della Giustizia
Educatore professionale	Ministero della Salute
Ematologia	Ministero della Salute
Endocrinologia e malattie del ricambio	Ministero della Salute
Esperto contabile	Ministero della Giustizia
Estetista	Ministero del Lavoro
Farmacista	Ministero della Salute
Farmacologia	Ministero della Salute
Fisioterapista	Ministero della Salute
Gastroenterologia	Ministero della Salute
Genetica medica	Ministero della Salute
Geologo	Ministero della Giustizia
Geologo junior	Ministero della Giustizia
Geometra	Ministero della Giustizia
Geriatra	Ministero della Salute
Ginecologia e ostetricia	Ministero della Salute
Giornalista	Ministero della Giustizia
Guardia particolare giurata	Ministero dell'Interno
Guida Alpina	Dipartimento per gli Affari regionali, le autonomie e lo sport
Guida turistica	Ministero beni, attività culturali e turismo
Igiene e medicina preventiva	Ministero della Salute
Igienista dentale	Ministero della Salute

Professione	Autorità Competente
Impiantista	Ministero dello Sviluppo Economico
Infermiera pediatrica	Ministero della Salute
Infermiere professionale	Ministero della Salute
Ingegnere civile e ambientale junior	Ministero della Giustizia
Ingegnere civile ed ambientale	Ministero della Giustizia
Ingegnere dell'informazione	Ministero della Giustizia
Ingegnere dell'informazione junior	Ministero della Giustizia
Ingegnere industriale junior	Ministero della Giustizia
Ingegnere industriale	Ministero della Giustizia
Insegnante di scuola guida	Ministero delle Infrastrutture e Trasporti
Investigatore privato/informatore commerciale dipendente	Ministero dell'Interno
Istruttore di guida	Ministero delle Infrastrutture e Trasporti
Logopedista	Ministero della Salute
Maestro di sci	Dipartimento per gli Affari regionali, le autonomie e lo sport
Malattie dell'apparato respiratorio	Ministero della Salute
Malattie infettive	Ministero della Salute
Massaggiatore e bagnino terapeutico/balneoterapista/idroterapista	Ministero della Salute
Masso-fisioterapista	Ministero della Salute
Mediatore	Ministero della Giustizia
Mediatore marittimo	Ministero dello Sviluppo Economico
Medicina del lavoro	Ministero della Salute
Medicina di emergenza e urgenza	Ministero della Salute
Medicina fisica e riabilitazione	Ministero della Salute
Medicina interna	Ministero della Salute
Medicina nucleare	Ministero della Salute

Professione	Autorità Competente
Medicina tropicale	Ministero della Salute
Medico	Ministero della Salute
Medico di medicina generale	Ministero della Salute
Microbiologia e virologia	Ministero della Salute
Nefrologia	Ministero della Salute
Neurochirurgia	Ministero della Salute
Neurologia	Ministero della Salute
Neuropsichiatria	Ministero della Salute
Neuropsichiatria infantile	Ministero della Salute
Odontoiatra	Ministero della Salute
Odontostomatologia	Ministero della Salute
Odontotecnico	Ministero della Salute
Oftalmologia	Ministero della Salute
Oncologia medica	Ministero della Salute
Operatore socio sanitario	Ministero della Salute
Ortognatodonzia	Ministero della Salute
Ortopedia e traumatologia	Ministero della Salute
Ortottista assistente di oftalmologia	Ministero della Salute
Ostetrica	Ministero della Salute
Otorinolaringoiatria	Ministero della Salute
Ottico	Ministero della Salute
Paesaggista	Ministero Istruzione, Università e Ricerca
Patologia clinica	Ministero della Salute
Pediatria	Ministero della Salute
Perito agrario	Ministero della Giustizia

Professione	Autorità Competente
Perito industriale in costruzioni, ambiente e territorio	Ministero della Giustizia
Perito industriale chimico	Ministero della Giustizia
Perito industriale design	Ministero della Giustizia
Perito industriale in impiantistica elettrica ed automazione	Ministero della Giustizia
Perito industriale in meccanica ed efficienza energetica	Ministero della Giustizia
Perito industriale in prevenzione e igiene ambientale	Ministero della Giustizia
Perito industriale informatico	Ministero della Giustizia
Pianificatore junior	Ministero Istruzione, Università e Ricerca
Pianificatore territoriale	Ministero Istruzione, Università e Ricerca
Podologo	Ministero della Salute
Psichiatria	Ministero della Salute
Psicologo	Ministero della Salute
Psicoterapeuta	Ministero della Salute
Puericultrice	Ministero della Salute
Radiodiagnostica	Ministero della Salute
Radiologia	Ministero della Salute
Radioterapia	Ministero della Salute
Restauratore di beni culturali	Ministero beni, attività culturali e turismo
Reumatologia	Ministero della Salute
Revisore legale	Ministero dell'Economia e delle Finanze - IGF
Ricercatore presso enti di ricerca	Ministero Istruzione, Università e Ricerca
Ricercatore universitario	Ministero Istruzione, Università e Ricerca
Spedizioniere	Ministero dello Sviluppo Economico
Spedizioniere doganale/doganalista	Agenzia delle dogane

Professione	Autorità Competente
Steward- Addetti ai servizi di accoglienza in ambito sportivo	Ministero dell'Interno
Tecnici del restauro di beni culturali con competenze settoriali	Ministero beni, attività culturali e turismo
Tecnico audiometrista	Ministero della Salute
Tecnico audioprotesista	Ministero della Salute
Tecnico del restauro dei beni culturali	Ministero beni, attività culturali e turismo
Tecnico della neurofisiopatologia	Ministero della Salute
Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro	Ministero della Salute
Tecnico della riabilitazione psichiatrica	Ministero della Salute
Tecnico ortopedico	Ministero della Salute
Tecnico sanitario di laboratorio biomedico	Ministero della Salute
Tecnico sanitario di radiologia medica	Ministero della Salute
Tecnologo alimentare	Ministero della Giustizia
Terapista della riabilitazione	Ministero della Salute
Terapista neuropsicomotricità dell'età evolutiva	Ministero della Salute
Terapista occupazionale/ergoterapista	Ministero della Salute
Tintolavanderia	Ministero dello Sviluppo Economico
Titolare di istituto di investigazioni private o informazioni commerciali	Ministero dell'Interno
Titolare di istituto di vigilanza privata	Ministero dell'Interno
Urologia	Ministero della Salute
Vendita al dettaglio o somministrazione di alimenti e bevande (vendita alimentare, ristoranti, bar, ecc.)	Ministero dello Sviluppo Economico
Veterinario	Ministero della Salute
Zoonomo	Ministero della Giustizia

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Dipartimento per le Politiche Europee

Capo del Dipartimento Diana Agosti

Coordinamento redazionale:

Lidia Germani

Hanno collaborato: Maria Giuseppina Castellano (cap. 3, 5 e 6), Daniela Landi (cap. 1, 8 e 9) e Lucia Monaco (cap. 2, 4 e 7)

Aggiornamento a cura di: Giovanna Corrado e Giovanna Messere



Pubblicazione edita dalla
Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Capo del Dipartimento Roberto G. Marino



Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO PER L'INFORMAZIONE E L'EDITORIA